



DETERMINA 5765 DEL 12/12/2023

OGGETTO: PINQUA – PROPOSTA DENOM. “RIGENERIAMO. DALLA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLE “CASE ROSSE” ALLA RIGEN. URBANA DEL Q.RE BORGO ROMA” ID-9 - INTERVENTI FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU AMBITO PNRR – MISSIONE M5C2 - INVESTIMENTO 2.3 - LAVORI PREPARATORI PER AMPLIAMENTO PARCO S.TERESA MEDIANTE RINATURALIZZAZIONE AREA COMUNALE LIMITROFA DI CIRCA 17.000 MQ - ID 411 APPROVAZIONE ORDINE DI ATTIVAZIONE CONTRATTO SPECIFICO - CUP I33D21000090001 - PBM 3998 - CDI 900233 – FASC. 2021/6.5/36

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con decreto interministeriale n. 395 del 16 settembre 2020 sono state individuate le procedure per la presentazione delle proposte di partecipazione al “Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare – PINQUA previsto dal comma 437 e seguenti dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- ai fini della partecipazione al predetto Programma:
 - con deliberazione della Giunta comunale n. 72 del 23 febbraio 2021 è stato approvato lo studio di fattibilità dei lavori preparatori per l’ampliamento del Parco Santa Teresa mediante rinaturalizzazione dell’area comunale limitrofa di circa 17.000 mq, concludente per un importo complessivo di € 350.000,00;
 - con deliberazione della Giunta comunale n. 84 del 9 marzo 2021 è stata approvata la proposta denominata “Rigeneriamo. Dalla ristrutturazione edilizia delle “Case Rosse” alla rigenerazione urbana del quartiere di Borgo Roma” riguardante n. 4 interventi, ivi indicati, di cui n. 2 di competenza di AGECS e n. 2 di competenza del Comune di Verona - Direzione Strade Giardini e Arredo Urbano, tra cui anche il suindicato intervento relativo ai lavori preparatori per l’ampliamento del Parco Santa Teresa mediante rinaturalizzazione dell’area comunale limitrofa di circa 17.000 mq;
- con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 il predetto Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare – Pinqua è stato inserito nella Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- l’Allegato alla Decisione di esecuzione (Concil Implementing Decision - CID) del Consiglio dell’Unione Europea del 13 luglio 2021, con cui è stato approvato il Piano per la Ripresa e la Resilienza dell’Italia, definisce, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l’assegnazione delle risorse stabilendo, in particolare, per quanto riguarda la “MISSIONE 5 Componente 2, Investimento 6 – Programma Innovativo della qualità



dell'abitare", che "L'obiettivo di questa misura è quella di realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all'innovazione verde e alla sostenibilità. L'investimento deve fornire un sostegno per: I) riqualificare, riorganizzare e aumentare l'offerta di housing sociale (edilizia residenziale pubblica); II) rigenerare aree, spazi e proprietà pubblici e privati; III) migliorare l'accessibilità e la sicurezza delle aree urbane e mettere a disposizione servizi; IV) sviluppare modelli di gestione partecipativi e innovativi a sostegno del benessere sociale e urbano";

- lo stesso documento fissa, con riferimento a tale investimento, il traguardo M5C2-19, di firma delle convenzioni con le autorità locali, entro il primo trimestre 2022 e l'obiettivo M5C2-20, di sostegno a 10.000 unità abitative (in termini sia di costruzione che di riqualificazione) entro il primo trimestre 2026 con la precisazione che "il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dal conseguimento soddisfacente di un obiettivo secondario che copra almeno 800.000 metri quadrati di spazi pubblici";
- con decreto del Ministro delle infrastrutture e della Mobilità sostenibili n. 383 in data 7 ottobre 2021 è stato approvato l'elenco delle proposte ammesse al finanziamento suindicato, tra cui risulta inclusa anche la predetta proposta presentata dal Comune di Verona cui è stato attribuito un contributo complessivo di € 15.000.000,00;
- l'opera in oggetto apporta il contributo programmato di circa 11.535 mq di spazi pubblici all'obiettivo della Misura di riferimento, come indicato nella comunicazione di accettazione del finanziamento, contenente il cronoprogramma rimodulato secondo i termini previsti dal PNRR, inviata al Ministero competente con nota 2 dicembre 2021, prot. 413981;
- con successivo decreto ministeriale n. 804 del 20 gennaio 2022 la proposta del Comune di Verona in oggetto, identificata complessivamente con il codice ID-9, è stata "definitivamente ammessa a finanziamento" per un importo complessivo di € 15.000.000,00;
- in data 4 marzo 2022 - prot. 82014 il Comune di Verona ha sottoscritto con il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili la convenzione relativa alla predetta proposta ID- 9, nel cui ambito l'intervento relativo ai lavori preparatori per l'ampliamento del Parco Santa Teresa mediante rinaturalizzazione dell'area comunale limitrofa di circa 17.000 mq è identificato con il codice ID 411 - CUP I33D21000090001;
- l'intervento in oggetto è stato quindi inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 e nell'Elenco annuale 2022, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 27 aprile 2022 e successive modificazioni e con determinazione n. 4896 del 15 novembre 2022 si è provveduto ad accertare il contributo ministeriale pari ad € 350.000,00 nonché a prenotare la spesa per la realizzazione dell'opera;

Considerato che:

- con propria determinazione n. 1505 del 18 aprile 2022 è stato stabilito di avvalersi, per gli interventi di propria competenza previsti nell'ambito della proposta Pinqua ID-9, di INVITALIA SpA quale Centrale di Committenza affinché la società "ai sensi degli articoli



37, comma 7, lett. b) e 38 del decreto legislativo n. 50/2016, proceda, per conto del Comune di Verona quale soggetto attuatore... all'indizione, gestione ed aggiudicazione delle procedure per l'aggiudicazione" degli Accordi Quadro ivi indicati "nonché alla stipula di tali Accordi Quadro con gli operatori aggiudicatari";

- il Lotto geografico per gli interventi riferiti al Veneto è il n° 3 – Sub Lotto prestazione 3 - CIG dell'accordo quadro 9181311186;
- detta Società ha pertanto provveduto, per conto del Comune, sulla base delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 50/2016, all'epoca vigente, ad indire le procedure per l'affidamento degli Accordi Quadro, nonché alla stipula di tali Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari;
- in particolare, in relazione all'intervento in oggetto, INVITALIA SpA ha comunicato, di aver stipulato in data 13 gennaio 2023 prot. n. 18227 l'Accordo Quadro "Cluster AQ3 Verona" per l'affidamento dei lavori con la Società COSTRUZIONI GENERALI SUD SRL, che ha offerto il ribasso unico percentuale da applicare sull'importo delle prestazioni individuate per ciascun contratto specifico pari al 13,89%;

Considerato altresì che, in ragione della decisione di avvalersi di INVITALIA SpA quale centrale di committenza di cui alla suindicata determinazione n. 1505/2022 e dell'avvenuta stipulazione, da parte di detta società, di apposito accordo quadro ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 per l'affidamento dei lavori in oggetto, nella fattispecie continuano a trovare applicazione, ai sensi dell'art. 226, comma 2, del decreto legislativo n. 36/2023 di approvazione del nuovo Codice dei contratti pubblici, le disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016 e, in particolare, l'art. 23 in materia di livelli di progettazione nonché le disposizioni del DPR n. 207/2010, che riguardano i documenti componenti il progetto definitivo;

Rilevato che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27 aprile 2023 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento in oggetto per un importo complessivo pari ad € 350.000,00 e adottata la variante urbanistica n. 47 al Piano degli Interventi;
- con successiva deliberazione n. 48 del 14 settembre 2023 il Consiglio Comunale ha approvato la variante urbanistica n. 47 al Piano degli Interventi;
- con decreto RGS n. 159 del 26 maggio 2023, il Ministero dell'Economia e Finanza, in attuazione dell'art. 8-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito dalla legge 21 aprile 2023 n. 41, ha disposto, per gli interventi relativi alle opere finanziate con le risorse previste dal PNRR, l'assegnazione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili nella misura del 20 per cento e in particolare per l'opera in oggetto l'assegnazione dell'importo di € 70.000.000;
- con propria determinazione n. 4590 del 24 ottobre 2023 è stata accertata l'entrata per un importo pari a € 70.000,00, portando l'importo complessivo finanziato da € 350.000,00 ad € 420.000,00;



- con propria determinazione dirigenziale n. 5408 del 29 novembre 2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento, concludente per l'importo complessivo di € 420.000,00 I.V.A. inclusa, e contestuale affidamento dei lavori alla Società Costruzioni Generali Sud Srl, sulla scorta dell'Accordo Quadro "Cluster AQ3 Verona" sottoscritto da parte di INVITALIA SpA, per l'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta del 13,89% offerto in sede di gara, di € 295.052,57 oltre IVA;
- il progetto esecutivo è stato validato dal responsabile del procedimento in data 16 novembre 2023;
- il progetto rispetta, ove applicabile, i principi trasversali previsti dal PNRR, assicura la coerenza dei tempi (inizio/fine delle attività) con gli elementi della programmazione di dettaglio della Misura come da iter di progetto dichiarato all'interno del sistema di rendicontazione predisposto dal Ministero;
- i lavori in questione sono stati progettati nel pieno rispetto del principio europeo di non arrecare un danno significativo all'ambiente "Do no significant Harm – DNSH" come risulta dalla Relazione tecnica sul rispetto del principio DNSH, in allegato;
- per gli interventi della MISSIONE M5C2 - INVESTIMENTO 2.3 non è previsto che contribuiscano in maniera sostanziale al raggiungimento dell'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici ma solo che non arrechino un danno significativo al suo raggiungimento. Inoltre il coefficiente TAG digitale non è applicabile;

Dato atto che:

- l'affidamento del contratto avverrà, sulla base dell'Accordo Quadro sottoscritto da INVITALIA SpA, mediante emissione di Ordine di Attivazione (Allegato E.3) predisposto dalla predetta società;
- il contratto specifico con l'operatore economico sarà stipulato nelle forme di legge;
- le clausole ritenute essenziali sono quelle riportate nell'Accordo Quadro stipulato da INVITALIA SpA, nelle Condizioni generali (Allegato F.3) e nello schema di Contratto specifico (Allegato G.3) ad esso allegato;
- INVITALIA SpA con nota del 11.11.2022 prot. N. 407629/2022 ha comunicato l'intervenuta efficacia del proprio provvedimento di aggiudicazione protocollo n. 0355778 del 10.11.2022 e le verifiche dell'operatore economico ,ai sensi dell'art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., sono in corso di aggiornamento;
- sono stati creati appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione, al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico come riporta l'art. 3 c. 3 del DM del 11/10/2021 in merito alle procedure per la gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR;
- il Codice Unico di Progetto è CUP I33D21000090001;
- il CIG derivato per l'intervento ID 411 è A0375FE5A7;
- il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Nicola Guerra;



- il Dirigente della Direzione Strade Giardini Arredo urbano, ing. Michele Fasoli, interverrà nella stipula dell'apposito contratto specifico;

Visti:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 20 aprile 2023 con cui sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione ed il bilancio di previsione 2023 - 2025 e successive modificazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 428 del 2 maggio 2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2023-2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 28 settembre 2023 di approvazione della variazione di bilancio e modifica del DUP, relativi al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023/2025;
- gli articoli 107, 192 e 124 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni nonché l'art. del medesimo decreto legislativo;

DETERMINA

1. di provvedere, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui interamente richiamate, ad emettere l'Ordine di Attivazione del contratto specifico (format allegato e parte integrante del presente atto, con gli allegati tecnici dell'O.d.A. agli atti), ricorrendo all'Accordo Quadro sopra richiamato, che è stato stipulato dalla Centrale di Committenza Invitalia con gli aggiudicatari della procedura d'appalto aperta, per conto del Comune di Verona, quale soggetto attuatore, per conseguire da parte dell'impresa Costruzioni Generali Sud S.r.l, con sede in Via Cesario Console, 3 - 80132 Napoli – P.Iva 06555141214, risultata aggiudicataria della procedura indetta da Invitalia, i “Lavori preparatori per l'ampliamento del Parco Santa Teresa mediante rinaturalizzazione dell'area comunale limitrofa di circa 17.000 mq” finanziati dall'Unione Europea Next Generation EU nell'ambito del PNRR – M5 - C2 – Investimento 2.3 – ID 411, per l'importo contrattuale di € 295.052,57 oltre IVA 22 %;
2. di dare atto che risultano parte integrante del presente provvedimento l'Ordine di Attivazione del contratto specifico n.1 (allegato E.3), le Condizioni generali (allegato F.3), lo schema di Contratto Specifico (allegato G.3) ed il Protocollo di Legalità;
3. di dare atto che si procederà alla stipula del contratto specifico solo a seguito di rilascio dell'esito positivo, da parte di Invitalia SpA, del rinnovo dei controlli dei requisiti generali in capo agli aggiudicatari;
4. di imputare la spesa contrattuale di complessivi € 359.964,13 (IVA compresa), per l'impresa aggiudicataria Costruzioni Generali Sud S.r.l – P.Iva/cf 06555141214, di cui € 327.825,80 sui fondi disponibili con DD 4896/2022 ed € 32.138,33 su fondi FOI di cui alla DD 4590/2023 al Capitolo 32035 / 1305 del bilancio – codice intervento 90.0.233, come di seguito indicato:
 - impegno n. 611/001 del bilancio 2023 per l'importo di Euro 200.000,00



- impegno n. 1863/001 del bilancio 2023 per l'importo di Euro 15.000,00
- impegno n. 2793/001 del bilancio 2023 per l'importo di Euro 28.349,01
- impegno n. 240/001 del bilancio 2024 per l'importo di Euro 84.476,79
- impegno n. 4708/001 del bilancio 2023 per l'importo di Euro 32.138,33 (fondo FOI)

5. sono state svolte le necessarie verifiche in ordine alla conformità del presente provvedimento con le vigenti regole di finanza pubblica ai sensi dell'art 183, comma 8, del decreto legislativo n. 267/2000;
6. di dare atto altresì che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e che si provvederà ad adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" dei dati previsti dagli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016, sui principi in materia di trasparenza, così come richiamato dall'art. 225, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, nonché nella sezione del sito del Comune denominata "Attuazione misure PNRR".

Firmato digitalmente da:
Il Dirigente
MICHELE FASOLI



BILANCIO

DETERMINA 5765 DEL 12/12/2023

OGGETTO: PINQUA – PROPOSTA DENOM. “RIGENERIAMO. DALLA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLE "CASE ROSSE" ALLA RIGEN. URBANA DEL Q.RE BORGO ROMA” ID-9 - INTERVENTI FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU AMBITO PNRR – MISSIONE M5C2 - INVESTIMENTO 2.3 - LAVORI PREPARATORI PER AMPLIAMENTO PARCO S.TERESA MEDIANTE RINATURALIZZAZIONE AREA COMUNALE LIMITROFA DI CIRCA 17.000 MQ - ID 411 APPROVAZIONE ORDINE DI ATTIVAZIONE CONTRATTO SPECIFICO - CUP I33D21000090001 - PBM 3998 - CDI 900233 – FASC. 2021/6.5/36

Vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, come da tabella in calce.

Tipo E/U	Numero impegno	Sub Imp.	Anno impegno	Descrizione impegno	Cliente/ fornitore	Capitolo	Articolo	Importo
U	1863	1	2023	A74 - P.I.N.QU.A. – INTERVENTI RINATURALIZZAZIONE E RECUPERO SPAZI APERTI PARCO SANTA TERESA - P.N.R.R. FINANZIAMENTO CON FONDI EUROPEI DI NEXT GENERATION EU – MISSIONE M5 COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3 - DECRETO MIMS N. 804 DEL 20.01.2022 - LAVORI PREPARATORI PER L'AMPLIAMENTO DEL PARCO SANTA TERESA MEDIANTE RINATURALIZZAZIONE DELL'AREA COMUNALE LIMITROFA DI CIRCA 17.000,00 M² – FASC. 2021/06.05/36 – CUP I33D21000090001 – PBM 3998 - C.D.I. 90.0.233 - ACC. 6587/000 BIL 2022 - P.E. DT 5408 DEL 29/11/2023 - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA COSTRUZIONI GENERALI SUD SRL - ATTIVAZIONE ODA		32035	1305	€ 15.000,00
U	240	1	2024	A74 - P.I.N.QU.A. – INTERVENTI RINATURALIZZAZIONE E RECUPERO SPAZI APERTI PARCO SANTA TERESA - P.N.R.R. FINANZIAMENTO CON FONDI EUROPEI DI NEXT GENERATION EU – MISSIONE M5 COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3 - DECRETO MIMS N. 804 DEL 20.01.2022 - LAVORI PREPARATORI PER L'AMPLIAMENTO DEL PARCO SANTA TERESA MEDIANTE RINATURALIZZAZIONE DELL'AREA COMUNALE LIMITROFA DI CIRCA 17.000,00 M² – FASC. 2021/06.05/36 – CUP I33D21000090001 – PBM 3998 - C.D.I. 90.0.233 - ACC. 6587/000 BIL 2022 - ACC. 51/000 BIL 2024 - P.E. DT 5408 DEL 29/11/2023 - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA COSTRUZIONI GENERALI SUD SRL - ATTIVAZIONE ODA		32035	1305	€ 84.476,79

U	2793	1	2023	A74 - P.I.N.QU.A. – INTERVENTI RINATURALIZZAZIONE E RECUPERO SPAZI APERTI PARCO SANTA TERESA - P.N.R.R. FINANZIAMENTO CON FONDI EUROPEI DI NEXT GENERATION EU – MISSIONE M5 COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3 - DECRETO MIMS N. 804 DEL 20.01.2022 - LAVORI PREPARATORI PER L'AMPLIAMENTO DEL PARCO SANTA TERESA MEDIANTE RINATURALIZZAZIONE DELL'AREA COMUNALE LIMITROFA DI CIRCA 17.000,00 M² – FASC. 2021/06.05/36 – CUP I33D21000090001 – PBM 3998 - C.D.I. 90.0.233 - ACC. 6587/000 BIL 2022 - P.E. DT 5408 DEL 29/11/2023 - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA COSTRUZIONI GENERALI SUD SRL - ATTIVAZIONE ODA		32035	1305	€ 28.349,01
U	4708	1	2023	A74 LAVORI PREPARATORI PER AMPLIAMENTO PARCO SANTA TERESA – D. INTERM. 395 DEL 16/09/2020 - PINQUA CONFLUITO NEL PNRR AI SENSI DEL DD MIMS 804 DEL 20/01/2022 FINANZIAMENTO CON FONDI EUROPEI DI NEXT GENERATION EU M5 C2 INV. 2.3. FASC. 2021/06.05/36 CUP I33D21000090001 PBM 3998 CDI 90.0.233 - ACC. 6172 BILANCIO 2023 FONDO OPERE INDIFFERIBILI - P.E. DT 5408 DEL 29/11/2023 - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA COSTRUZIONI GENERALI SUD SRL - ATTIVAZIONE ODA		32035	1305	€ 32.138,33
U	611	1	2023	A74 - P.I.N.QU.A. – INTERVENTI RINATURALIZZAZIONE E RECUPERO SPAZI APERTI PARCO SANTA TERESA - P.N.R.R. FINANZIAMENTO CON FONDI EUROPEI DI NEXT GENERATION EU – MISSIONE M5 COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3 - DECRETO MIMS N. 804 DEL 20.01.2022 - LAVORI PREPARATORI PER L'AMPLIAMENTO DEL PARCO SANTA TERESA MEDIANTE RINATURALIZZAZIONE DELL'AREA COMUNALE LIMITROFA DI CIRCA 17.000,00 M² – FASC. 2021/06.05/36 – CUP I33D21000090001 – PBM 3998 - C.D.I. 90.0.233 - RIF. ACC 86/000 BIL 2023 - P.E. DT 5408 DEL 29/11/2023 - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA COSTRUZIONI GENERALI SUD SRL- ATTIVAZIONE ODA		32035	1305	€ 200.000,00

Firmato digitalmente da:
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Verona, 12/12/2023



**Comune
di Verona**

Direzione Strade Giardini Arredo Urbano



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Fascicolo 2021 / 6.5 / 36

CUP I33D21000090001

Codice opera PBM 3998

C.D.I. 90.0.233

Oggetto: LAVORI PREPARATORI PER L'AMPLIAMENTO DEL PARCO SANTA TERESA MEDIANTE RINATURALIZZAZIONE DELL'AREA COMUNALE LIMITROFA DI CIRCA 17.000 MQ.

Decreto Interministeriale n. 395 del 16 settembre 2020

Procedure per la presentazione delle proposte, criteri per la valutazione e modalità di erogazione dei finanziamenti per l'attuazione del "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare" confluito nel P.N.R.R. ai sensi del D.D. M.I.M.S. n. 804 del 20 gennaio 2022 finanziamento con fondi europei di Next Generation EU Missione M5 - Componente C2 - Investimento 2.3.

ALLEGATO E.3

FORMAT DI ORDINE DI ATTIVAZIONE

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE M5 – COMPONENTE C2 – AMBITO INTERVENTO/MISURA2 – INVESTIMENTO 2.3

PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE – PINQuA - [M5C2I2.3]

- **ObiettivoT1/2026:**Entroprimotrimestre2026sostegnoa10000unitàabitative(interminisiadicostruzionechedi riqualificazione).Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dal conseguimento soddisfacente di un obiettivo secondario che copra almeno 800.000 metri quadrati di spazi pubblici.

COMPILAZIONE A CURA DEL SOGGETTO ATTUATORE

ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG3) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (V.02 – E.19 – S.04) PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI AFFERENTI ALLA MOBILITÀ, INCLUSA QUELLA CICLABILE.

CIG DELL'ACCORDO QUADRO: 9181311186

LOTTO GEOGRAFICO: 3 – VENETO

SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 3: LAVORI.

ORDINE DI ATTIVAZIONE DI CONTRATTO SPECIFICO N. 1

ID INTERVENTO: 411

CUP DELL'INTERVENTO: I33D21000090001

CIG DEL CONTRATTO SPECIFICO: A0375FE5A7

Il sottoscritto ing. Michele Fasoli, in qualità di dirigente della Direzione Strade Giardini e Arredo Urbano del Comune di Verona (di seguito, **“Soggetto Attuatore”**) con sede in Verona – Piazza Bra’, 1 - 37121, Codice Fiscale / Partita IVA 00215150236,

VISTO il Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (di seguito, **“PINQuA”**) promosso con la legge finanziaria 27 dicembre 2019, n. 160 e ulteriormente definito dal decreto Interministeriale del 16 settembre 2020, n. 395;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, **“PNRR”**) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO altresì, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (di seguito, **“MIMS”**) del 7 ottobre 2021, n. 383, l’inserimento del PINQuA nel PNRR e, segnatamente, nell’ambito della Misura 5, Componente 2, Investimento 2.3;

VISTO l’intervento ID 411 contemplato nel PINQuA ed ammesso definitivamente al finanziamento (in tutto o in parte) con le risorse PNRR ai sensi del decreto direttoriale MIMS del 20 gennaio 2022, n. 804 (di seguito, **“Intervento PINQuA”**);

CONSIDERATO che per l’attuazione dell’Intervento PINQuA il Soggetto Attuatore necessita di ricorrere all’Accordo Quadro in epigrafe, stipulato dalla Centrale di Committenza INVITALIA con gli aggiudicatari della procedura d’appalto aperta, all’uopo indetta per conto dello stesso Soggetto Attuatore;

CONSIDERATO che, specificamente, il Soggetto Attuatore si avvale dell’Accordo Quadro anzidetto per conseguire le prestazioni di seguito meglio individuate, che, per effetto del presente Ordine di Attivazione, saranno oggetto di apposito contratto specifico (di seguito, il **“Contratto Specifico”**).

Tutto quanto sopra premesso, il Soggetto Attuatore trasmette all’operatore economico aggiudicatario del Cluster AQ3 – Verona - Lotto geografico 3 VENETO – Sub-Lotto prestazionale 3 – Lavori, ditta COSTRUZIONI GENERALI SUD S.R.L., il seguente

ORDINE DI ATTIVAZIONE (ODA)			
numero documento		data	
1		04 dicembre 2023	
SOGGETTO ATTUATORE			
denominazione	codice fiscale	partita IVA	sede
Comune di Verona	00215150236	00215150236	Piazza Bra’ 1 – 37121 Verona
RUP intervento	provvedimento di nomina		
Geom. Nicola Guerra	Determinazione Dirigenziale Area LLPP n. 4639 del 26 ottobre 2023		
Tel. 045 8078606			
E-mail: nicola.guerra@comune.verona.it			
PEC: strade@pec.comune.verona.it			

TARGET M5 C2 I2.3 PNRR AL CUI CONSEGUIMENTO L'INTERVENTO PINQuA CONCORRE	
NUMERO UNITÀ ABITATIVE (IN TERMINI SIA DI COSTRUZIONE CHE DI RIQUALIFICAZIONE)	METRI QUADRATI DI SPAZI PUBBLICI OGGETTO DI INTERVENTO
//	mq. 17.000
DOCUMENTAZIONE TECNICA FORNITA IN ALLEGATO AL PRESENTE ODA Progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale N. 5408 del 29 novembre 2023	
Progetto Esecutivo, composto dai seguenti elaborati: - ALLEGATO 1 Relazione descrittiva dell'intervento - ALLEGATO 2a Tavola stato attuale - ALLEGATO 2b Tavola stato di progetto - ALLEGATO 3 Quadro economico - ALLEGATO 4 Computo metrico estimativo - ALLEGATO 5 Elenco prezzi unitari - ALLEGATO 6 Capitolato Speciale d'Appalto – Parte I - ALLEGATO 7 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici – Parte II - ALLEGATO 8 Schema di contratto d'appalto - ALLEGATO 9 Relazione DNSH - ALLEGATO 10 Piano di sicurezza e coordinamento con allegati - ALLEGATO 11 Verbale di Verifica, in atti, del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 26, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - ALLEGATO 12 Verbale di Validazione ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - ALLEGATO 13 Progetto pubblica illuminazione a cura di AGSM-AIM <i>La documentazione sopraelencata costituisce Allegato n. 1 al presente ODA.</i>	

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO PINQuA E DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRE						
LAVORAZIONI	CATEGORIE E CLASSIFICHE	IMPORTO LAVORI	IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA	IMPORTO TOTALE DELLA CATEGORIA	% SUL TOTALE	PREVALENTE / SCORPORABILE
CATEGORIE PREVISTE IN ACCORDO QUADRO						
Opere Stradali	OG3 - Cl. II	€ 283.412,00	€ 6.500,00	€ 289.912,00	85,02%	prevalente
CATEGORIE ACCESSORIE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DEL DISCIPLINARE UNICO						
Opere a verde e arredo urbano	OS 24	€ 49.588,00	€ 1.500,00	€ 51.088,00	14,98 %	scorporabile
TOTALE		€ 333.000,00	€ 8.000,00	€ 341.000,00	100 %	

INDICARE PREZZARIO DI RIFERIMENTO:
 Regione Veneto dei Lavori Pubblici approvato (D.G.R.V. n. 317 del 29.03.2023) integrato con
 Prezzario Comunale delle opere Stradali e delle Opere a Verde (Det.Dir. n. 3026 del 11.07.2023)



IMPORTO		
VALORE DEI LAVORI OGGETTO DELL'OdA	RIBASSO UNICO PERCENTUALE OFFERTO DALL'OPERATORE	IMPORTO DEL CONTRATTO SPECIFICO
€ 333.000,00 OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE	13,89 % (sull'importo soggetto ribasso di € 330.795,00) - € 45.947,43	€ 295.052,57 OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE COMPENSIVO DEGLI EVENTUALI COSTI DELLA SICUREZZA
COSTI DELLA SICUREZZA DA PSC/DUVRI € 8.000,00 OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE	[NON SOGGETTO A RIBASSO]	
COSTO MANODOPERA		INCIDENZA MANODOPERA
€ 48.510,00		20 %

TERMINI	
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO SPECIFICO	ENTRO E NON OLTRE IL 15/01/2024
TERMINE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO SPECIFICO	ENTRO E NON OLTRE IL 15/02/2024 previo riscontro esito controllo INVITALIA

CONDIZIONI GENERALI
Allegato n. 2 al presente ODA

CONDIZIONI PARTICOLARI , SE PRESENTI
Non presenti

CONSEGNA DEI LAVORI IN VIA DI URGENZA (ex articolo 8, co.1, lett. a) DL n.76/2020)	
SI ☐	NO ☒
Termini di ultimazione dei lavori: giorni dalla sottoscrizione del Verbale di consegna lavori in via d'urgenza	120 giorni naturali consecutivi

SOPRALLUOGO PREVENTIVO	
SI ☐	NO ☒
Modalità: [Attestazione]_____	E' possibile prendere visione dei luoghi di intervento



COLLEGIO CONSULTIVOTECNICO (OBBLIGATORIO PER LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA – FACOLTATIVO PER LAVORI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA)

SI ☐

NO ☒

FORO COMPETENTE

Per tutte le questioni relative alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente ODA e del conseguente Contratto Specifico sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Verona, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

PROTOCOLLI DI LEGALITÀ, SE PRESENTI

Per l'esecuzione del presente ODA e del conseguente Contratto Specifico trova applicazione il Protocollo di Legalità sottoscritto il 19/09/2019 tra le Prefetture del Veneto, la Regione del Veneto, U.T.G. di del Veneto, A.N.C.I. e U.P.I. di cui l'amministrazione Comunale di Verona ha aderito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 23.03.2020.

Allegato n. 4 al presente ODA



COMPILAZIONE A CURA DELL'AGGIUDICATARIO

Con la ricezione del presente Ordine di Attivazione, che dovrà essere restituito debitamente compilato e sottoscritto **entro e non oltre il termine sopra menzionato**, codesto Operatore economico:

1) RENDE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI:

N.	DICHIARAZIONE	RISPOSTA																															
1	[In caso di RT compilare la seguente Tabella e indicare le categorie SOA con le relative percentuali di esecuzione delle categorie dei lavori] <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>DENOMINAZIONE SOGGETTO GGETTOFACENTE RT/RT</th><th>[CATEGORIA SOA ECLASSIFICAPREVIST ADALL'ODA]</th><th>[CATEGORIA SOA ECLASSIFICAPREVIST ADALL'ODA]</th><th>[CATEGORIA SOA ECLASSIFICAPREVIST ADALL'ODA]</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>Mandatario</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Mandante1</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Mandante2</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Mandante n.</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table>		DENOMINAZIONE SOGGETTO GGETTOFACENTE RT/RT	[CATEGORIA SOA ECLASSIFICAPREVIST ADALL'ODA]	[CATEGORIA SOA ECLASSIFICAPREVIST ADALL'ODA]	[CATEGORIA SOA ECLASSIFICAPREVIST ADALL'ODA]		Mandatario					Mandante1					Mandante2					Mandante n.						100%	100%	100%		
	DENOMINAZIONE SOGGETTO GGETTOFACENTE RT/RT	[CATEGORIA SOA ECLASSIFICAPREVIST ADALL'ODA]	[CATEGORIA SOA ECLASSIFICAPREVIST ADALL'ODA]	[CATEGORIA SOA ECLASSIFICAPREVIST ADALL'ODA]																													
	Mandatario																																
	Mandante1																																
	Mandante2																																
	Mandante n.																																
		100%	100%	100%																													
	di ricorrere al subappalto	SI ☐	NO ☐																														
	In caso affermativo																																
	Elencare per ogni singola categoria, le lavorazioni che si intendono subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale:	[.....]% Specificare eventualmente le attività da subappaltare: [.....]																															
2	In caso affermativo																																
	dichiara, ai sensi dell'articolo 105, co. 4, lett. b), del Codice dei Contratti, che subappalterà a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti e qualificati per l'espletamento della prestazione che si intende subappaltare;	SI ☐	NO ☐																														
	dichiara che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non saranno oggetto di ulteriore subappalto ai sensi dell'articolo 105, co.19 del Codice dei contratti;	SI ☐	NO ☐																														
	dichiara, ove compatibile, ai sensi dell'articolo 105, co. 2, del Codice dei Contratti, che, subappalterà a soggetti iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;	SI ☐	NO ☐																														
3	[Se previsto] Proposta del nominativo del Componente del Collegio Consuntivo;	[nominativo]																															
4	di impegnarsi ad assicurare il rispetto di quanto contenuto nel seguente OdA;	SI ☐	NO ☐																														
5	di assicurare, nell'esecuzione delle prestazioni, il rispetto delle prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Contratto Specifico, nelle Condizioni Generali (Sub Allegato 2), nel Capitolato relativo al Contratto Specifico che deroga o integra le Condizioni Generali (d'ora in poi, " Condizioni Particolari ") (Sub Allegato3);	SI ☐	NO ☐																														
6	di impegnarsi, in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico, al rispetto di obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR;	SI ☐	NO ☐																														
7	di impegnarsi, in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico, al rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli	SI ☐	NO ☐																														



	obiettivi ambientali cd. <i>"Do No Significant Harm"</i> (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. <i>Tagging</i>), della parità di genere (<i>Gender Equality</i>), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;		
8	di impegnarsi a contribuire al raggiungimento dell'obiettivo T1/2026 previsto dalla Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, consistente nel conseguimento, entro il primo trimestre 2026, del sostegno a 10.000 unità abitative, in termini sia di costruzione che di riqualificazione, traguardo che dipende anche dal conseguimento soddisfacente di un obiettivo secondario di copertura di almeno 800.000 metri quadrati di spazi pubblici.	SI ☐	NO ☐
9	di assumere, in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico, l'obbligo di rispettare e far rispettare ai propri aventi causa tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sub Allegato n. 4 al presente ODA.	SI ☐	NO ☐

2) SI IMPEGNA A RESTITUIRE, ai fini della conclusione del Contratto Specifico, la documentazione necessaria alla stipula del suddetto Contratto Specifico di seguito elencata:

- dichiarazione attestante l'eventuale modifica della compagine associativa, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del Disciplinare Unico, con indicazione della ripartizione delle percentuali di esecuzione delle prestazioni riferite ai componenti del raggruppamento esecutore ed il relativo atto modificativo della compagine (atto costitutivo);
- garanzia definitiva per l'esecuzione del Contratto Specifico prevista dall'articolo 7.2 del Sub-Disciplinare 3 per un massimale non inferiore a € 29.505,25, su cui potranno essere applicate le riduzioni, ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice dei contratti, e previste dall'art. 36 del CSA;
- polizze assicurative previste dall'articolo 8 del Sub-Disciplinare 3 per un massimale non inferiore a € 500.000, come specificato anche dall'art. 37 del CSA;
- dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti di moralità e dei requisiti speciali per l'esecuzione del Contratto Specifico;
- eventuale altra documentazione utile ai fini della stipula del Contratto Specifico;
- Protocollo di Legalità sottoscritto per accettazione.

Il mancato rispetto dei termini sopra menzionati, costituisce rifiuto che può comportare, a discrezione di Invitalia, per conto del Soggetto Attuatore, ovvero direttamente da parte del Soggetto Attuatore, la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro in epigrafe, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, e l'escussione della garanzia fideiussoria presentata per la stipula dell'Accordo Quadro stesso, di cui all'articolo 7.1 del Sub-Disciplinare 3 – Lavori.

L'Operatore

Costruzioni Generali Sud S.r.l.

Il Soggetto Attuatore

**Comune di Verona - Dirigente
Direzione Strade Giardini Arredo Urbano
Ing. Michele Fasoli**

ALLEGATI:

1. Documentazione tecnica e progettuale relativa all'intervento (Progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale N. 5408 del 29 novembre 2023);
2. Condizioni Generali;
3. Schema di Contratto Specifico;
4. Protocollo di Legalità.

ALLEGATO F.3.

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 - AMBITO INTERVENTO/MISURA 2 - INVESTIMENTO 2.3

PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE – PINQuA - [M5C2I2.3]

- **Obiettivo T1/2026:** Entro primo trimestre 2026 sostegno a *10.000 unità abitative* (in termini sia di costruzione che di riqualificazione). Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dal conseguimento soddisfacente di un obiettivo secondario che copra almeno *800.000 metri quadrati di spazi pubblici*.

PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG3) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (V.02 – E.19 – S.04) PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI AFFERENTI ALLA MOBILITÀ, INCLUSA QUELLA CICLABILE.

CONDIZIONI GENERALI

SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 3 – LAVORI

ART. 1 (OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO)

1. Le presenti condizioni generali di appalto (di seguito, "**Condizioni Generali**"), che, come del resto indicato nell'articolo 1 dell'Allegato B – "**Sub-Disciplinari**" al Disciplinare Unico, rappresentano il cd. Capitolato prestazionale relativo alla prestazione oggetto del relativo Sub-lotto Prestazionale, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro relativo ad ogni Cluster in cui i singoli Lotti Geografici sono suddivisi.
2. In aggiunta alle definizioni utilizzate nelle presenti Condizioni Generali, tutte le definizioni utilizzate nel Disciplinare Unico e nel Sub-Disciplinare 3 hanno nel presente documento il significato ad esse attribuito nei suddetti Disciplinare Unico e Sub-Disciplinare 3.
3. L'oggetto del Contratto Specifico, a cui si applicano le presenti Condizioni Generali, consiste nell'affidamento dei **Lavori** di cui al **Sub-Disciplinare 3** volti alla ricucitura di spazi urbani pubblici preesistenti, alla connessione nonché alla creazione o riqualificazione di percorsi pedonali, ciclopeditoni al fine di migliorare l'accessibilità, la funzionalità e la sicurezza di aree cittadine.
4. I singoli affidamenti comprenderanno tutte le attività necessarie per eseguire le prestazioni, secondo le condizioni e le prescrizioni contenute, nell'Accordo Quadro, nel Disciplinare Unico di Gara, nel Sub Disciplinare 3, nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto ancora in vigore, (di seguito "**Capitolato Generale d'Appalto**") nelle presenti Condizioni Generali, nonché nei capitolati ed elaborati i tecnici relativi al singolo Contratto Specifico, a cura del Soggetto Attuatore che si avvarrà dell'Accordo Quadro e che potranno integrare o derogare alle presenti Condizioni Generali (d'ora in poi, "**Condizioni Particolari**").
5. Sono compresi nell'appalto: l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dalle presenti Condizioni Generali, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo del Contratto Specifico, con i relativi allegati, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
6. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice Civile.
7. Si precisa che, nell'espletamento dell'incarico, sarà cura ed onere dell'Aggiudicatario incaricato (di seguito, "**Appaltatore**") individuare e garantire il rispetto di tutta la legislazione sovranazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale vigente, ove non espressamente derogate. La determinazione completa delle regole e delle norme applicabili nello svolgimento delle attività di appalto è pertanto demandata all'Appaltatore.
8. Le opere devono intendersi "**compiute**", complete di noli, trasporti, ponteggi, opere provvisorie e tutto quanto necessario a dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, anche se non sarà direttamente evidenziato nella documentazione tecnica allegata all'Ordine di Attivazione (di seguito "**Oda**") e nelle presenti Condizioni Generali. Nelle opere su menzionate sono altresì compresi gli oneri di trasporto, sgombero e allontanamento di detriti, l'opera di muratori, scarico

ed accatastamento sul posto di lavoro con qualsiasi mezzo, l'uso di ponteggi ed impalcature e ogni altro onere per realizzare i lavori a perfetta regola d'arte. Per ogni categoria di lavori ed opere s'intende compresa ogni fornitura di materiali comunque occorrenti ed ogni onere, magistero e mezzo d'opera per darla compiuta e funzionante in ogni sua parte. L'eventuale picchettazione per l'esecuzione di tratti di impianti è compresa e compensata con la liquidazione delle categorie di lavoro.

ART. 2 (AMMONTARE DEI CONTRATTI SPECIFICI)

1. Il corrispettivo per l'esecuzione del Contratto Specifico sarà commisurato in relazione alle attività necessarie per eseguire le prestazioni come stabilito dalle presenti Condizioni Generali, eventualmente integrate o derogate dalle Condizioni Particolari.
2. Per quanto riguarda le attività attinenti ai lavori, oggetto di ogni singolo Contratto Specifico, il corrispettivo sarà determinato in base ai prezzi indicati nel successivo articolo 30 delle presenti Condizioni Generali, previa applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della Procedura da parte dell'Appaltatore contraente il Contratto Specifico.
3. In relazione ad eventuali variazioni dei prezzi dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, si applica quanto disposto dall'articolo 30 delle presenti Condizioni Generali.
4. Gli importi stimati in ciascun Contratto Specifico, potranno variare, tanto in più quanto in meno, nei limiti stabiliti dall'articolo 106 del Codice dei Contratti, senza che ciò costituisca motivo per l'Appaltatore per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi del presente articolo.

ART. 3 (MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO SPECIFICO)

1. Ciascun Contratto Specifico sarà sottoscritto tra l'Appaltatore e il Soggetto Attuatore previa emissione dell'OdA. Il Soggetto Attuatore, al fine di consentire all'Aggiudicatario di organizzare al meglio la propria capacità produttiva, potrà anticipare a quest'ultimo, via posta elettronica certificata (di seguito, "**PEC**"), l'emissione dell'OdA entro i successivi 60 (sessanta) giorni.
2. Il Contratto Specifico potrà essere stipulato "**a corpo**" ovvero "**a misura**".
3. Nel caso di Contratto Specifico stipulato "**a corpo**" si applica la disciplina di cui agli articoli 3, co. 1, lettera d) e 59, co. 5 bis, del Codice dei Contratti, articolo 43, co. 6, del Regolamento e articolo 14 co. 1, lettera b), del DM 7 marzo 2018 n. 49.
4. L'importo di ogni Contratto Specifico, come determinato in sede di OdA, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e senza alcuna possibilità di modifica che possano subire le classifiche SOA definite nel singolo Contratto Specifico.
5. Il corrispettivo, determinato a "**corpo**", si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione del Contratto Specifico a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente

prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni delle presenti Condizioni Generali, dell'Accordo Quadro e di tutti i Documenti Contrattuali e all'Offerta, corredata dai relativi allegati ivi menzionati, nonché dei documenti che l'Appaltatore si è impegnato a produrre al Soggetto Attuatore.

6. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità dei lavori eseguiti.
7. Il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore si applica all'importo stimato di ciascun Contratto Specifico.
8. Nel caso di Contratto Specifico stipulato **"a misura"** si applica la disciplina di cui agli articoli 3, co. 1, lett. eeeee) e 59, co. 5-bis, 148, co. 6, del Codice dei Contratti e 43, co. 7, del Regolamento.
9. L'importo di ogni Contratto Specifico può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106, co. 1, lett. c) del Codice dei Contratti, le condizioni previste dalle presenti Condizioni Generali e quanto eventualmente derogato nelle Condizioni Particolari.
10. Il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari dei prezzi dei lavori pubblici delle Regioni/PA del Cluster assegnato nel Lotto Geografico a cui si partecipa e secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 30 delle presenti Condizioni Generali.
11. I prezzi unitari definiti in ciascun Contratto Specifico, di cui al precedente comma, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei Contratti.
12. Le categorie di lavori non previste nel Contratto Specifico verranno contabilizzate facendo riferimento ai prezzi così come disciplinato al comma 2 dell'articolo 30 delle presenti Condizioni Generali.
13. I corrispettivi di ogni Contratto Specifico, risultanti dall'applicazione del ribasso unico offerto sui prezzi unitari si intendono comprensivi di tutto quanto necessario all'espletamento delle prestazioni, anche se non specificamente indicato nei documenti di gara, e in linea generale, di ogni onere necessario allo svolgimento delle attività accessorie.
14. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo ART. 2 delle presenti Condizioni Generali.

ART. 4 (INTERPRETAZIONI DELLE FONTI)

1. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Disciplinare Unico, nel Sub-Disciplinare 3, nell'Accordo Quadro, nelle presenti Condizioni Generali, prevalgono le norme previste secondo il seguente ordine: i) Disciplinare Unico, ii) Sub-Disciplinare 3, iii) Accordo Quadro, iv) Condizioni Generali.
2. In caso di norme delle Condizioni Generali tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno

eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. Ovunque nelle presenti Condizioni Generali si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni delle presenti Condizioni Generali, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto di ciascun Contratto Specifico e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato per ciascun Appalto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
5. Qualunque disposizione omessa o comunque non correttamente riportata nelle presenti Condizioni Generali, contenuta però nelle normative che regolano l'appalto e l'esecuzione dei lavori pubblici, si intende comunque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale.

ART. 5 (DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO SPECIFICO)

1. Sono parte integrante e sostanziale di ogni Contratto Specifico tutti i documenti indicati nell'Accordo Quadro.

ART. 6 (DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI IL CONTRATTO SPECIFICO)

1. La sottoscrizione del Contratto Specifico da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l'appalto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. La sottoscrizione del Contratto Specifico e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle prestazioni oggetto del singolo appalto.
3. L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
4. L'Appaltatore non potrà obiettare che nelle tavole di progetto e nella descrizione delle opere non siano previste e indicate forniture e/o lavori che si rendessero necessari poiché, nonostante eventuali omissioni, si intende che l'appalto comprende tutte le forniture, somministrazioni e lavori occorrenti per consegnare completamente ultimate e pronte all'uso tutte le opere appaltate. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta Regola d'Arte in assoluta conformità alla quantità indicata nella descrizione dei lavori, negli Elaborati grafici di progetto e nelle istruzioni che verranno

di volta in volta impartite dalla D. L., anche a mezzo di tipi di dettaglio, e che l'Appaltatore a sua cura e diligenza dovrà richiedere in tempi utili al fine di rispettare il programma dei Lavori.

5. Qualora la complessità dell'Intervento PINQuA lo richiedesse, ai sensi dell'articolo 43, co. 5, del Regolamento, costituisce parte integrante delle presenti Condizioni Generali il Piano per i controlli di cantiere finalizzato alla verifica della corretta realizzazione delle opere nelle varie fasi dei lavori, con la definizione del programma delle verifiche al fine di rilevare il livello prestazionale qualitativo e quantitativo. L'osservanza di tale Piano non esime in alcun modo l'Appaltatore dalle proprie responsabilità assunte con l'appalto.

ART. 7 (FALLIMENTO DELL'APPALTATORE E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE)

1. In caso di fallimento, ovvero in caso di liquidazione coatta e concordato preventivo, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 e nei casi previsti dalla normativa antimafia, l'Appaltatore è tenuto a darne immediata comunicazione alla Soggetto Attuatore onde consentire l'adozione di apposite misure a salvaguardia della realizzazione dell'intervento PINQuA.
2. In caso di Appaltatore costituito in forma di raggruppamento temporaneo, se le vicende soggettive di cui al comma 1 riguardano:
 - l'impresa mandataria: si applica quanto previsto dall'articolo 16 lett. a dell'Accordo Quadro;
 - un'impresa mandante: l'impresa mandataria potrà, previa comunicazione alla Soggetto Attuatore, dare esecuzione agli interventi da eseguire, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati, ovvero, ricorrere al subappalto necessario. Diversamente, in caso di subentro di altro operatore economico in luogo del mandante uscente, si applica quanto previsto dall'articolo 16, lett. b.1 dell'Accordo Quadro.
3. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore di cui al precedente comma, il Soggetto Attuatore prende atto dell'eventuale sopravvenuta modificazione intervenuta con apposito provvedimento.
4. Eventuali modificazioni delle percentuali di esecuzione dei lavori rispetto alle quote indicate in sede di stipulazione del contratto specifico devono essere comunicate tempestivamente al Soggetto Attuatore mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie e non richiedono la stipulazione di apposito atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

ART. 8 (DOMICILIO - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE – PERSONALE TECNICO – DIRETTORE DI CANTIERE)

1. In sede di stipulazione di ogni Contratto Specifico, l'Appaltatore dovrà eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto; a tale domicilio si intendono

ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato Generale d'Appalto, in sede di stipulazione del Contratto Specifico, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Soggetto Attuatore.
3. Se l'Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Soggetto Attuatore, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea designata a rappresentarlo, sostituibile su richiesta motivata della Soggetto Attuatore.
4. La direzione del cantiere con professionalità adeguata ai lavori oggetto dell'appalto è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore purché munito di idonei poteri di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto (di seguito, "**Rappresentante**"). L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. Tale persona deve essere in possesso di requisiti di provata capacità tecnica e morale, e per tutta la durata del Contratto Specifico, deve:
 - Domiciliare in uno dei comuni interessati dai lavori o ad essi circostanti;
 - Sostituire l'Appaltatore medesimo nella condotta dei lavori, ivi compresi quelli subappaltati, in un ambito di legittimità degli stessi e all'interno dei limiti contrattuali, nonché prendere decisioni su qualsiasi problema;
 - Ricevere e fare eseguire gli ordini verbali e/o scritti dalla Direzione dei Lavori (di seguito, "**DL**"), in questo caso sotto firmandoli, ove il medesimo rappresentante ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta. Altrimenti l'Appaltatore non potrà, in alcuna evenienza, invocare a propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte della DL per il fatto che esse non siano state impartite per iscritto;
 - Firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni o riserve, considerandosi – sia per la liquidazione, sia per ogni altro effetto di legge – valida la sua firma tanto quanto quella dell'Appaltatore;
 - Intervenire e prestarsi alle misurazioni e alle verifiche, tutte le volte che verrà richiesto dalla DL.

Tale Rappresentante può essere anche lo stesso capo cantiere, al quale verranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e/o simili.

Nel caso in cui il capo cantiere sia persona diversa dal rappresentante dell'Appaltatore, ne potrà fare le veci, in caso di assenza.

6. L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Soggetto Attuatore anche il nominativo di chi, in caso di temporanea assenza, sostituisca il suo Rappresentante e comunicare inoltre tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo Rappresentante.
7. Per ciascuno dei rappresentanti che verranno designati, devono essere comunicati al Soggetto Attuatore, al DL ed al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (di seguito, "**CSE**") i seguenti dati: nominativo, residenza, numeri telefonici fissi e di fax, numeri telefonici degli apparecchi mobili di cui ognuno dovrà essere dotato, nonché ogni altra informazione per il suo immediato reperimento 24 ore su 24.
8. Il Soggetto Attuatore si riserva il diritto di giudicare, in maniera inappellabile, sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente accettabilità dei rappresentanti che verranno designati. Resta inteso che l'Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell'operato del rappresentante da lui delegato.
9. Il Soggetto Attuatore sarà rappresentato nei confronti dell'Appaltatore dal RUP o dal DL che verranno designati dal Soggetto Attuatore medesimo;
10. L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva dei lavori, avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico idoneo, di provata capacità e adeguato - numericamente e qualitativamente - alle necessità per una corretta esecuzione, in relazione agli obblighi assunti con il Programma esecutivo dei lavori.
11. L'Appaltatore, tramite il Direttore tecnico di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. L'Appaltatore risponde dell'idoneità del Direttore tecnico di Cantiere e, in generale, di tutto il personale addetto ai lavori e operante in cantiere. Tale personale dovrà essere tutelato a norma delle sopra specificate Leggi ed essere di gradimento della DL. Quest'ultima si riserva il diritto di ottenere l'allontanamento motivato dai cantieri di qualunque addetto ai lavori, senza risponderne delle conseguenze, con le modalità previste dalle presenti Condizioni Generali.
12. Il DL ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore tecnico di cantiere e del personale dell'Appaltatore per imperizia, imprudenza, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
13. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata al Soggetto Attuatore; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso il Soggetto Attuatore del nuovo atto di mandato.
14. Il Soggetto Attuatore sarà rappresentato nei confronti dell'Appaltatore, per quanto concerne l'esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto, dalla DL che verrà designata dal Soggetto Attuatore medesimo.

ART. 9 (ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE)

1. L'Appaltatore dovrà garantire l'esecuzione dei lavori "a regola d'arte". L'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi di cui Capitolato Generale d'Appalto; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
2. L'Appaltatore si obbliga a risarcire il Soggetto Attuatore per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all'Appaltatore.
3. L'Appaltatore si obbliga a manlevare il Soggetto Attuatore da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dallo svolgimento delle attività.
4. L'Appaltatore si obbliga altresì a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione dei Contratti Specifici, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione dei Contratti Specifici.
5. L'accertamento della corrispondenza delle prestazioni eseguite rispetto a quanto richiesto sarà effettuato dal RUP o dal DL con le modalità di cui all'articolo 102 del Codice dei Contratti.
6. L'Appaltatore si obbliga a garantire, ove richiesto, durante l'esecuzione di lavorazioni l'impiego di maestranze su più squadre di lavoro e/o su più turni lavorativi e la salvaguardia delle prioritarie esigenze di sicurezza dei lavoratori.
7. L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate mediante i singoli Contratti Specifici, in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i..
8. L'Appaltatore deve provvedere a dirigere, in cantiere, i lavori per il tramite del proprio titolare o di un suo rappresentante debitamente delegato, di riconosciuta competenza; deve impiegare materiale di buona qualità ed eseguire le opere a regola d'arte, secondo i requisiti richiesti; deve eseguire direttamente i lavori principali, adottando impianti e attrezzature adeguate: qualora faccia ricorso a ditte specializzate per opere minori particolari, egli risponde direttamente della buona e regolare esecuzione dei lavori.
9. È obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire l'incolumità delle persone. L'Appaltatore risponde totalmente e incondizionatamente della stabilità dell'opera sia civilmente sia penalmente tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi infortunio o evenienza, anche nei confronti di terzi, sia il Soggetto Attuatore che la DL; egli risponde pure di tutte le opere da esso eseguite o fornite sia rispetto alla stabilità, alla rispondenza ai dati di progetto e alla loro perfetta

riuscita, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette non addette ai lavori, sia ancora rispetto ai danni che potessero derivare alle parti di costruzioni già eseguite o di terzi o a beni di terzi ivi comprese le aree oggetto di occupazioni temporanee. Qualunque danno o ammenda derivante dall'esecuzione delle opere appaltate sarà perciò a carico dell'Appaltatore.

10. Ai sensi dell'articolo 4 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
11. L'Appaltatore si obbliga a procedere – ove ne ricorreranno le circostanze e prima dell'inizio dei lavori e durante lo svolgimento di essi e a mezzo di Ditta specializzata, ed all'uopo autorizzata dalle competenti Autorità - alla bonifica, sia superficiale che profonda, dell'intera zona sulla quale si svolgono i lavori ad essa affidati, sino ai confini dei terreni espropriati dal Soggetto Attuatore, per rintracciare e rimuovere ordigni ed esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata l'incolumità di tutte le persone addette ai lavori, alla loro sorveglianza, alla loro direzione. Pertanto, l'Appaltatore sarà responsabile di qualsiasi incidente che potesse verificarsi per incompleta o poco diligente bonifica, rimanendone invece sollevato in tutti i casi il Soggetto Attuatore. Resta inteso che l'attività di bonifica predetta non può costituire subappalto.
12. È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di servirsi dell'opera di personale del Soggetto Attuatore.
13. I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali saranno compensati dall'Appaltatore sempre che i lavori siano stati misurati e iscritti nel libretto restando peraltro ferme le disposizioni ivi prescritte per quanto riguarda la negligenza dell'Appaltatore.
14. Sono perciò a carico esclusivo dell'Appaltatore sia i lavori occorrenti per rimuovere il corroso da invasione di acque provocate dall'Appaltatore sia per riparare guasti imputabili a negligenze dell'Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere che non abbiano osservato le regole d'arte e le prescrizioni della DL. Nessun compenso è dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio. Nessun indennizzo o maggiore compenso sarà riconosciuto all'Appaltatore per scoscendimenti, le solcature e altri guasti alle scarpe degli scavi e dei rilevati, gli interramenti degli scavi stessi e delle cunette, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità. Pertanto, l'Appaltatore dovrà provvedere in ogni caso alle riparazioni ed alle attività di ripristino conseguenti ai predetti eventi, a sua cura e spese. L'Appaltatore è tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare i danni innanzi detti.
15. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore, del subappaltatore, sub-affidatario o delle persone delle quali egli è comunque tenuto a rispondere; in tali casi è tenuto alla loro riparazione a sua cura e spese. I lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'Appaltatore ai

prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile come determinata dalle Condizioni.

16. Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al Capitolato Generale d'Appalto, alla vigente normativa e alle presenti Condizioni Generali, nonché quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, osservando tutte le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e tutte le norme in vigore in materia di sicurezza.
17. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La DL ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
18. L'Appaltatore deve produrre, dopo la fine lavori, i disegni "as built" delle parti strutturali, architettoniche, impiantistiche e meccaniche dell'opera realizzata nonché gli ulteriori elaborati progettuali aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, previa approvazione del DL, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro, al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile. La mancata produzione dei predetti elaborati sospende la liquidazione del saldo; di detti elaborati saranno fornite copie cartacee ed una copia digitale in formato .pdf, .dwg. e/o in qualsiasi altro formato che potrà essere richiesto dai Soggetti Attuatori mediante OdA.
19. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto, al Regolamento alle presenti Condizioni Generali, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e gli obblighi che saranno meglio dettagliati nelle Condizioni Particolari allegate al Contratto specifico.
20. L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR, nonché quelli specifici per l'attuazione della proposta ammessa al finanziamento nell'ambito del PINQuA, che contempla l'Intervento PINQuA oggetto del Contratto Specifico a cui si applicano le presenti Condizioni Generali. In particolare, l'Appaltatore dovrà:
 - avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal Contratto Specifico;

- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del "non arrecare un danno significativo – *do no significant harm*" (di seguito, "**DNSH**") a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i principi del *tagging* climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche dell'Investimento 2.3 PINQuA (M5C2I2.3); del
- provvedere alla trasmissione al Soggetto Attuatore di tutta la documentazione a comprova del conseguimento di *milestone* e *target* afferenti l'Investimento 2.3 PINQUA (M5C2I2.3), ivi inclusa quella di comprova dell'assolvimento del DNSH;
- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire al Soggetto Attuatore di comprovare il conseguimento dei *target* e delle *milestone* associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del Contratto Specifico;
- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Autorità Responsabile e sui Soggetti Attuatori secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021 e dalla circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9.

21. Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, l'Appaltatore sarà altresì chiamato a risarcire il Soggetto Attuatore per i danni cagionati a costui, a causa di inadempienze dell'Appaltatore medesimo nell'esecuzione del Contratto Specifico, quali a titolo esemplificativo:

- a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale presentato dal Soggetto Attuatore ai fini dell'ammissibilità definitiva dell'Intervento PINQuA al finanziamento PNRR, tale da impedire l'avvio e/o pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalità dell'Intervento PINQuA realizzato entro il termine previsto del 31 marzo 2026;
- b) fatti imputabili all'Appaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità dell'Intervento PINQuA al finanziamento, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte del Soggetto Attuatore;
- c) violazione del principio DNSH dei principi del *tagging* climatico e digitale;
- d) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'Intervento PINQuA, per fatti imputabili all'Appaltatore;
- e) mancata realizzazione, anche parziale, per fatti imputabili all'Appaltatore, dell'Intervento PINQuA strumentale alla realizzazione della proposta del Soggetto Attuatore ammessa definitivamente al finanziamento, con conseguente revoca totale del finanziamento stesso, nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale.

22. In caso di attivazione di un Contratto Specifico relativo ad Intervento PINQuA per cui siano previsti procedimenti preliminari per le autorizzazioni ambientali (quali, ad esempio, la normativa nazionale in materia di valutazioni ed autorizzazioni cd. VIA, la VAS, l'AIA, l'AUA, ecc.), ai fini del rispetto del principio DNSH, l'Appaltatore sarà altresì responsabile del corretto mantenimento di tutte le condizioni previste in sede autorizzativa, richiamando in tal senso l'adempimento alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali associate ai provvedimenti autorizzatori, nonché della raccolta e la conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Autorità Responsabile e sui Soggetti Attuatori secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021 e dalla circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9.

23. L'Appaltatore non dovrà altresì concorrere ad attività che comportino irregolarità essenziali non sanabili oppure violare leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.

ART. 10 (OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DEL DNSH)

1. Al fine di dare puntuale applicazione al principio DNSH, l'Appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi dettagliatamente descritti nel *PRINCIPIO DNSH: PREVISIONI ED OBBLIGHI* di cui al Sub-Allegato 1 alle presenti Condizioni generali.

ART. 11 (OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DELLE PARI OPPORTUNITÀ MATERIA CONTABILE, TARGET E MILESTONE)

1. L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, come di seguito esposto.

11.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia delle pari opportunità

1. *eventuale se l'Appaltatore occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50)]* A pena di applicazione delle penali di cui al successivo articolo 31 e/o di risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 50, l'Appaltatore che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), ai sensi dell'articolo 47, co. 3, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, **entro sei (6) mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico**, la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La predetta "relazione di genere" deve, altresì, essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la relazione di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o

in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC.

2. *[eventuale se l'Appaltatore occupa o occuperà un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15)]* A pena di applicazione delle penali di cui al successivo articolo 20 e/o di risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 49, l'Appaltatore che occupa o occuperà un numero di dipendenti pari o superiore a 15, ai sensi dell'articolo 47, co. 3-bis, del D.L. n. 77/2021, deve consegnare al Soggetto Attuatore, **entro sei (6) mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico**:

- la certificazione di cui all'articolo 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68, ovvero una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché
- una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima L. n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta (ovvero, una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a suo carico dalla legge 68/1999, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a suo carico). La predetta relazione deve, altresì, essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. 77/2021.

3. Il Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

4. L'Appaltatore nell'esecuzione del Contratto Specifico è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del citato D.L. 77/2021, nelle percentuali e con le modalità indicate espressamente dall'articolo 14 del Sub-Disciplinare 4.

11.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

1. L'Appaltatore, è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dai Soggetti Attuatori conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nei Contratti Specifici mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi PINQuA per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

11.c) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

1. È riconosciuta ai Soggetti Attuatori la facoltà di disciplinare nei Contratti Specifici, attraverso le Condizioni Particolari a corredo, l'obbligo in capo all'Appaltatore di comprovare il conseguimento

dei target e delle milestone associati agli Interventi PINQuA con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente.

2. È riconosciuta al Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

ART. 12 (NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE)

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto del Contratto Specifico, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nelle presenti Condizioni Generali e negli elaborati grafici del progetto esecutivo di ciascun Contratto Specifico.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d'Appalto, si applicano rispettivamente l'articolo 101, co. 3 del Codice dei Contratti, l'articolo 6 del D.M. 49/2018.
3. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 e al D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 106; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla DL, anche in seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.
4. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture il decreto del ministero delle Infrastrutture del 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2018).
5. I materiali devono corrispondere alle prescrizioni delle presenti Condizioni Generali e delle Condizioni Particolari del Contratto Specifico, essere della migliore qualità e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione da parte del DL. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri del Soggetto Attuatore in sede di collaudo. L'accettazione dei materiali da parte della DL non esenta l'Appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. Non rileva l'impiego da parte dell'Appaltatore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata.
6. Il DL può rifiutare in qualunque momento i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione

nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non siano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione Europea, alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al Contratto Specifico. In tal caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal DL, il Soggetto Attuatore può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

ART. 13 (CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI)

1. L'avvio all'esecuzione delle prestazioni avrà inizio dalla data di stipula del Contratto Specifico.
2. L'esecuzione dei lavori ha inizio in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, previa convocazione dell'Appaltatore.
3. La consegna dei lavori è disciplinata dall'articolo 5 del DM 7 marzo 2018 n. 49, nello specifico: prima della redazione del verbale di consegna, il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi in capo all'Appaltatore e ne comunica l'esito al DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. L'inizio dei lavori è comunque subordinato alla sottoscrizione del verbale di cantierabilità di cui all'articolo 31, co. 4 del Codice dei Contratti.
4. Il DL comunica con un congruo preavviso all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il DL e l'Appaltatore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il DL trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura del Soggetto Attuatore.
5. Qualora ai sensi dell'articolo 5, co. 3, del DM 7 marzo 2018, n. 49, l'Appaltatore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal DL per la consegna dei lavori, il Soggetto Attuatore ha facoltà di risolvere il Contratto Specifico e di incamerare la cauzione, oppure il DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà del Soggetto Attuatore non stipulare o risolvere il contratto e incamerare la cauzione, fermo restando il risarcimento del danno se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore. Con la firma del verbale il legale rappresentante dell'Appaltatore, o persona appositamente abilitata, indicherà il nominativo del Responsabile di Cantiere, che firmerà la corrispondenza, la contabilità e riceverà gli Ordini di Servizio.
6. Prima della redazione del verbale di consegna, il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui è tenuto l'Appaltatore e ne comunica l'esito al DL. La redazione del verbale di

consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

7. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.
8. L'Appaltatore deve trasmettere al Soggetto Attuatore, prima dell'inizio dei lavori:
 - a. la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.
 - b. la documentazione attestante l'idoneità tecnico professionale di cui all'All. XVII del D.Lgs. 81/2008 e segnatamente:
se trattasi di impresa:
 - l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
 - il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, co. 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, co. 5, del D.Lgs. 81/2008;
 - il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 - una dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 81/2008.
 - c. dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti.

Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs. 81/2008, la documentazione di cui alle lettere b) e c) può essere sostituita da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'all. XVII del D.Lgs. 81/2008 e d in merito al contratto collettivo applicato.
 - d. nomina del RSPP, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario;
 - e. nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
 - f. attestati inerenti alla formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D.Lgs. 81/2008;

- g. elenco dei lavoratori risultanti da libro unico del lavoro con l'indicazione delle qualifiche di appartenenza e relativa idoneità sanitaria prevista dal D.Lgs. 81/2008. L'elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà esser tempestivamente comunicata;
- h. copia del libro unico del lavoro dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l'effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all'elenco richiesto;
- i. copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto all'obbligo di comunicare al Centro per l'impiego competente la instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale 30/10/2007. La comunicazione deve essere assolta almeno il giorno prima della assunzione.

Detti adempimenti devono essere assolti:

- dalla singola impresa aggiudicataria;
- da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, qualora l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese;
- dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
- dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori;
- qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata al Soggetto Attuatore, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
- dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui sopra anche nel corso dei lavori, ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

L'obbligo di trasmissione si considera adempiuto anche tenendo conto dei documenti contenuti nel Piano Operativo di sicurezza.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

9. L'Appaltatore, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, la dichiarazione di esenzione del sito dalle operazioni di bonifica bellica o, in alternativa, l'attestazione di liberatoria rilasciata dalla competente autorità militare dell'avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato, ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 novembre 1947, n. 1768 e del Regolamento approvato con d.P.R. 5 dicembre 1983, n. 939. L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporta la sospensione immediata degli stessi con la tempestiva di integrazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza, e l'avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell'articolo 91, co. 2-bis, del D.Lgs. n. 81/2008
10. L'Appaltatore, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dalla DL, ove presente, la relazione archeologica definitiva della competente Soprintendenza archeologica, ai sensi dell'articolo 25 del Codice dei Contratti, con la quale è accertata l'insussistenza dell'interesse archeologico o, in alternativa, sono imposte le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto.
11. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile al Soggetto Attuatore, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal Contratto specifico. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all'articolo 5, commi 12 e 13 del D.M. 49/2018, calcolati sull'importo dei lavori del singolo Contratto Specifico. Ove l'istanza di recesso dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo (previa riserva formulata sul verbale di consegna) per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite sempre al medesimo articolo, comma 14 del D.M. 49/2018.
12. È facoltà del Soggetto Attuatore di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore nei seguenti casi:
 - quando il recesso comporti ritardi non compatibili con gli impegni assunti dall'Amministrazione in caso di contributo di altri Enti;
 - quando il recesso comporti ritardi che possano arrecare danno economico all'Amministrazione o creare pericolo per la pubblica incolumità.
13. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dal il Soggetto Attuatore per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo.
14. È facoltà del Soggetto Attuatore procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del Contratto Specifico o dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 32, co. 8, del Codice dei Contratti e di quanto previsto dall'articolo 8, co. 1, lett. a), del decreto-legge n. 76/2020 "Decreto Semplificazioni"; il DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione del

RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

15. Le disposizioni sulla consegna, anche in via d'urgenza, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.
16. Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l'Appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal DL, ivi comprese quelle per opere provvisorie. Nei casi di consegna d'urgenza, il verbale indicherà le lavorazioni che l'Appaltatore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisorie.
17. Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresì, garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio DNSH, per il quale si rimanda agli obblighi puntualmente descritti dal Sub-Allegato 1 alle presenti Condizioni Generali, nonché, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.
18. Per tutte le fasi dell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà recepire le indicazioni specifiche finalizzate al rispetto del principio del DNSH e al controllo e all'attuazione dello stesso nella fase realizzativa, prevedendo, tra le altre cose, una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio negli Stati di Avanzamento dei Lavori (di seguito "**SAL**").

ART. 14 (DURATA DEL CONTRATTO SPECIFICO)

1. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni che il Soggetti Attuatore richiederà fino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro. Le prestazioni richieste tramite OdA emessi prima della scadenza dell'Accordo Quadro dovranno essere ultimate anche se sia già decorso il termine di scadenza del predetto Accordo Quadro.
2. I Contratti Specifici conservano efficacia sino al completamento delle attività oggetto di affidamento, anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'Accordo Quadro e senza che, in questo caso, l'Appaltatore possa chiedere indennizzi, risarcimenti o compensi di qualsiasi natura.
3. Resta ferma in ogni caso la scadenza per l'esecuzione e il collaudo degli Interventi PINQuA fissata entro il termine del 31 marzo 2026.
4. Nello svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto Specifico, l'Appaltatore è tenuto a garantire, per quanto di propria competenza, il rispetto del programma temporale presentato dal Soggetti Attuatore (o, se del caso, dal Soggetti Beneficiario, se non coincidente con il Soggetti Attuatore), con riferimento alle tempistiche recate dal PNRR e dai successivi decreti attuativi, emanati ed emanandi.

ART. 15 (TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI)

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori decorre dalla data del verbale di consegna degli stessi ed è stabilito nei documenti dei singoli Contratti Specifici. In detto tempo è compreso quello necessario all'ottenimento di ogni concessione, permesso od autorizzazione necessari per l'esecuzione dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 il Contratto Specifico tiene conto delle ferie contrattuali, delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori, previsto nei singoli Contratti Specifici, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto del Soggetto Attuatore oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
4. L'Appaltatore dovrà altresì garantire il rispetto delle modalità di avanzamento dei lavori come definite nel programma esecutivo. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma allegato al Contratto Specifico. In caso di ritardo di oltre 30 giorni dell'avanzamento dei lavori rispetto al programma esecutivo, accertato da parte del DL, si avvia la procedura prevista dall'articolo 108 del Codice dei Contratti.
5. L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine dei giorni definiti dal Soggetto Attuatore, a seconda del singolo contratto specifico, e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
6. A termine dei lavori l'Appaltatore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla DL, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta. L'Appaltatore è tenuto, inoltre, a fornire tutto il materiale informativo a documentazione dell'esecuzione dell'intervento con descrizione particolareggiata dei lavori eseguiti nonché le relative certificazioni di conformità. Tale materiale potrà anche essere utilizzato a scopi divulgativi dal Soggetto Attuatore.
7. Per ogni Appalto Specifico relativo all'esecuzione dei lavori, dalla data di ultimazione degli stessi decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la redazione del certificato di collaudo provvisorio.

ART. 16 (PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI)

1. Il cronoprogramma, allegato al Contratto Specifico, dispone convenzionalmente i lavori ed il relativo importo globale da eseguire per ogni anno decorrente dalla data di consegna lavori. Il cronoprogramma deve intendersi decorrente dalla data di effettiva consegna dei lavori.
2. Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla DL, al CSE e al RUP un proprio programma esecutivo dei lavori, di cui all'articolo 43, co. 10, del d.P.R. n. 207/2010 e all'articolo 1, lettera f) del d.m. 49/2018, redatto nel rispetto del cronoprogramma e del Piano di Sicurezza e

Coordinamento, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.

3. Il programma deve riportare per ogni lavorazione, coerentemente con le previsioni del cronoprogramma allegato al contratto specifico, le previsioni di dettaglio circa lo sviluppo delle fasi e sottofasi esecutive, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro dieci giorni dal ricevimento, dandone contestuale comunicazione anche al RUP. L'approvazione fa salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
4. Il Soggetto Attuatore può chiedere all'Appaltatore di apportare modifiche al programma dei lavori e di dettaglio; in tal caso il termine per la consegna dei lavori rimane sospeso dalla data della richiesta medesima.
5. Il programma dell'Appaltatore è redatto anche ai fini del coordinamento in fase di esecuzione e deve essere preventivamente approvato sia dal DL che dal CSE, quest'ultimo ai fini di verificarne la compatibilità con le misure previste nel Piano di Sicurezza e coordinamento, come eventualmente integrato ai sensi dell'articolo 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, con particolare riferimento alle prescrizioni relative al rischio di interferenza tra fasi lavorative. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato.
6. Il programma esecutivo e di dettaglio dovrà essere aggiornato in base all'effettivo andamento dei lavori e/o modificato su richiesta del Direttore Lavori e/o del Coordinatore Sicurezza per l'Esecuzione dei lavori, in base alle esigenze del Soggetto Attuatore. Per tali variazioni l'Appaltatore non potrà vantare alcun titolo per richieste di risarcimenti. La DL si riserva la facoltà di modificare il programma dei lavori esecutivo e di dettaglio dell'Appaltatore in qualsiasi momento per proprie insindacabili necessità, senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi di sorta o avanzare richieste di qualunque genere.
7. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dal Soggetto Attuatore, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi del Soggetto Attuatore;
 - c. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dal Soggetto Attuatore, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, sui siti e sulle aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dal Soggetto Attuatore o soggetti titolari di

diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale del Soggetto Attuatore;

- d. per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e. se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, co. 1, del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i.. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
8. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dal Soggetto Attuatore per il Contratto Specifico; tale cronoprogramma può essere modificato dal il Soggetto Attuatore al verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma.
9. A fronte di ordine di servizio della DL, l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione di tutti o parte dei lavori in più turni, anche notturni, festivi o in avverse condizioni meteorologiche, prendendo tutti gli accorgimenti necessari per assicurare il buon esito dell'opera e l'esecuzione dei lavori in piena sicurezza. In ogni caso l'Appaltatore, al di fuori di quanto riconosciuto dalla legislazione e dalla normativa vigente, non ha diritto ad alcun compenso oltre il prezzo contrattuale.
10. Ai sensi dell'articolo 43, co. 4, del d.P.R. n. 207/2010, nel caso di opere e impianti di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, l'Appaltatore è obbligato, prima dell'inizio dei lavori, a redigere e consegnare alla DL, per l'approvazione, di un Piano di qualità di costruzione e di installazione, che deve prevedere, pianificare e programmare le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano deve altresì definire i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità. (se del caso) Il Piano di qualità deve tener conto delle soglie temporali intermedie e delle consegne frazionate.

ART. 17 (PROROGHE E DIFFERIMENTI)

1. Se l'Appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nei termini previsti dal Contratto Specifico, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata nei tempi stabiliti dal Soggetto Attuatore.
2. La richiesta è presentata al DL, il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere del DL.
3. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro quindici (15) giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere del DL se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP. È fatta salva la possibilità del RUP di richiedere, in merito alla concessione della proroga, la formale espressione del Soggetto Attuatore.

4. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui al comma 3 costituisce rigetto della richiesta.
5. A titolo indicativo e non esaustivo sono considerate cause non imputabili all'Appaltatore: ritardi causati o da impedimenti frapposti dal Soggetto Attuatore in relazione a proprie esigenze o conseguenti all'inadempimento, da parte del Soggetto Attuatore, delle obbligazioni per la stessa derivanti dal presente Capitolato o ritardi nell'esecuzione di altre prestazioni o opere propedeutici o strumentali ai servizi oggetto del presente contratto e formanti oggetto di altri contratti in essere tra il Appaltante e terzi.
6. Qualora nel corso dell'appalto si verificasse un evento che a giudizio dell'Appaltatore risultasse tale da impedire oggettivamente il rispetto del termine di esecuzione, l'Appaltatore può presentare al Soggetto Attuatore richiesta di proroga in forma scritta, entro sette (7) giorni dalla data del verificarsi dell'evento e fornire al Soggetto Attuatore, entro i successivi sette (7) giorni, tutti gli elementi in suo possesso a comprova dell'evento stesso. Detti adempimenti si intendono prescritti per l'Appaltatore che non vi ottemperi, a pena di decadenza del diritto di avanzare successivamente, in qualsiasi sede, pretese relative alla proroga del termine di esecuzione.
7. La richiesta di proroga deve essere presentata al RUP o al DL che può richiedere, in merito alla concessione della proroga, la formale espressione della Stazione Appaltante.

ART. 18 (SOSPENSIONE DEI LAVORI)

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto Specifico, il DL può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta, la consistenza della forza lavoro e mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106, co. 1, lett. b) e c), co. 2 e diverse da quelle di cui al comma 4 del Codice dei Contratti.

Le sospensioni disposte dal Direttore lavori ai sensi del comma 1, per la parte rientrante nei giorni di andamento sfavorevole nelle presenti Condizioni Generali non comportano lo slittamento del termine finale dei lavori.

2. Il verbale di sospensione, controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o

dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dal Soggetto Attuatore. Se l'Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, co. 4, e 108, co. 3, del Codice dei Contratti, in quanto compatibili, nonché dell'articolo 190 del Regolamento.

3. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o nel caso in cui le motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.
4. Se il verbale di sospensione viene trasmesso al RUP dopo il quinto giorno dalla sua redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione, il verbale avrà efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione.
5. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il DL lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il DL procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'Appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'Appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'Appaltatore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al DL perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
6. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.
7. L'Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori. L'eventuale sospensione delle suddette attività per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento contrattuale e può comportare la risoluzione del Contratto specifico ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando che saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. La richiesta di sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore può essere legittimamente avanzata dal Soggetto Attuatore qualora, durante l'esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione utilmente a regola d'arte.
8. Ai sensi dell'articolo 107, co. 2, del Codice dei Contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Soggetto Attuatore può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli

nella documentazione contabile. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.

9. Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore Lavori su richiesta del CSE, per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per l'ultimazione degli stessi lavori. La ripresa dei lavori o delle lavorazioni a seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente comma sarà disposta con verbale della DL redatto dalla stessa, su disposizioni del CSE, previa verifica degli avvenuti adeguamenti.
10. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui alle presenti Condizioni Generali.
11. Le sospensioni disposte non comportano per l'Appaltatore la cessazione e l'interruzione della custodia dell'opera, per cui esso è tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere ed evitare il danno a terzi.
12. Durante il periodo di sospensione i macchinari e le attrezzature debbono essere allontanati dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore. Qualora, per circostanze particolari, l'Appaltatore volesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature di cui sopra, dovrà farne richiesta scritta al RUP, con indicazione specifica dei macchinari e delle attrezzature, per ottenere il relativo benessere scritto; in ogni caso quanto sopra non potrà dar titolo a richiesta di indennizzo alcuno.
13. In caso di sospensione dei lavori, l'Appaltatore deve riprendere effettivamente i lavori entro n. 2 (due) giorni decorrenti dall'ordine di ripresa dei lavori stesso, formalizzato con specifico verbale emesso dalla DL.
14. Ad eccezione del risarcimento dovuto all'Appaltatore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai co. 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del Codice dei Contratti, come quantificato sulla base dei criteri stabiliti nel contratto, nessun altro indennizzo spetta all'Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
15. Per i contratti specifici di importo pari o superiore alle soglie della Direttiva 2014/24/UE, in deroga all'articolo 107 del Codice dei Contratti, per effetto dell'articolo 5 del decreto-legge 16 Luglio 2020 n. 76 convertito dalla Legge n. 120 del 11/09/2020, fino al 30 giugno 2023, la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:
 - a. cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
 - b. gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;

- c. gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;
- d. gravi ragioni di pubblico interesse.

La sospensione è in ogni caso disposta dal RUP.

Nelle ipotesi previste dalle lettere b. e d. , su determinazione del collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 6 del decreto-legge 16 Luglio 2020 n. 76 convertito dalla Legge n. 120 del 11/09/2020, il Soggetto Attuatore, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso collegio della sospensione dei lavori, autorizza nei successivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione adottati, salvo i casi di assoluta e motivata incompatibilità tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori.

Nelle ipotesi previste dalla lettera c. , il collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 6 del decreto-legge 16 Luglio 2020 n. 76 convertito dalla Legge n. 120 del 11/09/2020, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe determinarla, adotta una determinazione con cui accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità, tra quelle di cui al comma 4, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. Il Soggetto Attuatore provvede nei successivi cinque giorni.

16. Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa procedere con il soggetto designato, né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, il Soggetto Attuatore, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, co. 3 e 4, del Codice dei Contratti, la risoluzione del contratto, che opera di diritto e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità:

- procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;
- chiede all'Autorità Responsabile di verificare la possibilità di riassegnare l'intervento, al fine di stipulare un nuovo contratto specifico per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile;
- indice una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera.

Tali alternative si applicano:

- nelle ipotesi previste dalla precedente lettera a.;

- in caso di ritardo dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte al comma 1, nella sua compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera, da calcolarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 76/2020.

17. Le parti non possono invocare l'inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell'opera.

ART. 19 (ALTRE SOSPENSIONI DEI LAVORI ORDINATE DAL RUP)

1. Ai sensi dell'articolo 107, co. 2, del Codice dei Contratti, il RUP può ordinare la sospensione dell'esecuzione per cause di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. L'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e al DL, ed ha efficacia dalla data di emissione. Qualora si verificano sospensioni totali o parziali dei lavori, disposte per cause diverse da quelle di cui sopra, l'Appaltatore potrà essere risarcito sulla base dei criteri riportati all'articolo 10, co. 2, del D.M. 49/2018.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e al DL.

ART. 20 (PENALI PER RITARDO E PREMI DI ACCELERAZIONE)

1. Come previsto dall'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferite ad ogni Contratto Specifico, lo stesso, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al relativo cronoprogramma può prevedere l'applicazione di una penale giornaliera, che sarà ivi determinata dal Soggetto Attuatore, a partire tra lo 0,6‰ (zero virgola sei per mille) e l'1 ‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al precedente comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal DL per la consegna degli stessi ai sensi delle presenti Condizioni Generali;
 - b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti ai sensi del presente Condizioni Generali;
 - c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione di cui alle presenti Condizioni Generali, rispetto alla data fissata dal DL o dal RUP;
 - d) nella ripresa dei lavori nei due (2) giorni successivi, seguente un verbale di sospensione ai sensi delle presenti Condizioni Generali;

- e) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui alle presenti Condizioni Generali.
 4. La penale di cui al comma 2, lettere b), c) e d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera e) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
 5. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 che precedono e negli altri casi previsti dalle Condizioni Generali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale; qualora i ritardi o le violazioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale il DL riferisce tempestivamente al RUP in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determini l'applicazione di una penale di importo superiore a quello previsto dal comma 1, il RUP promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 108, co. 3, del Codice dei Contratti.
 6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal il Soggetto Attuatore a causa dei ritardi.
 7. È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore contraente, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse del Soggetto Attuatore. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il Soggetto Attuatore su proposta del RUP e/o del DL, sentito l'organo di collaudo ove costituito.
 8. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale.
 9. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
 10. Il Soggetto Attuatore potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore contraente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Appaltatore contraente medesimo.
 11. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Soggetto Attuatore di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.
 12. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Soggetto Attuatore a causa di ritardi per fatto dell'Appaltatore, per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo.

13. Quanto sopra vale anche nelle ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell'Appaltatore agli obblighi in materia di DNSH di cui al precedente articolo 10, e nelle ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell'Appaltatore agli obblighi in materia di pari opportunità di cui al precedente articolo 11, nonché nelle ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento agli obblighi di cui al precedente articolo 11.

14. Ai sensi dell'articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, qualora l'ultimazione delle prestazioni avvenga in anticipo rispetto al termine indicato nel Contratto Specifico, a seguito dell'approvazione da parte del Soggetto Attuatore del certificato di verifica di conformità, potrà essere riconosciuto all'Appaltatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti al precedente comma 1 per il calcolo della penale, mediante impiego delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni assunte.

ART. 21 (INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE)

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo cronoprogramma o della loro ritardata ultimazione:
 - a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b. l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dalle presenti Condizioni Generali;
 - f. le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h. ogni altro fatto o circostanza attribuibile all'Appaltatore;
 - i. le sospensioni disposte dal Soggetto Attuatore, dal DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

- j. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i., fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con il Soggetto Attuatore, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto al Soggetto Attuatore medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né l'eventuale risoluzione del Contratto Specifico.

ART. 22 (LAVORI A CORPO)

1. La valutazione di lavori a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dalle presenti Condizioni Generali come integrate da quelle Particolari, e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. Gli oneri per la sicurezza sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
5. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate, per l'accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, e tali documenti non siano stati consegnati al DL. Tuttavia, il DL, in

riferimento al precedente capoverso, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio.

6. In ogni caso, l'importo delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione delle opere è comprensivo, oltre che di tutti gli oneri previsti dal presente capitolato speciale d'appalto e negli altri documenti costituenti il contratto, delle seguenti prestazioni:
 - a. Per i materiali. Ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti all'impiego, a piè d'opera o in qualsiasi punto del lavoro;
 - b. Per gli operai ed i mezzi d'opera. Ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali;
 - c. Per i noli. Ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a piè d'opera, pronti all'uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell'Appaltatore al luogo di impiego;
 - d. Per i lavori. Tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specifiche contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto; le spese generali; le spese per eventuale occupazione di suolo pubblico o privato, ecc.
7. Devono inoltre intendersi sempre compresi tutti gli oneri per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico e la conseguente adozione di tutte le misure di sicurezza prescritte, la segnaletica, le opere di protezione ed in genere tutte le spese per opere provvisorie, nessuna esclusa; carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare i lavori compiuti a perfetta regola d'arte.

ART. 23 (EVENTUALI LAVORI A MISURA)

1. Se in corso d'opera devono essere introdotte variazioni ai lavori e per tali variazioni ricorrono le condizioni di cui all'articolo 43, co. 9, del Regolamento, per cui risulta eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non è possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate "a misura". Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.
4. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e previsti negli atti della perizia di variante.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari, ribassati della percentuale di sconto offerta dall'Appaltatore in sede di gara.
6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
7. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate, per l'accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori previsti all'articolo 55, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio. La predetta riserva riguarda tutte le opere impiantistiche.

ART. 24 (CONTABILITÀ DEI LAVORI E VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA)

1. Non sono valutati i manufatti e i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla DL.

ART. 25 (ANTICIPAZIONE DEL PREZZO)

1. Ai sensi dell'articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti sarà corrisposta all'Appaltatore, a titolo di anticipazione, una quota dell'importo contrattuale nei limiti previsti dalla legge, ai sensi dell'articolo 207, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Detta anticipazione sarà corrisposta dopo la sottoscrizione del Contratto Specifico medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo avvio dell'esecuzione accertato dal RUP, e a condizione della regolare presentazione delle garanzie di cui ai successivi commi 3 e 4. Nel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è corrisposta nel primo mese dell'anno successivo, sempre che sia stato accertato l'effettivo avvio dell'esecuzione. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 del codice civile.
2. L'anticipazione è compensata nel corso dell'anno contabile nel quale è stata erogata, mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno. L'importo della trattenuta è determinato proporzionalmente suddividendo l'importo dell'anticipazione per le mensilità intercorrenti tra l'erogazione e la conclusione del primo anno contabile o la data prevista

per l'ultimazione delle prestazioni, se anteriore; in ogni caso alla conclusione del primo anno contabile o all'ultimazione delle prestazioni, se anteriore, l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

3. Ai sensi dell'articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:
 - importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione;
 - l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dell'esecuzione, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni pagamento, fino all'integrale compensazione.
4. La garanzia è prestata mediante presentazione di atto di cauzione o di fideiussione, o nelle forme dell'articolo 93, co. 2, del Codice dei Contratti, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
5. La garanzia deve essere conforme alla relativa scheda di cui all'"Allegato B – Schede Tecniche" del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante *"Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"* in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo di cui all'"Allegato A – Schemi Tipo" allegato al predetto decreto.
6. L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione non procede secondo gli obblighi pattuiti e/o i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano al Soggetto Attuatore anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
7. Il Soggetto Attuatore procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 3 in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di decadenza dell'anticipazione di cui al comma 6, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

ART. 26 (PAGAMENTI IN ACCONTO)

1. Nel rispetto dell'articolo 113 bis del Codice dei Contratti, le rate di acconto sull'importo dei lavori sono dovute al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a. sia trascorso un termine non inferiore a 2 mesi dall'inizio dei lavori o dalla liquidazione della

precedente rata di acconto;

- b. l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi del presente Capitolato e come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento dei lavori di cui all'articolo 14 co. 1 lettera c) e d) del DM 7 marzo 2018 n. 49, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa dei costi per l'attuazione del PSC, nonché al netto della ritenuta e dell'importo delle rate di acconto precedenti, detratte le ritenute di legge e fatta salva l'applicazione delle eventuali penali, abbia raggiunto un valore non inferiore al 15% (quindici per cento) dell'importo netto del singolo Contratto Specifico.
2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato:
 - a) al netto del ribasso d'asta contrattuale;
 - b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza per l'attuazione del PSC/POS;
 - c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) sull'importo netto progressivo dei lavori;
 - d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti;
 - e) al netto del recupero dell'anticipazione.
 3. L'Appaltatore sarà tenuto, in occasione di ciascuno Stato di avanzamento lavori, a fornire al DL tutti gli elementi utili a determinare le quote dei lavori del SAL eseguiti dai subappaltatori nell'ambito dei relativi contratti, le quali dovranno essere evidenziate in un apposito allegato che il DL dovrà consegnare unitamente al SAL al Soggetto Attuatore. Tale documento dovrà fare riferimento alle voci contabili del subcontratto autorizzato e la quota parte di oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta che l'Appaltatore è tenuto a corrispondere al subappaltatore.
 4. Ai sensi dell'articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Soggetto Attuatore del certificato di collaudo, previo rilascio del DURC.
 5. Entro 15 giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
 - a) il DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 14, co. 1, lett. d) del Decreto ministeriale 7 marzo 2018 n. 49;
 - b) il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore, emette il conseguente certificato di pagamento che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione, ed ai sensi dell'articolo 14, co. 1, lett. d) del Decreto ministeriale 7 marzo 2018 n. 49 invia il certificato di pagamento al Soggetto Attuatore per l'emissione del mandato di pagamento; sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi delle presenti Condizioni Generali.

6. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il RUP provvede a darne comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa Edile, ove richiesto, e a richiedere il DURC.
7. Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore provvede al pagamento, a favore dell'Appaltatore, del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore, previa presentazione di regolari fatture fiscali, ai sensi delle presenti Condizioni Generali, corredate dagli estremi del Contratto specifico (numero e data) e dello Stato di Avanzamento Lavori cui si riferiscono.
8. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1, solo ed esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) Sospensione dei lavori al fine della redazione ed approvazione di una perizia di variante o di variante in aumento, di durata superiore a 30 giorni;
 - b) Sospensione dei lavori, a causa dell'abbassamento delle temperature nella stagione tardo autunnale e invernale, di durata superiore a 30 giorni che determina l'impossibilità di eseguire gli stessi a regola d'arte;
 - c) Sospensione dei lavori per un periodo a 30 giorni per altre cause non dipendenti dall'Appaltatore;
9. La corresponsione degli acconti è altresì sospesa nei seguenti casi, previo riscontro documentale degli inadempimenti rilevati e contestazione scritta degli stessi:
 - per mancata attivazione della polizza assicurativa (RC) all'insorgenza di danni arrecati alle opere preesistenti e/o a terzi;
 - per mancato adeguamento o insufficienza delle garanzie e coperture assicurative conseguenti a variante o dalla concessione di proroghe;
 - per mancata eliminazione delle conseguenze dannose o mancata effettuazione delle misure provvisoriale eventualmente disposte dal DL;
 - per mancato rispetto del sollecito del RUP all'effettuazione dell'aggiornamento del Programma dei lavori secondo l'andamento effettivo dei lavori in adempimento alle presenti Condizioni Generali.
10. Le modalità di pagamento dei singoli Contratti Specifici avverranno in maniera progressiva in funzione della complessità del lavoro affidato e delle effettive prestazioni eseguite.
11. L'Appaltatore potrà essere chiamato a raccogliere le informazioni necessarie per la rendicontazione di ogni singola *milestone* e *target* e al rispetto delle condizioni collegate al principio del DNSH e a definire la documentazione necessaria per eventuali controlli.

12. L'Appaltatore sarà tenuto inoltre a fornire tutto quanto ritenuto necessario dal Soggetto Attuatore, per garantire la corretta attuazione dell'Intervento PINQuA, anche con riferimento alle responsabilità dell'Appaltatore in merito al monitoraggio ed alla rendicontazione delle attività, in accordo con tutte le disposizioni emanate ed emanande relative alla gestione dei fondi del PNRR, nell'ambito del PINQuA.

ART. 27 (PAGAMENTI A SALDO)

1. Il conto finale dei lavori è redatto ai sensi dell'articolo 14 co. 1 lettera e) e co. 5 del DM 7 marzo 2018 n. 49 dal DL entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di regolare esecuzione e alle condizioni di cui al successivo comma 5.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP, entro i successivi 60 (sessanta) giorni redige una propria Relazione Finale riservata, con la quale esprime il proprio parere motivato sulla fondatezza delle eventuali domande dell'Appaltatore.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui alle presenti Condizioni Generali, nulla ostando, è pagata a 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale ai sensi dell'articolo 185 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.
5. Fermo restando quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali, il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, co. 6, del Codice dei Contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
 - a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi;
 - b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo;
 - c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di cauzione o di fideiussione, o nelle forme dell'articolo 93, co. 2, del Codice dei Contratti, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono

sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve essere conforme alla relativa scheda di cui all'“allegato B – Schede Tecniche” del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante *“Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”* in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo di cui all'“allegato A – Schemi Tipo” allegato al predetto Decreto.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati all'accertamento, da parte del Soggetto Attuatore prima che il certificato di collaudo o di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. Nell'arco di tale periodo l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
7. L'Appaltatore e il DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

ART. 28 (FORMALITA' E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI)

1. Ai sensi dell'articolo 1, co. 3 del D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127, come modificato dall'articolo 1, co. 909 della L. 27 dicembre 2017 n. 205, i pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate, al Codice Univoco Ufficio IPA riferito al Soggetto Attuatore.
2. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione al Soggetto Attuatore della pertinente fattura fiscale in formato elettronico, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento.
3. Il Soggetto Attuatore comunicherà all'Appaltatore se è tenuta o meno all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. split payment) previsto dall'articolo 1, co. 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Le fatture dovranno essere intestate al Soggetto Attuatore, e riportare, almeno, i seguenti dati: indirizzo sede legale del Soggetto Attuatore, CAP, CF/P.IVA del Soggetto Attuatore e dovranno essere corredate dagli estremi del Contratto Specifico (numero e data), dovranno riportare, oltre alla modalità di pagamento, il CIG del Lotto Geografico e il CIG del Contratto Specifico, entrambi indicati nell'OdA, oltre al CUP dell'Intervento PINQuA a cui si riferiscono le prestazioni.
5. Nella fattura l'Appaltatore, ai fini della contabilità economico patrimoniale, dovrà specificare la competenza temporale, nonché tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e/o totali che hanno condotto all'importo fatturato.
6. Nel caso di raggruppamenti temporanei, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote risultanti dal mandato conferito o dall'atto costitutivo ovvero indicate in sede di stipulazione del contratto specifico. La mancata corrispondenza tra gli importi fatturati e le quote di

partecipazione note al Soggetto Attuatore sospende il pagamento, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

7. In ottemperanza alla circolare dell'Agenzia delle Entrate principio di diritto n. 17 del 17 Dicembre 2018, in caso di affidamento delle opere ad una RTI, si specifica che la fatturazione da parte dei componenti del RTI e i connessi pagamenti del Soggetto Attuatore debbano avvenire pro quota di partecipazione e di lavori eseguiti al suddetto raggruppamento temporaneo, poiché ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali, ai sensi anche dell'articolo 48 co. 16 del Codice dei Contratti.
8. Non si potrà procedere a nessun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura elettronica secondo le specifiche di cui sopra. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte del Soggetto Attuatore.
9. Ogni pagamento è subordinato:
 - a) alla verifica della regolarità del documento fiscale (fattura) emesso dall'Appaltatore;
 - b) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e di eventuali subappaltatori;
 - c) agli adempimenti di cui alle presenti Condizioni Generali d'Oneri in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
 - d) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - e) all'accertamento, da parte del Soggetto Attuatore, ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, di eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
10. Ai sensi dell'articolo 30, co. 6 del Codice dei Contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di cottimi, di cui all'articolo 105, co. 18, ultimo periodo del Codice dei Contratti, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, il Soggetto Attuatore provvede al pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di cottimi.

ART. 29 (RITARDI NEI PAGAMENTI)

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Soggetto Attuatore per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60

giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'Appaltatore; trascorso tale termine senza che il Soggetto Attuatore abbia provveduto al pagamento, sulle somme dovute decorrono gli interessi di mora.
3. Per il calcolo degli interessi moratori si prende a riferimento il Tasso B.C.E. di cui all'articolo 5, co. 2, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
4. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione.
5. In nessun caso sono dovuti interessi moratori allorché il pagamento sia stato sospeso per effetto di quanto dalle presenti Condizioni Generali.
6. È facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto non liquidato raggiunga il 15% dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se il Soggetto Attuatore non provveda tempestivamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'Appaltatore, previa costituzione in mora del Soggetto Attuatore, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
7. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito per causa imputabile al Soggetto Attuatore, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
8. La disciplina del presente articolo si applica ai pagamenti in acconto che a saldo.

ART. 30 (DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI - REVISIONE DEI PREZZI - NUOVI PREZZI)

1. I prezzi in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati e le somministrazioni, sono quelli risultanti dal ribasso unico complessivo offerto in gara.

Essi compensano:

- a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccezione, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- d) circa i lavori a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni

specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi delle presenti Condizioni Generali.

2. L'Appaltatore deve eseguire tutte le opere, nell'arco dell'intera durata contrattuale prevista dagli elaborati progettuali allegati ai Contratti Specifici, le quali saranno contabilizzate, qualora necessarie, in base ai prezzi ridotti della percentuale del ribasso d'asta e nell'ordine sotto riportato:

- i. Prezzario dei lavori pubblici delle Regioni/Province Autonome del Lotto Geografico per il quale si partecipa;
- ii. Prezzario dei lavori pubblici delle Regioni limitrofe confinanti a quella del Lotto Geografico per il quale si partecipa (l'ordine di priorità sarà dato dall'ordine alfabetico delle Regioni limitrofe confinanti);
- iii. prezzario DEI in vigore al momento dell'evento;
- iv. analisi prezzi derivanti da offerte tecniche.

I listini richiamati sono indicati in ordine decrescente di utilizzo, ciò significa che dovendo realizzare un intervento, il costo del materiale/prestazione dovrà essere identificato prima sul listino I e solo se in questo non è presente, sul listino II, e così via per quelli successivi, fino al IV.

Qualora una medesima voce sia presente su più listini, fa fede l'importo previsto sul listino con numerazione inferiore.

Qualora sia necessario realizzare una particolare opera non valorizzabile sulla base dei prezzi sopra indicati, i prezzi verranno valutati come segue:

- a) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il DL e l'Appaltatore, ed approvati dal Soggetto Attuatore.

Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore.

I prezzi medesimi si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.

3. Qualora si rendessero necessarie delle variazioni delle lavorazioni non previste nei computi, purché queste siano ammissibili ai sensi di quanto sopra riportato in relazione alle possibili modifiche, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:
 - a. desumendoli prioritariamente dal prezzario di riferimento o in alternativa dal prezzario predisposto dalle regioni territorialmente competenti, ove esistenti;
 - b. ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il DL e l'Appaltatore, e approvati dal RUP.
4. Ad i nuovi prezzi così stabiliti, verrà applicata la deduzione del ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore, così come emergente dal rapporto tra l'importo lordo a base d'asta ed il prezzo netto offerto, sull'importo dei lavori soggetti a ribasso.
5. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori saranno approvati dal Soggetto Attuatore, su proposta del RUP.
6. Se l'Appaltatore non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, il Soggetto Attuatore potrà ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.
7. Per la valutazione delle variazioni trova applicazione la disciplina l'articolo 8 co. 5 del DM 7 marzo 2018 n. 49.
8. Fermo restando quanto precede, i singoli Contratti Specifici conterranno specifiche clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, e dell'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25.

In particolare, tali clausole terranno in considerazione voci di costo quali vettori energetici e carburanti e disciplineranno il caso in cui, per effetto di circostanze eccezionali, tali voci subiscano, nel corso di ciascun anno solare di esecuzione dei lavori, una variazione percentuale media, in aumento o in diminuzione, superiore ad una soglia percentuale congrua rispetto al dato più recentemente rilevato tra i due seguenti dati:

- differenza percentuale tra tasso d'inflazione reale e tasso d'inflazione programmato rilevato annualmente come specificato con decreto ministeriale annuale emanato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili; e
- tasso d'inflazione recepito nelle voci di prezzario utilizzato dal progettista per il progetto posto a base dei lavori da eseguire,

al netto del ribasso d'asta praticato in sede d'offerta, per il successivo anno contrattuale si

procederà alla conseguente rideterminazione del prezzo medesimo, in aumento o in diminuzione.

ART. 31 (ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI)

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

ART. 32 (CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI)

1. Ai sensi dell'articolo 105 del Codice dei Contratti è vietata la cessione del contratto di Accordo Quadro e dei singoli Contratti Specifici sotto qualsiasi forma, l'affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché della prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti; ogni atto contrario è nullo di diritto. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore contraente degli obblighi di cui al presente comma, il Soggetto Attuatore, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto Specifico. Rimane salvo quanto previsto dall'articolo 106, co. 1, lettera d), n.2, del Codice dei Contratti.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, co. 13, del Codice dei Contratti e delle disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991 n. 52 a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata sia notificato al Soggetto Attuatore. La cessione è efficace e opponibile al Soggetto Attuatore qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa. Il Soggetto Attuatore non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare. Il contratto di cessione, ancorché effettuato cumulativamente per più rapporti contrattuali, indica chiaramente gli estremi del contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e reca in ogni caso la clausola secondo cui il Soggetto Attuatore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione al Soggetto Attuatore.
3. Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. Il Soggetto Attuatore potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto.
5. In ogni caso, la cessione dei crediti dovrà avvenire secondo le modalità e le disposizioni normative suindicate.
6. Fermo quanto sopra in ordine all'ammissione e accettazione della cessione dei crediti, si precisa che l'efficacia della cessione medesima, effettuata nei confronti di soggetti diversi da banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, è subordinata sospensivamente alla

preventiva acquisizione, da parte del Soggetto Attuatore, delle informazioni antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 a carico del cessionario.

Quanto immediatamente precede vale, altresì, per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto (i.e. subcontratti e subcontraenti), che stipuleranno una cessione dei crediti; pertanto, l'Appaltatore sarà tenuto a raccogliere tutta la documentazione prevista relativa al soggetto subcontraente per la conseguente acquisizione delle informazioni antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011.

ART. 33 (GARANZIA DEFINITIVA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO SPECIFICO)

1. L'Appaltatore dovrà produrre una garanzia definitiva relativa ad ogni Contratto Specifico eventualmente attivato, contestualmente alla stipula dello stesso, per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'esecuzione del Contratto specifico medesimo. La garanzia definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del Contratto Specifico, applicando il ribasso percentuale offerto in sede di gara, con validità fino all'emissione del certificato di verifica di conformità dei servizi relativi al Contratto Specifico. La garanzia dovrà, inoltre, essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore del "Soggetto Attuatore", valida fino al certificato di collaudo, come indicato all'articolo 11 del Disciplinare unico di gara e all'articolo 7.2 del Sub Disciplinare 3, cui si rinvia.
2. Ai sensi dell'articolo 103, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
3. La garanzia dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all'"Allegato A – Schemi Tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante *"Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*, assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa scheda tecnica di cui all'"Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto ministeriale.
4. La garanzia definitiva potrà esser utilizzata per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del Soggetto Attuatore senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. Costituisce inadempimento contrattuale rilevante, anche ai fini dello svincolo progressivo e sul saldo di cui al successivo comma 7, la mancanza della regolarità retributiva e contributiva dell'Appaltatore e dei suoi subappaltatori desumibili dal DURC e/o da analoghe attestazioni rilasciate dagli istituti previdenziali.

5. Qualora la garanzia sia prestata con fideiussione con contratto formato e sottoscritto con modalità telematica, essa è sottoscritta digitalmente sia dal fideiussore che dall'Appaltatore.
6. Qualora il fideiussore rilasci copia del contratto con le modalità stabilite dall'articolo 23, co. 2-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), sarà cura dell'Appaltatore fornire, via PEC, il contratto munito di entrambe le firme digitali.
7. Lo svincolo della fideiussione avviene nella misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Soggetto Attuatore, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
8. La garanzia per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente solo dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, o comunque non prima di dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato e fermo restando, altresì, che tale termine resta sospeso in presenza di una causa impeditiva dello svincolo imputabile all'Appaltatore. Lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
9. Il Soggetto Attuatore ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Il Soggetto Attuatore può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto Aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
10. Il Soggetto Attuatore richiede all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sugli acconti da corrispondere all'Appaltatore. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di diminuzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
11. Ai sensi dell'articolo 103 co. 10 del Codice dei Contratti, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra

le imprese.

12. La mancata costituzione della garanzia di cui all'articolo 103, co. 1, del Codice dei Contratti determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione definitiva presentata al momento della stipula dell'Accordo Quadro.

ART. 34 (OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE)

1. Ai sensi dell'articolo 103, co. 7, del Codice dei Contratti l'Appaltatore dovrà produrre, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto Specifico, una polizza assicurativa che copra i danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, come indicato all'articolo 7 del Sub Disciplinare 1, cui si rinvia.
2. La polizza assicurativa dovrà essere prestata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
3. Tale polizza dovrà essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e presentata al Soggetto Attuatore almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte del Soggetto Attuatore secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.
4. Tale polizza dovrà prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del Contratto Specifico, così distinta:
 - partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso;
 - partita 2) per le opere preesistenti: importo del contratto stesso;
 - partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 15% dell'importo contrattuale;

La suddetta polizza dovrà coprire anche la responsabilità civile per i danni eventualmente causati a terzi nell'esecuzione dell'appalto, per un massimale pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000,00 euro.

5. La polizza dovrà espressamente prevedere che tra i terzi assicurati devono essere ricompresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino o presenzino al servizio, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Appaltatore, tra i quali rientrano, in via meramente esemplificativa e non esaustiva:
 - il DL, il RUP, gli amministratori, tutti i dirigenti, il personale dipendente, i preposti, il personale e i consulenti del Soggetto Attuatore e chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con i suddetti organi;
 - tutto il personale dipendente dall'Appaltatore, per le lesioni corporali da questo subite in occasione di servizio;
 - i titolari ed i dipendenti di eventuali subappaltatori, di tutte le Ditte e/o Imprese che partecipino, anche occasionalmente, all'esecuzione, nonché delle Ditte fornitrici;
 - il pubblico e chiunque intrattenga rapporti con il Soggetto Attuatore.
5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia:
 - a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione, tali franchigie o scoperti non sono opponibili al Soggetto Attuatore;
 - b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile, tali franchigie o scoperti non sono opponibili al Soggetto Attuatore.
6. La polizza dell'Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
7. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, co. 5, del Codice dei Contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
8. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, le garanzie di cui al comma 4, limitatamente alle opere oggetto del contratto, per l'intero importo, sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, a tale scopo:
 - a. l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa;
 - b. l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell'Appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto;
 - c. restano ferme le altre condizioni di cui al comma 2.
9. La polizza si estende oltre che all'ipotesi di colpa grave dell'Appaltatore anche al caso di colpa lieve dell'Appaltatore stesso, e deve portare la dichiarazione di vincolo a favore del Soggetto Attuatore. L'Appaltatore è tenuto allo scrupoloso rispetto di tutte le condizioni espresse dalla polizza ed a provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti dalle medesime richiesti per conseguire

l'operatività in ogni circostanza.

10. In caso di sinistro l'Appaltatore dei lavori ha l'obbligo di provvedere al reintegro delle somme assicurate.
11. In caso di proroga o di aggiornamento della somma assicurata l'Appaltatore dei lavori dovrà trasmettere al Soggetto Attuatore l'aggiornamento corrispondente della polizza.
12. Nel caso in cui le prestazioni abbiano durata superiore ad un anno, dovrà consegnare ogni anno al Soggetto Attuatore copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità della polizza.
13. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il DL compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose.
14. In ogni caso, restano a carico dell'Appaltatore:
 - a) tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
 - b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
15. L'Appaltatore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
16. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al DL entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.
17. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'Appaltatore, spetta al DL redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:
 - a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
 - c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'Appaltatore;
 - d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del DL;
 - e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
18. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

ART. 35 (VARIAZIONE DEI LAVORI)

1. Nessuna variazione può essere introdotta dall'esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione del Soggetto Attuatore ed in nessun caso potrà vantare compensi, rimborsi o indennizzi

per quanto eseguito in violazione di tale divieto. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell'esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dal Soggetto Attuatore ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dal Soggetto Attuatore stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi, inoltre ai sensi dell'articolo 8, co. 3, del DM 7 marzo 2018 n. 49, sarà cura del DL fornire le indicazioni per la rimessa in pristino.

2. Il Soggetto Attuatore si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del Contratto specifico varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruaggio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 43, co. 8, del d.P.R. n. 207 del 2010. Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all'Appaltatore sarà accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all'esecuzione delle prestazioni oggetto di variante.
3. Le previsioni inerenti ai *target* e ai *milestone* non possono essere oggetto di modifica.
4. Non sono riconosciute prestazioni extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del DL, previa approvazione da parte del Soggetto Attuatore ove questa sia prescritta dalla legge o dal Regolamento.
5. Qualunque reclamo o riserva deve essere presentato dall'Appaltatore per iscritto alla DL prima dell'esecuzione della variante o modifica oggetto della contestazione. In assenza di accordo preventivo prima dell'avvio delle prestazioni oggetto di modifica o variante, non sono prese, per qualsiasi natura o ragione, in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
6. All'Appaltatore, non spetta altresì alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di una fase di collaudo ovvero a carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti e del piano di sicurezza.
7. Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lettera e), del Codice dei Contratti e disposti dal RUP per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 15% dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell'articolo 106, co. 4 del Codice dei Contratti.
8. Ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. b), del Codice dei Contratti, il Contratto specifico potrà altresì essere modificato per lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, qualora il ricorso ad un diverso Appaltatore risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, ovvero qualora ciò comporti per il Soggetto Attuatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi. Dette varianti possono essere adottate purché l'eventuale aumento di prezzo non

ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.

9. Ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. c), del Codice dei Contratti, sono ammesse, nell'esclusivo interesse del Soggetto Attuatore, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - a. sono determinate da circostanze imprevedute e imprevedibili, ivi compresa l'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l'ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 - b. non è alterata la natura generale del contratto;
 - c. non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento);
 - d. non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'Appaltatore e non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto.
10. La variante è accompagnata da un atto di sottomissione che l'Appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti, nonché l'adeguamento dei piani operativi. In caso di proposta di varianti in corso d'opera, il RUP può chiedere apposita relazione al Direttore Lavori in corso d'opera.
11. Come previsto dall'articolo 106, co. 12, del Codice dei Contratti, ove applicabile al ricorrere delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, il Soggetto Attuatore potrà sempre ordinare l'esecuzione in misura inferiore o superiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto stesso, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario, senza che l'Appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto o che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
12. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione, degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute nonché dell'ammontare per importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'Appaltatore per transazioni e/o accordi bonari. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini dell'individuazione del quinto d'obbligo di cui al comma precedente. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Se la variante supera tale limite il RUP né da comunicazione all'Appaltatore che, nel termine di 10 giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei 45 giorni successivi dal ricevimento della dichiarazione il Soggetto Attuatore deve comunicare all'Appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'Appaltatore non dia nessuna risposta al RUP si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi patti e condizioni del

contratto originario. Se il Soggetto Attuatore non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'Appaltatore.

13. Ai sensi dell'articolo 22, co. 4, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, nel caso in cui il Soggetto Attuatore disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'Appaltatore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'Appaltatore a titolo di indennizzo.
14. Il RUP ovvero, previa autorizzazione di quest'ultimo, il DL, può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale.
15. Durante il corso dei lavori l'Appaltatore può proporre nei limiti di cui al comma 6, in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, il DL entro dieci giorni dalla proposta, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori. Tali variazioni devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l'approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara.
16. Se le varianti comportano la sospensione dei lavori in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria sia ordinaria che amministrativa, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, si applicano le disposizioni in materia di sospensione dei lavori.
17. Il DL può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP
18. L'Appaltatore è obbligato a comunicare al RUP ogni eventuale modificazione soggettiva del contratto con altro operatore in corso di esecuzione ai sensi dell'articolo 106, co. 2, lettera d), del Codice dei Contratti, quali successioni per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenze. Sono comprese nelle ristrutturazioni societarie anche le cessioni e gli affitti d'azienda o di ramo d'azienda ed altre eventuali ulteriori e diverse vicende societarie legittime alla luce dell'ordinamento giuridico.
19. Per la verifica della sussistenza dei suddetti presupposti è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare preventivamente al RUP le suddette modifiche, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione dell'operatore economico succeduto. In mancanza di tale comunicazione le modifiche non producono effetto nei confronti del Soggetto Attuatore. A seguito della comunicazione ricevuta dall'Appaltatore, la Soggetto Attuatore procede entro i 10 giorni successivi alle verifiche in merito al possesso dei requisiti di qualificazione, mancando i quali può opporsi alle modifiche di cui al presente comma. Decorsi i predetti termini senza che sia intervenuta opposizione, le modifiche di cui al presente comma producono i propri effetti nei confronti del Soggetto Attuatore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo, 88, co. 4-bis e 92, co. 3, del Codice Antimafia.

20. Ferma restando la responsabilità dei progettisti, il contratto può essere modificato, anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate dalla Direttiva 2014/24/UE;
- b) il 15 % (quindici per cento) del valore iniziale del contratto.

La modifica, tuttavia, non può alterare la natura complessiva del contratto. Al di fuori dei casi suindicati, si procederà con la risoluzione del contratto ed il pagamento dei lavori eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 36 (ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA)

1. Ai sensi dell'articolo 90, co. 9, e dell'allegato XVII al D.Lgs. n. 81/2008, l'Appaltatore deve trasmettere al Soggetto Attuatore, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di tale termine, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;
 - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, co. 1, lett. a), e 28, co. 1, 1- bis, 2 e 3, del D.Lgs. n. 81/2008;
 - f) Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, co. 5, primo periodo, del D.Lgs. n. 81/2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - g) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'Appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione:
 - a) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del D.Lgs. n. 81/2008 e del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 81/2008;

- b) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento, con le eventuali richieste di adeguamento;
- c) il piano operativo di sicurezza di ciascun soggetto operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

- a) dall'Appaltatore, comunque esso sia organizzato, nonché, tramite questo o i relativi componenti, dai subappaltatori;
- b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
- c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
- d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, co. 1, lettera i), del D.Lgs. n. 81 del 2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
- e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'Appaltatore è un consorzio ordinario; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, co. 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
- f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

3. Fermo restando quanto per l'applicazione dei Piani operativi di sicurezza, l'Appaltatore comunica al Soggetto Attuatore gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del D.Lgs. n. 81 del 2008.

4. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

ART. 37 (NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE)

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2008, l'Appaltatore è obbligato:

- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. n. 81/ 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

- b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del D.Lgs. n. 81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al presente articolo.
 3. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
 4. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio incident and injury free.
 5. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 32, co. 1, 2 o 4, oppure agli articoli successivi in materia di sicurezza del presente capitolato.
 6. In caso d'urgenza, l'Appaltatore ha obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica e/o l'incolumità dei lavoratori presenti, avvertendo nel contempo la DL ed il CSE.
 7. In ogni caso l'Appaltatore non avrà diritto a compensi aggiuntivi oltre ai prezzi di contratto, qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori.
 8. L'Appaltatore resta unico responsabile, sia civilmente che penalmente, dei danni e degli incidenti che eventualmente fossero cagionati agli operatori e a terzi nel caso di non rispetto delle disposizioni sopra riportate.
 9. L'Appaltatore e ogni impresa che parteciperà, sotto ogni forma, all'esecuzione dei lavori, si potranno avvalere del supporto tecnico gratuito dei Comitati Paritetici Territoriali (CPT) per la consulenza sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
 10. Tutti i lavoratori dipendenti delle imprese operanti nel cantiere devono avere svolto la formazione d'ingresso in materia di sicurezza sul lavoro, così come contrattualmente prevista e attestata dagli Enti Bilaterali territoriali. La violazione di tale obbligo determina l'impossibilità per i lavoratori di accedere ed operare nel cantiere.

ART. 38 (PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO)

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento, redatto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione. Il

piano di sicurezza e di coordinamento è predisposto ai sensi dell'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato D.Lgs. n. 81/2008, ed è corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato.

2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
3. Se prima della stipulazione del contratto specifico (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa) si verifica la presenza di pluralità di imprese ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, co. 5, e 92, co. 2, del Decreto n. 81 del 2008, il Soggetto Attuatore nomina il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, il quale provvede tempestivamente a redigere:
 - a) il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81;
 - b) il fascicolo informativo di cui all'articolo 91, co. 1, lettera b), del Decreto n. 81 del 2008.
4. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione e nelle more degli stessi adempimenti:
 - a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l'inizio dei lavori, dandone atto nel verbale di consegna;
 - b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori.

ART. 39 (MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO)

1. L'Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'Appaltatore, debitamente provati e documentati, e se il Soggetto Attuatore riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

ART. 40 (OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA)

1. L'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento eventualmente predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e messo a disposizione da parte del Soggetto Attuatore, ai sensi dell'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
2. L'obbligo è esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal CSE in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso CSE. I nominativi dell'eventuale CSP e del CSE sono comunicati alle imprese esecutrici e indicati nel cartello di cantiere a cura del Soggetto Attuatore.
3. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
4. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
5. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del Soggetto Attuatore o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe alla mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore

tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

6. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
7. Ai sensi dell'articolo 105, co. 14, ultimo periodo del Codice dei Contratti, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

ART. 41 (PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA)

1. L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 10 giorni dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare al CSE (ai sensi dell'articolo 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto.
2. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, co. 1, lett. h), del D.Lgs. n. 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Se questo obbligo non viene rispettato l'ente appaltante diffida l'Appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula del contratto specifico ovvero se già intervenuta si procede alla risoluzione. L'Appaltatore ha l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.
3. L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al cantiere, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato al Soggetto Attuatore, per il tramite dell'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
4. Ai sensi dell'articolo 105, co. 17 del Codice dei Contratti, l'Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese, tale obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore e per garantire il rispetto delle norme

per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

5. Il piano di sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. È compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.
6. Ai sensi dell'articolo 96, co. 1-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato D.Lgs. n. 81/2008.
7. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
8. All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto, nonché:
 - di essere a conoscenza del committente in quanto coincidente con il Soggetto Attuatore;
 - di essere a conoscenza del nominativo del Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'articolo 89 D.Lgs. n. 81/2008) eventualmente coincidente con il Responsabile Unico del procedimento;
 - che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'articolo 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;
 - di essere a conoscenza del nominativo del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione;
 - di essere a conoscenza del nominativo del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;
 - di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
9. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
10. L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

11. Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

ART. 42 (SUBAPPALTO)

1. Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente documento ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 105 del Codice dei Contratti.
2. La Stazione appaltante indicherà nelle Condizioni Particolari le prestazioni o le lavorazioni oggetto del Contratto specifico da eseguire a cura dell'Appaltatore in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese le opere di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'Anagrafe.
3. Il subappalto è ammesso, previa autorizzazione del Soggetto Attuatore, su istanza dell'Appaltatore debitamente documentata in conformità a quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali, nelle Condizioni Particolari e in ogni caso nel rispetto della normativa vigente.
4. L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione del Soggetto Attuatore, subordinata all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e del DURC del subappaltatore, alle seguenti condizioni:
 - a) che il subappaltatore sia qualificato per l'esecuzione delle prestazioni e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
 - b) che, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, l'Appaltatore provveda al deposito, presso il Soggetto Attuatore:
 - b.1) del contratto di subappalto, in originale o copia autentica; tale contratto di subappalto sarà eventualmente sottoposto a condizione risolutiva, nel caso in cui, all'atto della consegna al Soggetto Attuatore, il contratto di appalto non fosse ancora stato sottoscritto; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - l'inserimento delle clausole ai sensi dell'articolo 3, co. 1 e 9, della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - l'individuazione delle prestazioni affidate con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione delle prestazioni;
 - l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell'articolo 105, co. 14, del Codice dei Contratti.

- b.2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
- c) che l'Appaltatore unitamente al deposito del contratto di subappalto presso il Soggetto Attuatore, ai sensi della lettera b.1, trasmetta al Soggetto Attuatore:
- la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto;
 - una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e affidabilità previsti dall'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del Codice antimafia; a tale scopo:
- se l'importo del subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, co. 1, lettera c), del Codice predetto, acquisita con le modalità di cui all'articolo 67, co. 2 o co. 3;
 - il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, co. 4, o 91, co. 7, del citato Codice.
5. In assenza della documentazione antimafia ed in assenza della verifica del possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e affidabilità previsti dall'articolo 80 del Codice dei Contratti, il subappalto si intende concesso in pendenza di condizione risolutiva; qualora la documentazione antimafia così come i controlli a campione eseguiti risultino negativi, l'autorizzazione al subappalto si intende revocata.
6. Il mancato rispetto delle condizioni previste dagli atti di gara e dalla normativa vigente per l'autorizzazione al subappalto e per l'esecuzione dello stesso preclude l'autorizzazione o, se già rilasciata, ne comporta la revoca se già emessa, e può costituire motivo di risoluzione del contratto. In ogni caso, il Soggetto Attuatore concede all'Appaltatore termine di 30 giorni per la sostituzione del subappaltatore.
7. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente comma il Soggetto Attuatore può risolvere il contratto per inadempimento contrattuale dell'operatore economico e trattenere la garanzia fideiussoria.
8. In caso di sub-contratti o sub-affidamenti che non sono subappalti ai sensi dell'articolo 105, co. 3, del Codice dei Contratti, stipulati per l'esecuzione dell'Appalto, devono essere comunicati al RUP prima dell'inizio della prestazione, dettagliando specificamente:

- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati;
- eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

9. L'Appaltatore è, altresì, obbligato a comunicare al Soggetto Attuatore eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

10. L'Appaltatore è, inoltre, tenuto a presentare al Soggetto Attuatore la seguente documentazione:

- dichiarazione del sub-contraente attestante la conformità delle attrezzature utilizzate;
- elenco del personale autorizzato;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- dichiarazione del sub-contraente, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

11. Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dal Soggetto Attuatore in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, nei termini che seguono:

- l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che il Soggetto Attuatore abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
- per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

12. Ai sensi dell'articolo 105, co. 14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

13. L'affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:

- a) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; il Soggetto Attuatore, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

- b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere al Soggetto Attuatore, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - copia del proprio piano operativo di sicurezza.

14. I servizi affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto; pertanto, il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni.

15. In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai commi precedenti, il Soggetto Attuatore può risolvere il contratto principale, salvo il diritto al risarcimento del danno.

16. Se l'Appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 276/2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
- b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
- c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

17. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e affidabilità previsti dall'articolo 80 del Codice dei Contratti. Il Soggetto Attuatore, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

18. Si precisa che l'autorizzazione al distacco della manodopera è subordinata alla preventiva acquisizione dell'informazioni antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 a carico della società distaccante; quanto immediatamente precede vale, altresì, per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti

nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto (*i.e.* subcontratti e subcontraenti), che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.

19. Il Soggetto Attuatore verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

20. Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il DL svolge le seguenti funzioni:

- verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati al Soggetto Attuatore ai sensi dell'articolo 105, co. 2, del Codice dei Contratti;
- controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del Codice dei Contratti.

21. Si potrà procedere secondo quanto previsto dall'articolo 3, co. 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

22. Qualora il singolo Contratto Specifico contempli categorie di lavori diverse da quelle per le quali l'operatore economico si era qualificato ai fini dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, è ammesso il ricorso all'istituto del subappalto necessario.

23. Si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, come indicati, nel presente atto e, altresì, nell'Accordo Quadro e nel Sub-Disciplinare 1. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 11 delle presenti Condizioni Generali in combinato disposto con l'articolo 14 del Sub-Disciplinare 1; nonché

- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 11 gennaio 2017 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.

24. Al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e così prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, i subappaltatori dovranno essere iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

ART. 43 (RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO)

1. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Soggetto Attuatore in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
2. L'Appaltatore in ogni caso solleva il Soggetto Attuatore da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione dei lavori subappaltati. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore.
3. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il Soggetto Attuatore, sentito il DL e CSE, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
4. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del Soggetto Attuatore per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di servizi subappaltati. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
5. L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente i contratti di subappalto, qualora durante l'esecuzione degli stessi, vengano accertati da Soggetto Attuatore inadempimenti delle imprese subappaltatrici di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse di Soggetto Attuatore; in tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di Soggetto Attuatore né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
6. Il DL e il RUP provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
7. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per il Soggetto Attuatore, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali

previste dall'articolo 21 della L. 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla L. 28 giugno 1995, n. 246.

8. L'Appaltatore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposta verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.
9. L'Appaltatore dovrà curare e garantire il coordinamento di tutti i subappaltatori, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe alla mandataria.
10. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell'esecuzione del Contratto Specifico, ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR.
11. L'Appaltatore e il subappaltatore sono altresì responsabili in solido, nell'esecuzione del Contratto Specifico, ai fini del rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, e specificamente del principio DNSH, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

ART. 44 (PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI)

1. Ad eccezione dei casi di cui all'articolo 105, co.10 e 13, del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, in relazione alle somme ad essi dovute per le prestazioni effettuate.
2. In ogni caso, l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Soggetto Attuatore, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione della parte dei servizi effettivamente eseguiti dai subappaltatori e i relativi importi, pena la sospensione dei successivi pagamenti.
3. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento dell'esecuzione.
4. Gli eventuali pagamenti effettuati direttamente dal Soggetto Attuatore al subappaltatore sono subordinati all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e del subappaltatore e all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti stabiliti dalle presenti Condizioni Generali.
5. Se l'Appaltatore non provvede agli adempimenti di cui al comma 2, il Soggetto Attuatore sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che perdura l'inadempimento.
6. L'Appaltatore sarà responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi

e contributivi dovuti al personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il pagamento diretto dei subappaltatori effettuato da parte del Soggetto Attuatore nei casi di cui all'articolo 105, co. 8, del Codice dei Contratti esonera l'Appaltatore dalla predetta responsabilità solidale.

7. L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
8. L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono al Soggetto Attuatore prima dell'inizio dell'esecuzione la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.
9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 30, co. 5 e 6, del Codice dei Contratti.
10. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il RUP inoltrerà le richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.
11. Il Soggetto Attuatore può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 3, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

ART. 45 (ACCORDO BONARIO)

1. Ai sensi dell'articolo 205, co. 1 e 2, del Codice dei Contratti, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 a 6 del medesimo articolo. Il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei Contratti.
2. Il DL dà immediata comunicazione al RUP delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
3. Il RUP, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del DL e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e

L'Appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

4. L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l'Appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente del Soggetto Attuatore e all'impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte del Soggetto Attuatore. In caso di rigetto della proposta da parte dell'Appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi del successivo articolo.

ART. 46 (DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE)

1. Ove non si proceda all'accordo bonario, ed eventualmente le controversie non trovino soluzione nell'ambito del Collegio consultivo di cui all'articolo 6 del decreto-legge 16 Luglio 2020 n. 76 convertito dalla Legge n. 120 del 11/09/2020, e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro competente ai sensi dell'articolo 25 c.p.c..
2. È esclusa la competenza arbitrale.
3. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
4. Per i contratti specifici di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice dei Contratti, trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 76/2020.
5. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere l'esecuzione delle prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Soggetto Attuatore.
6. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

ART. 47 (COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO)

1. In applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 16 Luglio 2020 n. 76 convertito dalla Legge n. 120 del 11/09/2020 è costituito presso il Soggetto Attuatore, un collegio consultivo tecnico, prima

dell'avvio dell'esecuzione dei lavori, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 della Legge n. 120 11 settembre 2020 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.

2. La costituzione del Collegio per contratti specifici di lavori di importo inferiore alle soglie della direttiva 2014/24/UE costituisce una facoltà del Soggetto Attuatore.
3. Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta del Soggetto Attuatore, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca, oppure che siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal primo periodo e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte.
4. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale e, se del caso, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo o del quinto componente. All'atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto.
5. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte. Il collegio può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse. Salva diversa previsione di

legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.

6. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto. In ogni caso il collegio potrà essere sciolto anche prima del termine di esecuzione del contratto, previo accordo delle parti.
7. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. Il compenso è liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la emissione di parcella di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a un quarto e di quanto previsto dalle linee guida di cui al comma 8-ter [rectius: al comma 8-bis]. Non è ammessa la nomina di consulenti tecnici d'ufficio. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste.
8. Ogni componente del collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo. Il ritardo ingiustificato nell'adozione anche di una sola determinazione è causa di decadenza del collegio e, in tal caso, il Soggetto Attuatore può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del collegio.

ART. 48 (CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA)

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, ai lavoratori dipendenti impiegati a qualunque titolo nel cantiere, nella realizzazione di opere edili ed affini, si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore edilizia stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (nonché la derivante e conseguente contrattazione di livello provinciale, regionale e/o territoriale), salvo casi di comprovata attività non riconducibile al settore delle costruzioni; i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

- b) è responsabile in rapporto al Soggetto Attuatore dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Soggetto Attuatore;
 - c) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell'articolo 30, co. 6, e 105, co. 10 e 11 del Codice dei Contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei subappaltatori, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Soggetto Attuatore paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
 3. In ogni momento il DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della L. n. 112/2008 convertito con legge agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
 4. Ai sensi dell'articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, e ai sensi degli articoli 18, co. 1, lett. u), 20, co. 3 e 26, co. 8, del D.Lgs. n. 81/2008 nonché dell'articolo 5, co. 1, primo periodo, della L. n. 136/2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
 5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, co. 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
 6. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo predetto mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale

giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini dell'annotazione, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui comma 5.

7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124
8. Ai sensi dell'articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subcontratti, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Soggetto Attuatore trattiene dai pagamenti l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo, dopo l'approvazione da parte del Soggetto Attuatore del certificato di collaudo, previo rilascio del DURC.

ART. 49 (DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA)

1. La stipula dei Contratti Specifici, l'erogazione di qualunque pagamento, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, sono subordinati all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore, o di equivalente certificato rilasciato dagli Enti preposti in caso per la natura giuridica dell'Appaltatore non sia previsto il rilascio del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dal Soggetto Attuatore. Qualora il Soggetto Attuatore per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato al Soggetto Attuatore dall'Appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo la stipula del contratto il DURC è acquisito ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento dell'anticipazione, delle rate di acconto e per il certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione. Per il pagamento del saldo finale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.
4. Ai sensi dell'articolo 30, co. 5 del Codice dei Contratti e dell'articolo 31, co. 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, il Soggetto Attuatore:

- chiede tempestivamente ai competenti enti previdenziali e assicurativi la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
 - trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sulle rate di acconto e sulla rata di saldo;
 - corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'Appaltatore e dei subappaltatori;
 - provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, il Soggetto Attuatore contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste il Soggetto Attuatore pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

ART. 50 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO)

1. Ai sensi dell'articolo 108, co. 1, del Codice dei Contratti, l'Amministrazione Committente ha facoltà di risolvere il Contratto Specifico, durante il periodo di efficacia dello stesso, senza ulteriori adempimenti nei seguenti casi:
 - a. al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'articolo 106, co. 4, del Codice dei Contratti, che avrebbero richiesto una nuova procedura di appalto o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni stabilite dalle presenti Condizioni Generali;
 - b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, co. 1, lettera e) del Codice dei Contratti al superamento delle eventuali soglie di importo delle modifiche stabilite dal Soggetto Attuatore in deroga a quelle previste dalla Condizioni Generali;
 - c. all'accertamento della circostanza secondo la quale l'Appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall'articolo 80, co. 1, del Codice dei Contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma;
 - d. all'accertamento della circostanza secondo la quale l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel Codice dei Contratti.
2. Ai sensi dell'articolo 108, co. 2, del Codice dei Contratti costituiscono sempre e in ogni caso causa di risoluzione del contratto:
 - a) la perdita dei requisiti di qualificazione dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

- b) il sopravvenire nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- c) inadempimento alle disposizioni contrattuali o del DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- e) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- f) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- h) quando l'Appaltatore si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;
- i) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- j) associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto, subappalto abusivo fatta salva, in quest'ultimo caso l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 2 quinquies della L. n. 726/1982;
- k) la scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del RUP e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
- l) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- m) errori materiali nell'esecuzione e/o mancato rispetto della normativa applicabile;
- n) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro o ai piani di sicurezza di cui alle presenti Condizioni Generali, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
- o) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- p) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione delle disposizioni di cui alle presenti Condizioni Generali;

- q) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, co. 1, del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, co. 1-bis, del citato Testo Unico;
 - r) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all'articolo 6, co. 8, del Regolamento; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone al Soggetto Attuatore la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei Contratti;
 - s) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, co. 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, nonché nel caso di inosservanza delle procedure di monitoraggio finanziario che comportino nullità contrattuale ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.
 - t) la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Quando il DL, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando lo stato di esecuzione, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore.
 4. Lo stesso DL formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, il Soggetto Attuatore su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.
 5. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DL, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 7 giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, il Soggetto Attuatore risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
 6. Nel caso di risoluzione del Contratto Specifico l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto Specifico stesso.
 7. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, con la comunicazione della determinazione di risoluzione del contratto all'Appaltatore il RUP indica contestualmente la data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori, e dispone, con preavviso di venti giorni, che il DL curi, in contraddittorio fra la DL e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori

già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera esistenti in cantiere e la relativa presa in consegna, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione del Soggetto Attuatore per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

8. Nel caso di risoluzione del contratto per fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con quest'ultimo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione del Soggetto Attuatore, nel seguente modo:

a) sottoscrivendo il contratto specifico con altra impresa indicata ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei Contratti, o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente l'importo lordo per il completamento dei servizi e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei servizi posti a base d'asta dell'appalto originario, eventualmente incrementato in corso d'opera per effetto di eventuali atti di sottomissione, e l'ammontare lordo dei servizi eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'Appaltatore:

- l'eventuale maggiore costo come sopra calcolato;
- l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
- l'eventuale maggiore onere per il Soggetto Attuatore per effetto della tardata ultimazione, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche, assistenza, contabilità e verifica di conformità, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva esecuzione alla data prevista dal contratto originario.

9. Salve le disposizioni delle presenti Condizioni generali in materia di vicende soggettive dell'Appaltatore, qualora nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, una delle condizioni di cui agli articoli 84, co. 4 o 91, commi 6 e 7 del D.Lgs. 159/2011 ricorra per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa mandataria, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del predetto D.Lgs. 159/2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del Contratto Specifico ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto.

10. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione del Soggetto Attuatore da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R posta elettronica certificata).

11. In caso di risoluzione il Soggetto Attuatore provvederà ad escutere la cauzione definitiva, salva comunque la facoltà del Soggetto Attuatore medesima di agire per il ristoro dell'eventuale maggior danno subito.
12. Sono fatte salve tutte le clausole di risoluzione previste da Contratto di Accordo Quadro e nei relativi allegati.
13. Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori obblighi previsti dal precedente articolo 11, oltre all'applicazione delle penali, così come stabilito al precedente articolo 30 delle presenti Condizioni Generali, può costituire causa di risoluzione del Contratto Specifico ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

ART. 51 (RECESSO)

1. Il Soggetto Attuatore ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazioni, di recedere dal Contratto Specifico, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con preavviso di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi alla controparte contrattuale mediante posta elettronica certificata.
2. Salvo quanto previsto dal successivo comma, in caso di recesso del Soggetto Attuatore, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni afferenti all'Appalto Specifico con riferimento al quale è stato esercitato il recesso, nonché di un indennizzo pari al [10% (dieci per cento)] del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
3. Il Soggetto Attuatore ha diritto di recedere, in tutto o in parte, dal Contratto Specifico in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo nei confronti dell'Appaltatore, in caso si verificano fattispecie che facciano venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto Specifico o – a titolo esemplificativo e non esaustivo - sia stato depositato contro la Appaltatore di cui trattasi un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari di detta controparte contrattuale. Nel caso di recesso per giusta causa di cui al presente comma, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..
4. Dalla data di efficacia del recesso, anche in caso di recesso per giusta causa di cui al precedente comma, l'Appaltatore dovrà cessare le prestazioni contrattuali oggetto dell'Appalto Specifico con

riferimento al quale è stato esercitato il recesso, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Soggetto Attuatore.

ART. 52 (ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE)

1. Conformemente all'articolo 12 del d.m. 49/2018, a fronte della comunicazione scritta dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il DL effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il DL procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. Ai sensi dell'articolo 102, co. 9 del Codice dei Contratti, entro lo stesso termine è redatto l'aggiornamento del piano di manutenzione. Al termine dei lavori è altresì redatto un consuntivo scientifico a cura del DL per i beni del patrimonio culturale.
3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno al Soggetto Attuatore. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
4. Nel certificato di ultimazione rilasciato all'Appaltatore il DL può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, dallo stesso accertate come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
5. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il DL redige in contraddittorio con l'Appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.
6. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte del Soggetto Attuatore, da effettuarsi entro i termini previsti dalle presenti Condizioni Generali.
7. Il Soggetto Attuatore si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla DL ai sensi dei commi precedenti.
8. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, la manutenzione delle stesse resta a carico dell'Appaltatore che la eseguirà nel rispetto delle norme di legge, seguendo le eventuali prescrizioni fissate dal Soggetto Attuatore, restando a

suo carico ogni responsabilità sia civile che penale.

9. Per il periodo intercorrente tra l'esecuzione e l'approvazione del collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite all'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore è garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.
10. L'Appaltatore deve eseguire la manutenzione delle opere con tempestività e cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza che occorran particolari inviti da parte della DL. Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda nei termini prescritti dalla DL con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa, maggiorata del 10% per spese generali, sarà addebitata all'Appaltatore stesso.
11. Gli ammaloramenti o i dissesti delle opere oggetto dell'appalto, che si verificassero per fatto estraneo all'Appaltatore, nel periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori e la redazione del collaudo, devono essere notificati al Soggetto Attuatore entro 5 (cinque) giorni dalla data dell'evento. L'Appaltatore è comunque tenuto a provvedere tempestivamente alle riparazioni ed i relativi lavori verranno contabilizzati applicando i Prezzi di Elenco.
12. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'Appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui alle presenti Condizioni Generali.

ART. 53 (TERMINI PER IL COLLAUDO E PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE)

1. Il collaudo tecnico amministrativo è sostituito da un certificato del DL che attesti la regolare esecuzione dei lavori.
2. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il collaudo, qualora necessario o richiesto, verrà effettuato entro il termine di un sei mesi dall'ultimazione dei lavori accertata dal certificato del DL.
3. Il collaudo statico verrà effettuato entro il termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori accertata dal certificato del DL. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
4. Fino all'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 102, co. 8 del Codice dei Contratti, trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento per quanto compatibile.
5. Durante l'esecuzione dei lavori il Soggetto Attuatore può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nelle

presenti Condizioni Generali o nel contratto. A cura e spese dell'Appaltatore sono messi a disposizione della DL o dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo. Rimane a cura e carico dell'Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, la DL o l'organo di collaudo dispone che sia provveduto d'ufficio, in danno all'Appaltatore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'Appaltatore.

6. Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all'atto della visita di collaudo, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo. Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione non potrà essere rilasciato prima che l'Appaltatore abbia accuratamente riparato, sostituito o completato quanto indicato dal collaudatore. Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento. Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale del Soggetto Attuatore per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dalla DL e dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Appaltatore.
7. Qualora prima che il certificato di collaudo o di regolare esecuzione assuma carattere definitivo, dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, secondo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, il RUP provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il DL e l'organo di collaudo ed in contraddittorio con l'Appaltatore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporrà al Soggetto Attuatore di fare eseguire dall'Appaltatore, od in suo danno, i necessari interventi.
8. Il Soggetto Attuatore, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sull'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori.
9. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo o di regolare esecuzione per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, co. 5, periodi quarto o quinto, del Codice dei Contratti. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all'Appaltatore.
10. Fino all'approvazione del certificato di cui al comma 1, il Soggetto Attuatore ha facoltà di procedere ad un nuovo procedimento per l'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.
11. Durante l'esecuzione dei lavori, nel caso che, su richiesta del Soggetto Attuatore, venga nominato un collaudatore in corso d'opera, operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento potranno essere effettuati per verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nelle presenti

Condizioni Generali o nel contratto.

12. Fino all'entrata in vigore del decreto attuativo di cui all'articolo 102, co. 8 del Codice dei Contratti, trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento per quanto compatibile.

ART. 54 (COLLAUDO IN CORSO D'OPERA)

1. Durante l'esecuzione dei lavori, nel caso che, su richiesta del Soggetto Attuatore, venga nominato un collaudatore in corso d'opera, operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento potranno essere effettuati per verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nelle presenti Condizioni Generali o nel Contratto Specifico.
2. Fino all'entrata in vigore del decreto attuativo di cui all'articolo 102, co. 8 del Codice dei Contratti, trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento per quanto compatibile.

ART. 55 (PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI)

1. Il Soggetto Attuatore si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti relativi al collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario dell'ultimazione dei lavori, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.
2. Se il Soggetto Attuatore si avvale di tale facoltà, comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'Appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte del Soggetto Attuatore avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del DL o per mezzo del RUP, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se il Soggetto Attuatore non intende o non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dalle presenti Condizioni Generali.
6. Il Soggetto Attuatore può disporre lo sgombero in maniera tempestiva del suolo pubblico e di uso pubblico, delle aree di cantiere e di deposito, mediante ordine di servizio del RUP, su richiesta del DL, per necessità inerenti all'agibilità dell'opera. Lo sgombero avviene previa ricognizione da parte della DL e dell'organo di collaudo, se costituito, per garantire la sicurezza e l'agibilità dei luoghi, pur restando a completo carico dell'Impresa la manutenzione dell'opera.

ART. 56 (OSSERVANZA REGOLAMENTO UE SUI MATERIALI - CAM)

1. I materiali prescritti e utilizzati nell'opera dovranno essere conformi sia alla direttiva del Parlamento Europeo UE n. 305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LL.PP. Le nuove regole sulla armonizzazione e la commercializzazione dei prodotti da costruzione sono contenute nel D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 106, riguardante il "Regolamento dei prodotti da costruzione".
2. L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di impiego di prodotti da costruzione di cui al citato Regolamento UE.
3. Anche qualora il progettista avesse per errore prescritto prodotti non conformi alla norma, rendendosi soggetto alle sanzioni previste dal D.Lgs. 106/2017, l'Appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto al Soggetto Attuatore e al DL il proprio dissenso in merito e ad astenersi dalla fornitura e/o messa in opera dei prodotti prescritti non conformi.
4. Particolare attenzione si dovrà prestare alle certificazioni del fabbricante all'origine, che, redigendo una apposita dichiarazione, dovrà attestare la prestazione del prodotto secondo le direttive comunitarie.
5. Infine, tutti i materiali e le tecnologie utilizzate devono rispettare quanto prescritto all'interno del DM 11 Ottobre 2017 Criteri minimi ambientali come meglio dettagliato e specificato nella Relazione CAM allegata al progetto.

ART. 57 (RINVENIMENTI)

1. Nel caso la verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del Codice dei Contratti risultasse negativa, al successivo eventuale rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico esistenti nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si applicherà l'art 35 del Capitolato generale d'appalto (D.M. 145/2000); essi spettano di pieno diritto al Soggetto Attuatore, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso dei loro rinvenimenti, quindi depositarli negli uffici della DL, ovvero nel sito da questi indicato, che redigerà regolare verbale in proposito da trasmettere alle competenti autorità.
2. L'Appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero. L'Appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione del Soggetto Attuatore.
3. Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

ART. 58 (OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE)

1. L'Appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
 - a. il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'Appaltatore:
 - tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni

meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'Appaltatore e ad altre ditte;

- le disposizioni e osservazioni del DL;
 - le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice;
 - le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
- b. il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'Appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal DL; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;
- c. note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'Appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del DL e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato:
- a. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
 - b. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;
 - c. a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d. a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.
3. L'Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla DL su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della DL, l'Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa DL.
4. L'Appaltatore deve produrre alla DL un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali

sono state fatte le relative riprese.

5. Sono a carico dell'Appaltatore le spese di bollo e di registro del contratto ed ogni altra spesa accessoria.

ART. 59 (CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI)

1. L'Appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.
2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte del Soggetto Attuatore, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'Appaltatore è tenuto a:
 - a. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che il Soggetto Attuatore ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
 - b. fornire, su richiesta del Soggetto Attuatore ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - c. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dal Soggetto Attuatore o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Soggetto Attuatore;
 - d. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dal Soggetto Attuatore, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dello stesso Soggetto Attuatore, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - e. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita al Soggetto Attuatore, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 il Soggetto Attuatore può chiedere all'Appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.
5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in

luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

ART. 60 (MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE)

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà del Soggetto Attuatore.
2. In attuazione del Capitolato Generale d'Appalto Decreto Ministeriale 145/2000 i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in luogo indicato dal DL, a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. In attuazione del Capitolato Generale d'Appalto Decreto Ministeriale 145/2000 i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in luogo indicato dal DL, a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
4. I materiali eventualmente riutilizzabili potranno essere ceduti all'Appaltatore a norma del predetto Capitolato Generale Decreto Ministeriale 145/2000, al prezzo ad essi convenzionalmente attribuito. Qualora di essi non esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verrà desunto dai prezzi di mercato per fornitura di materiali a piè d'opera, diviso per il coefficiente 1,10.
5. È fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3.

ART. 61 (UTILIZZO DI MATERIALI RICICLATI)

1. La gestione dei rifiuti e dei residui da lavorazioni, che sono di proprietà dell'Impresa, deve essere effettuata dall'Impresa medesima a sua cura, spese e responsabilità esclusiva, rispondendo dell'operato dei propri sub affidatari conformandosi alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate od emanande dalle competenti autorità.
2. L'Appaltatore, con oneri a suo esclusivo carico, dovrà recuperare o smaltire i rifiuti e/o i residui di lavorazione prodotti nell'osservanza delle specifiche norme vigenti, che sono a tutti gli effetti di proprietà dell'Appaltatore, a cui sarà riconosciuto solo l'indennità di discarica, se prevista nel corrispettivo dell'Appalto.
3. Sono a suo esclusivo carico e responsabilità gli obblighi di coordinamento con le imprese subappaltatrici per la corretta gestione dei rifiuti prodotti in cantiere ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
4. A richiesta del Soggetto Attuatore ovvero delle Autorità l'Appaltatore deve fornire nota dettagliata descrittiva degli apprestamenti e delle cautele adottati per evitare fenomeni di inquinamento.
5. Qualora l'Appaltatore istituisca un luogo di concentramento ai sensi dell'articolo 230 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. è tenuto a darvi evidenza consentendo la tracciabilità dei materiali depositati o trasportati prima delle analisi ovvero del reimpiego o dello smaltimento. Ciò senza pregiudizio per gli adempimenti ulteriori dovuti per legge o regolamento pubblico dei quali risponde in qualità di produttore del rifiuto.

6. L'Appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

ART. 62 (TERRE E ROCCE DA SCAVO)

1. Sono a carico e a cura dell'Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
2. L'Appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del d.P.R. 120/2017.
3. È altresì a carico e a cura dell'Appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
 - a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n. 152 del 2006;
 - b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso D.Lgs. n. 152 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall'articolo 20, co. 10-sexies della L. 19 gennaio 2009, n. 2 e dal d.P.R. 120 del 13 giugno 2017, Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164
4. Sono infine a carico e cura dell'Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

ART. 63 (ACCESSI AL CANTIERE E CUSTODIA DEL CANTIERE)

1. L'accesso alle aree di cantiere, le movimentazioni all'interno delle stesse ed all'interno del cantiere, dovranno avvenire nei termini, secondo le modalità ed alle condizioni che saranno stabilite dal Soggetto Attuatore e disciplinate all'interno di un apposito Regolamento.
2. Sono a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà del Soggetto Attuatore e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte del Soggetto Attuatore.
3. L'Appaltatore è tenuto a provvedere al mantenimento a deposito presso il cantiere, in perfetto stato di conservazione, del materiale consegnato dalle ditte fornitrici per tutto il tempo necessario, fino al momento dell'installazione in opera con relativa guardiania continuativa. In caso di sottrazione o furto nessuna responsabilità potrà essere imputata in capo al Soggetto Attuatore.
4. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00.

ART. 64 (CARTELLO DI CANTIERE)

1. L'Appaltatore dovrà predisporre ed esporre la cartellonistica di cantiere in conformità alle

disposizioni vigenti in materia, anche di origine euro unitaria, nonché nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell'articolo 9 delle presenti Condizioni Generali.

2. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, la cartellonistica di cantiere dovrà:

- mostrare correttamente e in modo visibile l'emblema dell'UE con un'appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti *"finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU"*;
- assicurare la riconoscibilità e la visibilità del finanziamento dell'Unione nell'ambito del PNRR, compreso il riferimento alla Missione Componente ed investimento o subinvestimento (*PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE – PINQuA. MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 - AMBITO INTERVENTO/MISURA 2 - INVESTIMENTO 2.3 - [M5C2I2.3]*)
- quando viene mostrato in associazione con un altro logo, l'emblema dell'Unione europea (cfr. per il download sito web UE: https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/logos_downloadcenter/) deve essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L'emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE.
- se del caso, utilizza per i documenti prodotti il seguente disclaimer: *"Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi"*.

ART. 65 (TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI)

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 7, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, devono comunicare al Soggetto Attuatore gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., prima della stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche ad ogni successiva modificazione delle informazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni il Soggetto Attuatore sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi e per la richiesta di risoluzione del contratto.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto:
 - a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, o comunque di soggetti che eseguono prestazioni, forniscono beni o erogano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori rientranti tra le spese generali devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva all'esecuzione dell'appalto.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
 4. Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG del Lotto Geografico e il CIG del Contratto Specifico, entrambi indicati nell'OdA, oltre al CUP dell'Intervento PINQuA a cui si riferiscono le prestazioni.
 5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, co. 9-bis, della citata Legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o al comma 3, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
 6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui all'articolo 3 della citata Legge 13 agosto 2010, n. 136, ne danno immediata comunicazione al Soggetto Attuatore e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
 7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
 8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 66 (DISCIPLINA ANTIMAFIA)

1. Ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per l'Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile devono essere assolti dal

consorzio e dai consorziati indicati per l'esecuzione.

2. La stipula del contratto specifico è subordinata al rilascio della informativa liberatoria provvisoria ai sensi dell'articolo 3, co. 2 del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, co. 4, lett. a), b) e c), del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. La stipulazione avviene sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

ART. 67 (OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI)

1. Tutta la documentazione relativa o connessa a ciascun Intervento oggetto d'appalto e tutte le informazioni inerenti, sono da considerarsi strettamente riservate e l'Appaltatore non potrà darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza l'autorizzazione del Soggetto Attuatore o farne alcun uso proprio, a esclusione di quanto relativo all'esecuzione delle attività previste dal contratto, né in fase di contratto, né successivamente alla conclusione delle obbligazioni contrattuali.
2. L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo.

ART. 68 (SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE)

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le spese per diritti di segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto e dei documenti tecnici, nonché le ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie;
 - b) le spese di pubblicazione obbligatoria sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ove previste, ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016;
 - c) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni;
 - d) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla esecuzione dei servizi;
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore.
4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il contratto specifico è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nelle presenti Condizioni Generali si intendono I.V.A. esclusa.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

È allegato alle presenti Condizioni Generali e consultabili sul sito *web* <https://ingate.invitalia.it>:

SUB ALLEGATO 1 - PRINCIPIO DNSH: PREVISIONI ED OBBLIGHI - SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 3

[Sub-Allegato 1 alle Condizioni generali del Sub-lotto Prestazionale 3]

PRINCIPIO DNSH: **PREVISIONI ED OBBLIGHI**

Premesse

Il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”. Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi oggetto di Contratto Specifico (di seguito, Interventi “**PINQuA**”) al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili.

Il principio DNSH ha lo scopo di valutare se una attività economica possa o meno arrecare un danno a sei determinati obiettivi ambientali. In particolare, un’attività economica è reputata arrecare un danno significativo:

- i. alla **mitigazione dei cambiamenti climatici**, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- ii. all’**adattamento ai cambiamenti climatici**, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull’attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- iii. all’**uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine**, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- iv. alla **transizione verso un’economia circolare**, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- v. alla **prevenzione e riduzione dell'inquinamento**, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- vi. alla **protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi**, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

Tutti gli investimenti proposti nel PNRR sono stati oggetto di una autovalutazione *ex ante* condotta dalle Amministrazioni Titolari, volta a verificare se l'investimento di rispettiva competenza:

- A. contribuirà sostanzialmente al raggiungimento dell'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici (eventualmente anche perché si tratta di misure con tagging climatico al 100%); oppure
- B. si limiterà a "non arrecare danno significativo".

Tale autovalutazione è fondamentale per l'individuazione del corretto regime relativo ai vincoli DNSH da adottare per gli investimenti PNRR (in relazione alla Missione e alla Componente di riferimento). Nel caso A. l'investimento ricade nel **Regime 1**, mentre, nel caso B., ricade nel **Regime 2**.

Gli esiti dell'autovalutazione *ex ante* in merito al Regime da considerare per ciascun Intervento PINQuA sono riportati nella "Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)", che costituisce a sua volta un allegato alla Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS).

Inoltre, sempre quale esito della autovalutazione *ex ante*, ciascun investimento previsto dal PNRR risulta associato a una o più **Schede Tecniche** tra quelle allegate alla suddetta Guida. Le Schede Tecniche prendono in considerazione tipologie di attività economiche necessarie per la realizzazione degli investimenti PNRR. Ogni Scheda Tecnica riporta, quindi, per la singola attività i riferimenti normativi, i vincoli DNSH, una sintesi organizzata delle informazioni sui vincoli da rispettare mediante specifiche liste di controllo (**check list**) per facilitarne l'applicazione.

Per PINQuA (Investimento 2.3 della Componente 2 della Missione 5 del PNRR) gli esiti della valutazione *ex ante* e l'indicazione del Regime e delle Schede Tecniche associate all'investimento stesso anch'essi riportati nella summenzionata Guida Operativa. In particolare, per PINQuA è stato individuato, quale regime applicabile rispetto all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, il Regime 2, e ad esso sono state associate le seguenti Schede Tecniche:

- Scheda 1 - Costruzione nuovi edifici;
- Scheda 2 - Ristrutturazione edifici;
- Scheda 5 - Interventi edili e cantieristica generica.



Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



I- Mappatura di correlazione fra Investimenti - Riforme e Schede Tecniche

	Elementi anagrafici degli investimenti tramite i quali identificare l'intervento del PNRR di interesse
	Regime 1° - L'investimento contribuirà sostanzialmente al raggiungimento dell'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici
	Regime 2° - L'investimento si limita a "non arrecare danno significativo", rispetto agli aspetti ambientali valutati nella analisi DNSH
	Schede tecniche relative a ciascuna area di intervento nelle quali sono riportati i riferimenti normativi, i vincoli DNSH e gli elementi di verifica

Anagrafica investimento PNRR					Elementi DNSH	Schede tecniche da applicare																												
Titolo misura	Misione	Componente	Id	Nome	Regime Regime 1 - contributo sostanziale con specifico riferimento all'attività principale prevista dall'investimento Regime 2 - requisiti minimi per il rispetto della DNSH	Scheda 1 Costruzione nuovi edifici	Scheda 2 Ristrutturazione edifici	Scheda 3 Adeguamento di PC e AEE non moderni	Scheda 4 Acquisto, leasing e noleggio AEE Mediali	Scheda 5 Interventi edili e cantieristica generica	Scheda 6 Servizi informatici di hosting e cloud	Scheda 7 Acquisto servizi per fare a meno e	Scheda 8 Data center	Scheda 9 Acquisto di veicoli	Scheda 10 Trasporto per acqua interne e marittimo	Scheda 11 Produzione di biometano	Scheda 12 Produzione elettricità da pannelli solari	Scheda 13 Produzione elettricità da eolico	Scheda 14 Produzione elettricità da combustibili da biomassa solida, biogas e bioliquidi	Scheda 15 Produzione e stoccaggio idrogeno in aree industriali e domestiche	Scheda 16 Produzione e stoccaggio idrogeno nei settori non ad alto valore	Scheda 17 Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi	Scheda 18 Infrastrutture per mobilità personale, collettiva e di logistica	Scheda 19 Imbarco	Scheda 20 Coltivazione di colture perenni e non perenni	Scheda 21 Realizzazione impianti di idroelettrico e mini idroelettrico	Scheda 22 Mezzi per trasporto ferroviario	Scheda 23 Infrastrutture per il trasporto ferroviario	Scheda 24 Impianti per il trattamento acque reflue	Scheda 25 Fabbricazione di apparecchi per la produzione idroelettrica	Scheda 26 Finanziamenti a imprese e ricerca	Scheda 27 Ripristino ambientale delle zone umide	Scheda 28 Collegamenti terrestri e illuminazione stradale	Scheda 29 Raccolta e trasporto di rifiuti in frazioni separate alla fonte
Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	M5	C2	Inv2.3	Programma innovativo della qualità dell'abitare	Regime 2	X	X			X																								

Orbene, l'Aggiudicatario incaricato (di seguito, "**Appaltatore**"), nello svolgimento delle prestazioni e delle attività che sarà chiamato ad eseguire, ed anche al fine di consentire al Soggetto Attuatore la dimostrazione che l'effettiva realizzazione dell'appalto è rispettosa del principio DNSH, declinato per l'investimento PINQuA come *supra* rappresentato, sarà tenuto ad osservare quanto di seguito specificato.

Obblighi generali

1. In tutte le fasi dell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà valorizzare soluzioni volte alla riduzione dei consumi energetici e all'aumento dell'efficienza energetica, determinando un sostanziale miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici interessati nei singoli Interventi PINQuA, contribuendo alla riduzione delle emissioni di GHG (emissioni di gas serra).
2. In tutte le fasi dell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore sarà responsabile del rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti nell'ambito del raggiungimento degli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali, contribuendo per altro all'obiettivo nazionale di incremento annuo dell'efficienza energetica, previsto dalla Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica.
3. Per tutte le fasi dell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà recepire le prescrizioni degli elaborati del progetto esecutivo, nonché le indicazioni specifiche finalizzate al rispetto del principio del DNSH e al controllo dell'attuazione dello stesso nella fase realizzativa, anche negli Stati di Avanzamento dei Lavori (di seguito, "**SAL**"), cosicché gli stessi contengano una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio.
4. Premesso che la normativa nazionale di riferimento è già conforme al principio DNSH, nel caso in cui, per lo specifico Intervento PINQuA, il suddetto principio DNSH imponesse requisiti aggiuntivi rispetto alla normativa nazionale di riferimento e non garantiti dalle certificazioni ambientali previste nell'ordinamento nazionale, l'Appaltatore sarà comunque tenuto al rispetto dei principi evidenziati nelle Schede Tecniche 1, 2 e 5 di cui "*Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)*" alla Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32.
5. L'Appaltatore dovrà altresì supportare il Soggetto Attuatore nell'individuazione di eventuali ulteriori Schede Tecniche (oltre alle Schede 1, 2 e 5 tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le Schede 18, e 28) di cui alla "*Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)*" allegata alla Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32, nonché nell'individuazione del corretto regime relativo ai vincoli DNSH da adottare con riferimento alle peculiarità degli Interventi PINQuA.

Obblighi Specifici

Ai fini del rispetto dei vincoli DNSH, fermo restando gli obblighi generali sopra elencati, l'Appaltatore sarà tenuto altresì ad osservare i seguenti obblighi specifici per il perseguimento dei sei obiettivi ambientali di cui in Premesse.

Con riferimento a:

OBIETTIVO 1: MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI

SCHEDA 1 – Costruzione di nuovi edifici – ove applicabile

L'Appaltatore, nella fase di esecuzione dei lavori, dovrà adottare tutte le necessarie soluzioni volte all'efficientamento energetico ed alla riduzione dei consumi energetici degli impianti, nonché al monitoraggio e all'ottimizzazione degli stessi, affinché il fabbisogno di energia primaria globale non rinnovabile, che definisce la prestazione energetica dell'edificio risultante dalla costruzione, non superi la soglia fissata per i requisiti degli edifici a energia quasi zero (NZEB, nearly zero-energy building) nella normativa nazionale che attua la direttiva 2010/31/UE.

L'Appaltatore dovrà garantire che gli edifici di nuova costruzione realizzati nell'ambito degli affidamenti relativi ai Contratti Specifici, all'esito della redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica (di seguito, "A.P.E.") da parte di un tecnico incaricato, possano essere classificati come edifici ad energia quasi a zero.

L'Appaltatore, nell'esecuzione dei lavori, dovrà recepire le prescrizioni del progetto esecutivo relativamente alla destinazione del singolo intervento PINQuA. In particolare, gli edifici di nuova costruzione non potranno, in tutto o in parte, essere adibiti all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili, ad eccezione degli eventuali Interventi PINQuA progettati nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). In ogni caso, le caldaie a gas dovranno essere conformi alla Direttiva Ecodesign 2009/125/CE e ai relativi Regolamenti della Commissione, come il Regolamento della Commissione N°813/2013 e alla Direttiva sull'Etichettatura dei prodotti energetici 2010/30/UE.

SCHEDA 2 - Ristrutturazione edifici – ove applicabile

L'Appaltatore, nel rispetto di quanto previsto dal progetto esecutivo, dovrà garantire che l'edificio da ristrutturare mantenga una destinazione conforme a quelle previste dal singolo Intervento PINQuA e che non sia, in tutto o in parte, adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili, ad eccezione degli eventuali Interventi PINQuA progettati nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale,

come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). In ogni caso, le caldaie a gas dovranno essere conformi alla Direttiva Ecodesign 2009/125/CE e ai relativi Regolamenti della Commissione, come il Regolamento della Commissione N°813/2013 e alla Direttiva sull'Etichettatura dei prodotti energetici 2010/30/UE.

SCHEDA 5 - Interventi edili e cantieristica generica

Al fine di garantire il rispetto del principio DNSH connesso con la mitigazione dei cambiamenti climatici e la significativa riduzione di emissioni di gas a effetto serra, l'Appaltatore, in sede di realizzazione dei lavori, dovrà adottare tutte le strategie disponibili per consentire un'efficace gestione operativa del cantiere così da garantire il contenimento delle emissioni GHG. L'Appaltatore sarà tenuto a rispettare le prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (di seguito, "**PSC**"), proponendo eventuali migliorie in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tali soluzioni, se difformi dal PSC dovranno essere contenute nel Piano Operativo di Sicurezza (di seguito "**POS**") redatto dallo stesso Appaltatore e sottoposte al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (di seguito, "**CSE**").

In particolare, in fase di esecuzione, al fine di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo, l'Appaltatore potrà:

- presentare dichiarazione del fornitore di energia elettrica relativa all'impegno di garantire fornitura elettrica prodotta al 100% da fonti rinnovabili;
- prevedere l'impiego di mezzi con le caratteristiche di efficienza indicate.
- prevedere il Piano Ambientale di Cantierizzazione (di seguito, "**PAC**"), al fine di definire le misure di mitigazione e le procedure operative per contenere gli impatti ambientali connessi allo svolgimento dei lavori.

Ad ogni modo, l'Appaltatore sarà tenuto a:

- presentare evidenza di origine dell'energia elettrica consumata;
- presentare dati dei mezzi d'opera impiegati.

OBIETTIVO 2: ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

SCHEDA 1 – Costruzione di nuovi edifici – ove applicabile

L'Appaltatore, in fase di esecuzione dei lavori, dovrà mettere in atto le soluzioni adattative identificate dal progettista nel proprio report di analisi dell'adattabilità secondo le modalità descritte nella Scheda Tecnica n. 1 e nella citata Appendice A Allegato 1 agli Atti Delegati della Tassonomia [Documento C (2021) 2800].

Laddove necessario, previa approvazione della Direzione Lavori, l'Appaltatore dovrà integrare le soluzioni individuate dal progettista, rimanendo coerente con le strategie e i piani di adattamento locali, settoriali, regionali o nazionali.

SCHEDA 2 - Ristrutturazione edifici – ove applicabile

La realizzazione degli Interventi PINQuA di ristrutturazione degli edifici, in aderenza con le prescrizioni che saranno contenute nel progetto esecutivo, non dovrà pregiudicare la salute dell'ambiente in ottica di cambiamenti climatici attuali o futuri. A tale scopo, l'Appaltatore, in fase di esecuzione, dovrà mettere in atto le soluzioni individuate del report di analisi dell'adattabilità redatto in fase progettuale, secondo le modalità descritte nella Scheda Tecnica n. 2 e nella citata Appendice A Allegato 1 agli Atti Delegati della Tassonomia [Documento C (2021) 2800], al fine di evitare i rischi climatici fisici rilevanti per l'Intervento PINQuA e le eventuali interferenze delle attività di ristrutturazione di un edificio sugli stessi.

Laddove necessario, previa approvazione della Direzione Lavori, l'Appaltatore dovrà integrare le soluzioni individuate dal progettista, rimanendo coerente con le strategie e i piani di adattamento locali, settoriali, regionali o nazionali.

SCHEDA 5 - Interventi edili e cantieristica generica

L'Appaltatore, in aderenza con quanto previsto nel PSC, non dovrà ubicare i Campi Base¹:

- in settori concretamente o potenzialmente interessati da fenomeni gravitativi quali ad esempio aree interessate da rilevante pericolosità a fenomeni franosi, smottamenti e instabilità dei pendii;
- in aree di pertinenza fluviale e/o aree a rischio inondazione quali ad esempio aree in prossimità di corsi idrici superficiali o limitrofe a bacini naturali in cui si possono verificare inondazioni a seguito di fenomeni meteorici importanti o catastrofi naturali.

Le aree di rischio possono essere preventivamente verificate accedendo al portale ISPRA consultando la mappa nazionale del dissesto idrogeologico, ed eventualmente estendendo lo studio ad una valutazione di rischio idraulico sito specifica.

OBIETTIVO 3: USO SOSTENIBILE E PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE E MARINE

SCHEDA 1 – Costruzione di nuovi edifici – ove applicabile

¹ Si chiarisce che per Campo Base si intende un'area di cantiere di dimensioni rilevanti che non si limita ai soli baraccamenti (e.g. Container alloggi, mensa, bagni ecc.).

La realizzazione degli Interventi PINQuA dovrà essere volta a garantire il risparmio idrico adottando le apparecchiature per l'erogazione dell'acqua previste nel progetto esecutivo che assicureranno un risparmio in tal senso.

In applicazione del Decreto ministeriale 11 ottobre 2017, "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici*" (di seguito "**C.A.M.**") dal punto di vista della protezione della risorsa idrica, la realizzazione degli Interventi PINQuA di costruzione di nuovi edifici dovrà garantire i seguenti requisiti:

- ridotto impatto sul sistema idrografico superficiale e sotterraneo: interventi atti a garantire un corretto deflusso delle acque e prevenire fenomeni di contaminazione, erosione, smottamento;
- raccolta, depurazione e riuso delle acque meteoriche: separazione dei flussi di acqua non contaminati per uso irriguo;
- rete di irrigazione delle aree a verde pubblico: impianti di irrigazione automatici a goccia con acqua proveniente da vasche di accumulo delle acque meteoriche;
- risparmio idrico: gli edifici devono prevedere sistemi di raccolta delle acque piovane, sistemi di riduzione di flusso e apparecchi doppio scarico e sistemi di monitoraggio dei consumi idrici.

L'Appaltatore, nella fase di esecuzione, dovrà garantire l'installazione di rubinetteria ed erogatori idrici in grado di assicurare il rispetto degli Standard internazionali di prodotto elencati nella Scheda Tecnica n. 1 e con la consultazione del sito <http://www.europeanwaterlabel.eu/>.

L'Appaltatore dovrà inoltre presentare le certificazioni di prodotto relative alle forniture installate.

SCHEDA 2 - Ristrutturazione edifici – ove applicabile

Qualora sia necessario installare, nell'ambito dei lavori di ristrutturazione, nuove utenze idriche, l'attività dovrà essere volta a garantire il risparmio idrico adottando apparecchiature per l'erogazione dell'acqua che assicurino un risparmio in tal senso secondo le previsioni degli elaborati progettuali.

L'Appaltatore, nella fase di esecuzione, dovrà garantire l'impiego di rubinetteria ed erogatori idrici in grado di assicurare il rispetto degli Standard internazionali di prodotto elencati nella Scheda Tecnica n. 2 e con la consultazione del sito <http://www.europeanwaterlabel.eu/>.

L'Appaltatore dovrà inoltre presentare le certificazioni di prodotto relative alle forniture installate.

SCHEDA 5 - Interventi edili e cantieristica generica

Durante l'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà attenersi alle soluzioni organizzative e gestionali previste nel PSC, eventualmente migliorandole, previa approvazione da parte del CSE, con l'obiettivo di tutelare dal punto di vista quantitativo e qualitativo la risorsa idrica (acque superficiali e profonde) relativamente al suo sfruttamento e/o protezione.

Nello svolgimento delle attività di cantiere dovrà essere ottimizzato l'utilizzo della risorsa eliminando o riducendo al minimo l'approvvigionamento dall'acquedotto e massimizzando, ove possibile, il riutilizzo delle acque impiegate nelle operazioni di cantiere.

L'eventuale realizzazione di pozzi o punti di presa superficiali per l'approvvigionamento idrico dovranno essere autorizzati dagli Enti preposti.

In particolare, all'avvio delle attività di cantiere l'Impresa, dovrà presentare un dettagliato bilancio idrico dell'attività di cantiere, redatto in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, prestando particolare attenzione alla:

- gestione delle Acque Meteoriche Dilavanti del cantiere (di seguito, "**AMD**"), con redazione, ove individuata la necessità, del piano di gestione delle acque meteoriche e acquisizione delle necessarie autorizzazioni;
- gestione delle acque industriali associate a specifiche lavorazioni (Betonaggio, frantoio inerti, trattamento mobile di rifiuti).

OBIETTIVO 4: ECONOMIA CIRCOLARE

SCHEDA 1 – Costruzione di nuovi edifici – ove applicabile

Nell'attività di esecuzione l'Appaltatore dovrà garantire che almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi ricadenti nel "*Capitolo 17 - Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione*"² (comprese le terre provenienti da siti contaminati) (di seguito, "**Capitolo 17**"), calcolato rispetto al loro peso totale sia inviato a recupero (R1 – R13)³.

In applicazione dei C.A.M., relativi ai requisiti di disassemblabilità, almeno il 50% del peso dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati, escludendo gli impianti, deve essere sottoponibile, a fine vita, a demolizione selettiva ed essere riciclabile o riutilizzabile. Di tale percentuale, almeno il 15% deve essere costituito da materiali non strutturali.

Oltre a quanto previsto dal C.A.M., l'Appaltatore, durante la realizzazione degli Interventi PINQuA, dovrà, ove richiesto dalle normative regionali e nazionali, avere contezza, ed eventualmente predisporre un aggiornamento in relazione alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa del Piano di Gestione dei Rifiuti (di seguito, "**PGR**") redatto dal progettista.

L'Appaltatore, per conto del Soggetto Attuatore, sarà responsabile per la conservazione dell'elenco di tutti i componenti edilizi e dei materiali che possono essere riciclati o riutilizzati, con l'indicazione del relativo peso rispetto al peso totale dei materiali utilizzati per l'edificio.

Dovrà inoltre redigere una Relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione di recupero "**R**"⁴.

² cfr. Parte IV D.Lgs 152/2006 - ALLEGATO D - Elenco dei rifiuti.

³ ALLEGATO II B - DIRETTIVA 2006/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti.

⁴ cfr. ALLEGATO II B - DIRETTIVA 2006/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti.

SCHEDA 2 - Ristrutturazione edifici – ove applicabile

Nella fase di esecuzione, l'Appaltatore dovrà prevedere che i materiali impiegati nella ristrutturazione degli edifici garantiscano un ridotto impatto ambientale sulle risorse naturali, favorendo l'impiego di prodotti riciclati derivanti da recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione.

Pertanto, in applicazione dei C.A.M., l'Appaltatore dovrà prevedere che, nella fase esecutiva, sia garantito che almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione e rimozione di edifici deve essere avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio, che almeno il 15% in peso dei materiali impiegati per la ristrutturazione deve essere composto da materiali riciclati, aumentando così il recupero dei rifiuti e favorendo l'impiego di materiali prodotti a distanza inferiore ai 150 Km dal luogo dell' Intervento PINQuA, per garantire l'ecosostenibilità dell'edificio.

Oltre a quanto previsto dai C.A.M., l'Appaltatore, in fase di esecuzione, dovrà, ove richiesto dalle normative regionali e nazionali, avere contezza ed eventualmente predisporre un aggiornamento in relazione alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa del PGR redatto dal progettista.

L'Appaltatore, per conto del Soggetto Attuatore, sarà responsabile per la conservazione dell'elenco di tutti i componenti edilizi e dei materiali che possono essere riciclati o riutilizzati, con l'indicazione del relativo peso rispetto al peso totale dei materiali utilizzati per l'edificio.

Dovrà inoltre redigere una Relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione di recupero "R".

SCHEDA 5 - Interventi edili e cantieristica generica

Nell'attività di esecuzione l'Appaltatore dovrà garantire la prevenzione e riduzione dell'inquinamento tenendo conto di una corretta gestione ambientale dei rifiuti (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e delle rocce e terre da scavo (di seguito, "T&RS") (decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n.120) al fine di garantirne il recupero.

Oltre a quanto previsto dai C.A.M., nell'ambito dei requisiti di disassemblabilità, per l'Appaltatore sarà necessario dimostrare che almeno il 70% in peso, calcolato rispetto al loro peso totale, dei rifiuti non pericolosi generati durante la costruzione e demolizione, ricadenti nel Capitolo 17, sia inviato a recupero (R1 – R13)⁵.

⁵ cfr. ALLEGATO II B - DIRETTIVA 2006/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti.

Nelle attività di cantiere dovranno essere adottate le soluzioni previste nel progetto esecutivo per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate come *sottoprodotti provenienti da cantieri non assoggettati a Valutazione di Impatto Ambientale* (di seguito, "**VIA**").

L'Appaltatore dovrà:

- redigere una Relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione di recupero "R";
- redigere una relazione finale della procedura di gestione terre e rocce da scavo di cui al D.P.R. n. 120/2017.

OBIETTIVO 5: PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

SCHEDA 1 – Costruzione di nuovi edifici – ove applicabile

L'Appaltatore, nella realizzazione degli Interventi PINQuA, secondo quanto descritto anche nei C.A.M., dovrà garantire la prevenzione e riduzione dell'inquinamento tenendo conto dei seguenti aspetti:

- corretta gestione ambientale dei terreni e delle acque di falda, ove presenti, svolgendo, per gli Interventi PINQuA da realizzarsi in aree superiori a 1.000 mq, una caratterizzazione preliminare del sito ai sensi del D.lgs. n. 152/2006;
- impiego di materiali a basso impatto ambientale parzialmente o totalmente recuperabili al termine della loro vita utile (assicurando l'assenza delle sostanze estremamente preoccupanti ai sensi del REACH (Art.57));
- modalità di svolgimento delle lavorazioni in cantiere con la pianificazione, controllo e monitoraggio delle fasi di costruzione per la riduzione dell'impatto ambientale e con l'attuazione, ove redatto e ove previsto dalle normative regionali o nazionali, del Piano Ambientale di Cantierizzazione, (di seguito, "**PAC**").

In particolare, in fase di esecuzione, l'Appaltatore sarà tenuto a:

- redigere una relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti e le modalità di gestione da cui emerga la destinazione ad una operazione "R";
- nel caso in cui sia stata realizzata, dare evidenza della caratterizzazione del sito;
- dare evidenze ed implementazione delle eventuali soluzioni di mitigazione e controllo identificate in relazione alla valutazione del rischio Radon;
- sottoporre al controllo della Direzione Lavori le schede tecniche dei materiali e delle sostanze impiegate;
- attuare il PAC ove previsto dalle normative regionali o nazionali eventualmente integrandolo.

SCHEDA 2 - Ristrutturazione edifici – ove applicabile

La ristrutturazione degli edifici, secondo quanto descritto anche nei C.A.M., dovrà garantire la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento tenendo conto dei seguenti aspetti:

- impiego di materiali a basso impatto ambientale parzialmente o totalmente recuperabili al termine della loro vita utile (assicurando l'assenza delle sostanze estremamente preoccupanti ai sensi del REACH (Art.57));
- modalità di svolgimento delle lavorazioni in cantiere con la pianificazione, controllo e monitoraggio delle fasi di demolizione e ricostruzione per la riduzione dell'impatto ambientale e con l'attuazione, ove redatto e ove previsto dalle normative regionali o nazionali, del PAC.

Prima dell'inizio dei lavori di ristrutturazione, l'Appaltatore dovrà provvedere, in conformità alla legislazione nazionale, alle attività necessarie in ordine al ritrovamento di eventuale materiale contenente amianto e nell'identificazione di altri materiali contenenti sostanze contaminanti.

In sintesi, in fase esecutiva, l'Appaltatore dovrà svolgere le seguenti attività:

- redigere una relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti e le modalità di gestione da cui emerga la destinazione ad una operazione "R";
- redigere, in caso di presenza di materiale contenente amianto, del Piano di lavoro per la rimozione dell'amianto;
- nel caso in cui sia stata realizzata, dare evidenza della caratterizzazione del sito;
- dare evidenze ed implementazione delle eventuali soluzioni di mitigazione e controllo identificate in relazione alla valutazione del rischio Radon;
- sottoporre al controllo della Direzione Lavori le schede tecniche dei materiali e delle sostanze impiegate;
- attuare il PAC ove previsto dalle normative regionali o nazionali, eventualmente integrandolo;
- applicare le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali previsti in cantiere.

SCHEDA 5 - Interventi edili e cantieristica generica

L'esecuzione degli Interventi PINQuA, secondo quanto descritto anche nel C.A.M., ai fini di garantire la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento deve tener conto dei seguenti aspetti:

- corretta gestione ambientale dei terreni e delle acque di falda, ove presenti, attuando, ove redatta, per gli Interventi PINQuA da realizzarsi in aree superiori a 1.000 mq, la caratterizzazione preliminare del sito ai sensi del D.lgs. n. 152/2006;
- impiego di materiali in cantiere a basso impatto ambientale parzialmente o totalmente recuperabili al termine della loro vita utile (assicurando l'assenza delle sostanze estremamente preoccupanti ai sensi del REACH (Art.57));
- modalità di svolgimento delle lavorazioni in cantiere con la pianificazione, controllo e monitoraggio delle fasi di demolizione e ricostruzione per la riduzione dell'impatto ambientale e con l'attuazione, ove redatto e ove previsto dalle normative regionali o nazionali, del PAC.

In sintesi, in fase esecutiva, l'Appaltatore dovrà svolgere le seguenti attività;

- attenersi alle limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali in ingresso al cantiere;
- attuare il PAC ove previsto dalle normative regionali o nazionali, eventualmente integrandolo;
- attenersi, nell'impiego dei mezzi d'opera, all'efficienza motoristica degli stessi, secondo quanto indicato nel PSC, al fine del mantenimento dei requisiti definiti nella mitigazione del cambiamento climatico, della riduzione delle emissioni sonore.
- garantire il contenimento delle polveri.

OBIETTIVO 6: PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI – *ove applicabile*

SCHEDA 1 – Costruzione di nuovi edifici – *ove applicabile*

L'esecuzione degli Interventi PINQuA dovrà garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio. Pertanto, non potranno sorgere edifici all'interno di:

- terreni coltivati e seminativi destinati alla produzione di alimenti e mangimi come indicato nell'indagine LUCAS dell'UE e nella Direttiva (UE) 2015/1513 (ILUC) del Parlamento europeo e del Consiglio;
- terreni adibiti a foresta (definizione della legislazione nazionale D.Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 *"Testo unico in materia di foreste e filiere forestali"*, o se non disponibile, alla definizione di foresta della FAO);
- Siti di Natura 2000.

Laddove gli Interventi PINQuA ricadano in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, l'Appaltatore dovrà condurre un'opportuna valutazione che preveda tutte le necessarie misure di mitigazione nonché la valutazione di conformità rispetto ai regolamenti delle aree protette.

Nel caso in cui per gli Interventi PINQuA sia previsto l'utilizzo di strutture in legno dovrà essere garantito che l'80% del legno vergine utilizzato sia certificato FSC/PEFC o altra certificazione equivalente. Inoltre, tutti i prodotti in legno dovranno derivare da processi di recupero e riciclaggio come attestato dalle schede tecniche del materiale impiegato

Pertanto, in fase di realizzazione degli Interventi PINQuA, l'Appaltatore sarà tenuto a:

- presentare le certificazioni FSC/PEFC o altre certificazioni equivalenti per il legno vergine;
- presentare le schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo).

SCHEDA 2 - Ristrutturazione edifici – *ove applicabile*

Al fine di garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio, nel caso in cui l'Intervento PINQuA di ristrutturazione interessi almeno 1000 mq di superficie, distribuita su uno o più edifici e nel caso di strutture in legno, l'Appaltatore in fase di esecuzione dovrà prevedere che l'80% del legno

vergine utilizzato sia certificato FSC/PEFC o equivalente. Inoltre, tutti gli altri prodotti in legno dovranno essere realizzati con legno riciclato/riutilizzato.

Pertanto, in fase di realizzazione degli Interventi PINQuA, l'Appaltatore sarà tenuto a:

- presentare le certificazioni FSC/PEFC o altre certificazioni equivalenti per il legno vergine;
- presentare le schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo).

SCHEDA 5 - Interventi edili e cantieristica generica

La messa in atto delle attività relative al cantiere dovrà garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio. Inoltre, in fase esecutiva l'Appaltatore sarà tenuto a:

- verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (Certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente per il legno vergine).

Pertanto, in fase di realizzazione degli Intervento PINQuA, l'Appaltatore sarà tenuto a:

- presentare le certificazioni FSC/PEFC o altre certificazioni equivalenti per il legno vergine;
- presentare le schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo).

Oltre agli obblighi sopra elencati ai fini del rispetto dei vincoli DNSH, l'Appaltatore sarà tenuto altresì al rispetto di tutta la normativa applicabile, in ambito comunitario e nazionale, richiamata in calce ad ognuna delle Schede Tecniche su richiamate di cui all'Allegato *"Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)"* alla Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS).

Verifica del rispetto del principio DNSH da parte dell'Appaltatore

Come riportato nella *"Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)"* allegata alla Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32 *"(u)na sintesi dei controlli richiesti per dimostrare la conformità ai principi DNSH è riportata nelle apposite check list. Ciascuna Scheda è infatti accompagnata da una check list di verifica e controllo, che riassume in modo sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente Scheda. Ogni check list, quindi, è strutturata in più punti di controllo, a cui sono associate tre risposte possibili (si/no/n.a.) e a cui è stato aggiunto un campo note al fine di consentire alle Amministrazioni di proporre le loro osservazioni qualora ritenessero le opzioni proposte non esaustive. Per le schede tecniche che descrivono attività economiche in cui è presente il doppio regime, contributo sostanziale o semplice DNSH, la checklist contiene, diversificandoli, i rispettivi elementi di verifica. Le check list con la sintesi dei controlli potranno essere utilizzate anche per quegli interventi già avviati prima dell'approvazione del PNRR (i cd. "progetti in essere"), al fine di verificare la sussistenza di quegli elementi tassonomici*

che rendono un intervento conforme al principio DNSH e pertanto ammissibile nella rendicontazione connessa con il Piano.”

Ciò premesso, le *check list* di controllo allegate alla “Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)” saranno compilate dal singolo Soggetto Attuatore.

A tal fine, tuttavia, l’Appaltatore, su richiesta ed entro le tempistiche indicate dal Soggetto Attuatore, sarà tenuto a fornire a quest’ultimo gli elementi di controllo utili al conseguimento con esito positivo della verifica dallo stesso condotta in base alle *check list* relative alle Schede Tecniche 1, 2 e 5, e delle eventuali ulteriori schede individuate, per le attività di competenza dell’Appaltatore stesso.

In particolare, l’Appaltatore sarà tenuto a rilasciare, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, una specifica dichiarazione di risposta ai corrispondenti punti di controllo, delle singole *check list* innanzi richiamate, che riguardano le attività di competenza dell’Appaltatore stesso, fornendo, laddove necessario, documenti giustificativi a comprova di quanto dichiarato. Sarà inoltre onere dell’Appaltatore conservare tutta documentazione di supporto e di comprova di quanto dichiarato, che potrà essere richiesta dal Soggetto Attuatore ai fini della compilazione, da parte dello stesso, delle *check list* anzidette ovvero nell’ambito di verifiche/audit da parte dell’Amministrazione.

Il mancato rispetto delle condizioni per la *compliance* al principio DNSH, attestato a seguito dei monitoraggi e delle verifiche svolte o richieste dal Soggetto Attuatore e/o dall’Amministrazione, oltre all’applicazione delle penali nella misura stabilita nel Contratto Specifico, costituisce causa di risoluzione di diritto dello stesso Contratto Specifico ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.

Fascicolo 2021 / 6.5 / 36
CUP I33D21000090001
Codice opera PBM 3998
C.D.I. 90.0.233

Oggetto: LAVORI PREPARATORI PER L'AMPLIAMENTO DEL PARCO SANTA TERESA MEDIANTE RINATURALIZZAZIONE DELL'AREA COMUNALE LIMITROFA DI CIRCA 17.000 MQ.

Decreto Interministeriale n. 395 del 16 settembre 2020

Procedure per la presentazione delle proposte, criteri per la valutazione e modalità di erogazione dei finanziamenti per l'attuazione del "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare" confluito nel P.N.R.R. ai sensi del D.D. M.I.M.S. n. 804 del 20 gennaio 2022 finanziamento con fondi europei di Next Generation EU Missione M5 - Componente C2 - Investimento 2.3.

ALLEGATO G.3

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE M5 – COMPONENTE C2 – AMBITO INTERVENTO / MISURA2 – INVESTIMENTO 2.3

PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE – PINQuA - [M5 C2 I2.3]

- **Obiettivo T1/2026:** Entro primo trimestre 2026 sostegno a 10.000 unità abitative (in termini sia di costruzione che di riqualificazione). Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dal conseguimento soddisfacente di un obiettivo secondario che copra almeno 800.000 metri quadrati di spazi pubblici.

SCHEMA DI CONTRATTO SPECIFICO

AVENTE AD OGGETTO I LAVORI AFFIDATI MEDIANTE ORDINE DI ATTIVAZIONE NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG3) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (V.02 – E.19 – S.04) PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI AFFERENTI ALLA MOBILITÀ, INCLUSA QUELLA CICLABILE.

LOTTO GEOGRAFICO: 3 – VENETO

CLUSTER ASSEGNATO: AQ3 - VERONA

SUB LOTTO PRESTAZIONALE 3 – LAVORI

ID INTERVENTO: 411

CUP DELL'INTERVENTO: I33D21000090001

CIG DEL CONTRATTO SPECIFICO: A0375FE5A7

Il presente Contratto Specifico è concluso in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, **"Codice dei Contratti"**).

[solo in caso di ufficiale rogante]

L'anno [completare] il giorno [completare] del mese di [completare] a [completare] in Via/Piazza [completare] n. [completare], presso l'Ufficio [completare] della [completare], con sede in [completare] Via/Piazza [completare] n. [completare] avanti a me dott. [completare], esercitante le funzioni di Ufficiale Rogante dei contratti nei quali è parte l'Amministrazione medesima, in qualità di [completare], senza l'assistenza dei testimoni avendovi i comparenti rinunciato con il mio consenso, sono comparsi i seguenti Signori della cui identità io sono personalmente certo:

[[completare] con le informazioni necessarie delle Parti]

TRA

il Sig. [completare] nato a [completare] il [completare], residente in [completare], via [completare], n. [completare] in qualità di [completare], dell'Amministrazione [completare], con sede [completare] in [completare], via [completare] n. [completare] Codice fiscale e Partita IVA [completare], che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (in seguito, **"Soggetto Attuatore"**)

E

il Sig. [completare] nato a [completare] il [completare] residente in [completare], via [completare], n. [completare] in qualità di [completare] dell'impresa [completare] con sede [completare] in [completare], via [completare] n. [completare], Codice fiscale e Partita IVA [completare], capitale sociale € [completare], numero di iscrizione [completare] nel Registro delle Imprese di [completare], che agisce

[in caso di aggiudicazione a operatore economico singolo] quale impresa appaltatrice in forma singola;

[in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio/etc.], giusto mandato collettivo speciale di rappresentanza e procura, quale Capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito ai sensi degli articoli 45 e 48 del Codice dei Contratti, con atto autenticato nelle firme per notaio [completare] in [completare], rep. [completare] /racc. [completare] in data [completare], tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti

- 1 Impresa [completare], con sede in [completare], via [completare], [completare];
- 2 Impresa [completare], con sede in [completare], via [completare], [completare];
- 3 Impresa [completare], con sede in [completare], via [completare], [completare];
- 4 Impresa [completare], con sede in [completare], via [completare], [completare];

(in seguito, **"Appaltatore"**);

(in seguito, congiuntamente **"le Parti"**);

PREMESSO CHE

- a) il *“Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare”* (di seguito, **“PINQuA”**) costituisce l'investimento 2.3 inserito nella Missione 5: Inclusione e coesione - Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - Ambito di Intervento/Misura 2: Rigenerazione urbana e *housing sociale*, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia (di seguito, **“PNRR”**), approvato con Decisione del Consiglio UE ECOFIN del 13 luglio 2021;
- b) il PINQuA si compone di interventi di rigenerazione urbana (di seguito, **“Interventi PINQuA”**), che sono stati oggetto di specifiche proposte presentate da Regioni, Città Metropolitane, Comuni sede di città metropolitane, Comuni capoluoghi di provincia, la Città di Aosta e Comuni con più di 60.000 abitanti, successivamente selezionate dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – MIMS (di seguito, **“Amministrazione Titolare”**) con gli esiti di cui al D.M. MIMS del 7 ottobre 2021, n. 383;
- c) le suddette proposte sono state ammesse definitivamente a finanziamento PNRR con Decreto Direttoriale MIMS prot. n. 17524 del 24 dicembre 2021, se proposte *“pilota”* (ossia finanziabili fino a € 100.000.000), ovvero con Decreto Direttoriale MIMS n. 804 del 20 gennaio 2022, se proposte *“ordinarie”* (ossia finanziabili fino a € 15.000.000);
- d) le Amministrazioni che hanno avanzato le suddette proposte (di seguito, i **“Soggetti Beneficiari”**) hanno specificato, in tale sede, se gli Interventi PINQuA ivi contemplati sarebbero stati realizzati direttamente o mediante altri enti pubblici, territoriali o non. I soggetti destinati a dare attuazione agli Interventi PINQuA (di seguito, **“Soggetti Attuatori”**) possono quindi coincidere con i Soggetti Beneficiari oppure con i suddetti enti pubblici da questi a tal fine indicati;
- e) al fine di accelerare l'attuazione degli Interventi PINQuA, l'Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile ai Soggetti Beneficiari e ai Soggetti Attuatori il supporto tecnico-operativo prestato da Invitalia ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108;
- f) previa pubblicazione del bando di gara del, inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il e pubblicato sulla stessa al n. del .../.../....., nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. del .../.../....., sul Profilo di Invitalia, quest'ultima ha indetto ed aggiudicato la **“PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG3) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (V.02 – E.19 – S.04) PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI AFFERENTI ALLA MOBILITÀ, INCLUSA QUELLA CICLABILE”**, (di seguito, la **“Procedura”**);
- g) la suddetta Procedura è stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine di aggiudicare e stipulare, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, lett. b), del Codice dei Contratti), più accordi quadro multilaterali (di seguito, **“Accordi Quadro”**);
- h) i Soggetti Attuatori che hanno deciso di avvalersi del supporto tecnico-operativo della Centrale di Committenza Invitalia possono avvalersi degli Accordi Quadro per affidare le prestazioni necessarie all'attuazione degli Interventi PINQuA di loro competenza;
- i) la Procedura è stata suddivisa da Invitalia in 8 lotti geografici (di seguito, **“Lotti Geografici”**), ciascuno dei quali è stato ripartito in massimo 5 sub-lotti prestazionali di seguito elencati:
- sub-lotto prestazionale 1: Servizi tecnici di: Progettazione; Attività di supporto alla progettazione (rilievi, indagini e prove di laboratorio); Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; Direzione dei lavori; Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

- sub-lotto prestazionale 2: Servizi di verifica della progettazione di cui all'articolo 26 del Codice dei Contratti;
- sub-lotto prestazionale 3: Lavori;
- sub-lotto prestazionale 4: Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del D.L. n. 77/2021 innanzi citato, ovvero del progetto definitivo, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui all'articolo 59, comma 1, quarto periodo, del Codice dei Contratti;
- sub-lotto prestazionale 5: Servizi di collaudo: tecnico-amministrativo; tecnico-funzionale; statico, ai sensi dell'articolo 102 del Codice dei Contratti,

(di seguito, i **“Sub-Lotti Prestazionali”**);

- j) all'esito della Procedura, con provvedimento n. del / /, è stato aggiudicato, nell'ambito del Lotto Geografico n. , il Sub-lotto Prestazionale 3 in favore degli Appaltatori elencati nella Tabella allegata come *sub* Allegato 1 all'Accordo Quadro;
- k) in corso di gara, infatti, ad ogni Appaltatore è stato assegnato uno o più Cluster, come definiti nel disciplinare unico di gara (di seguito, **“Disciplinare Unico”**), secondo le modalità di assegnazione previste nello stesso Disciplinare Unico e negli altri atti di gara a questo allegati (di seguito, **“Cluster Assegnato”**);
- l) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall'Accordo Quadro, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall'Appaltatore medesimo e in ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti;
- m) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione (di seguito, **“Oda”**) che potranno essere emessi dai Soggetti Attuatori per la stipulazione di appositi contratti specifici con gli Appaltatori stessi (di seguito, **“Contratti Specifici”**) aventi ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-Lotto Prestazionale 3;
- n) all'Appaltatore in epigrafe, risultato aggiudicatario del Lotto Geografico [completare], Sub-Lotto Prestazionale 3 – Lavori, è stato assegnato il Cluster [completare] ricadente all'interno del predetto Lotto Geografico, e nell'ambito del quale eseguire le prestazioni affidate per la realizzazione degli Interventi PINQuA di competenza del Soggetto Attuatore;
- o) in data [completare] 202_, l'Appaltatore in epigrafe ha stipulato con Invitalia l'Accordo Quadro avente ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 3 per gli Interventi PINQuA ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico n. ____;
- p) il Soggetto Attuatore in epigrafe intende utilizzare l'Accordo Quadro mediante la stipula di Contratti Specifici, attuativi dell'Accordo Quadro stesso;
- q) il Soggetto Attuatore in epigrafe ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto Specifico (di seguito, il **“Contratto Specifico”**);
- r) l'Appaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta dall'Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi comprese le Condizioni Generali, dal presente Contratto Specifico e dalle Condizioni Particolari allo stesso allegate, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente

Contratto Specifico, nonché l'oggetto delle prestazioni da eseguire;

- s) per la stipulazione del presente Contratto Specifico è stata emessa dal Soggetto Attuatore in epigrafe la specifica OdA n. [completare] del [completare];
- t) il CIG del presente Contratto Specifico è il seguente: [completare];
- u) il Contratto Specifico diviene efficace con la stipula e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12, del Codice dei Contratti;
- v) [eventuale] con Verbale sottoscritto in data [completare], stanti le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate, volte al raggiungimento delle precise milestone e Target / Obiettivi strategici stabiliti dal PNRR, è stata disposta [dal Direttore dell'esecuzione/RUP] l'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 76 del 2020 recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*» (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge n. 120 del 2020 e successivamente modificato dall'articolo 51, comma 1, lett. f), della legge n. 108 del 2021, relativamente alle lavorazioni da eseguire immediatamente, comprese eventuali opere provvisorie;
- w) l'Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previsto nel Disciplinare Unico e nello Schema di Accordo Quadro, conforme allo schema di cui al Decreto 19 gennaio 2018, n. 31 recante «*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fidejussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*», emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, consegnando l'originale al Soggetto Attuatore in epigrafe;
- x) l'Appaltatore in epigrafe secondo quanto previsto dall'Accordo Quadro, ha prodotto le polizze assicurative a copertura sia dei danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, sia della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, del Soggetto Attuatore in epigrafe o di terzi (compresi dipendenti dell'Appaltatore medesimo e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo), nell'esecuzione dell'appalto;
- y) [eventuale] l'Appaltatore in epigrafe ha prodotto polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO
SEGUE**

Articolo 1 - (Premesse ed allegati)

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, le premesse e la documentazione qui di seguito elencata:
 - Il Bando ed il Disciplinare Unico di gara, corredato di allegati;
 - l'Accordo Quadro Lotto Geografico [completare] - Sub Lotto Prestazionale 3 – Lavori, CIG [completare], ed i relativi allegati, tra i quali, in particolare l'Offerta Tecnica ed Economica e le Condizioni Generali;

- l'OdA del Contratto Specifico n. [completare] del [completare] e relativi allegati, tra cui la Documentazione tecnica, economica e progettuale relativa all'Intervento PINQuA;
 - le Condizioni Particolari allegate al presente documento.
2. I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente Contratto Specifico, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso il Soggetto Attuatore.
 3. In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto Specifico che non sia espressamente regolata nel presente atto e suoi allegati, vale tra le Parti quanto stabilito nell'Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.
 4. Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Specifico. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi dell'Accordo Quadro e quelli del Contratto Specifico, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Articolo 2 - (Definizioni)

1. I termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nell'Accordo Quadro e nei relativi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
2. I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
3. Il presente Contratto Specifico è regolato:
 - dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Appaltatore e il Soggetto Attuatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dalle disposizioni dell'Accordo Quadro e dai suoi allegati;
 - dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, il "**Regolamento**"), ove non espressamente derogate e applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative;
 - dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «*Codice dell'Amministrazione Digitale*»;
 - decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, 120;
 - decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore*» (Decreto Semplificazioni *Bis*) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Articolo 3 - (Oggetto e finalità del Contratto Specifico – Luogo di esecuzione)

1. L'oggetto del presente Contratto Specifico consiste nell'affidamento dei Lavori di cui al Sub-Disciplinare 3 – Allegato B.3 al Disciplinare Unico – per la realizzazione di Interventi PINQuA volti alla ricucitura di spazi urbani pubblici preesistenti, alla connessione nonché alla creazione o riqualificazione di percorsi pedonali, ciclopeditoni al fine di migliorare l'accessibilità, la funzionalità e la sicurezza di aree cittadine.
2. Il presente Contratto Specifico definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nell'Accordo Quadro, regolano la prestazione in favore del Soggetto Attuatore da parte dell'Appaltatore dei seguenti lavori, come riportati nell'OdA n. [completare] del [completare] e relativi allegati:

[DESCRIZIONE DELLE OPERE]

3. I predetti lavori dovranno essere eseguiti con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità stabilite nelle Condizioni Generali, nelle Condizioni Particolari e relativi allegati.
4. Sono designati quale Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice dei Contratti, il Dott. [completare] e quale Direttore dei Lavori ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei Contratti e del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, recante «*Approvazione delle linee guida sulle Modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*», emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'ing./Arch. [completare].
5. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dal Disciplinare Unico, dall'Accordo Quadro e dalle Condizioni Generali e/o Particolari. [eventuale, solo per casi di Consorzi, esclusi quelli ordinari] Per l'esecuzione dei lavori, il Consorzio [completare] ha indicato la/e società [completare] come impresa/imprese esecutrice/i.
6. Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e alla D.L. per i relativi provvedimenti.
7. L'Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività, nonché tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta realizzazione dei lavori oggetto dell'appalto, in conformità al progetto e alle Condizioni Generali e Particolari, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte della Direzione dei lavori (inseguito, "**D.L.**"), ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente contratto.
8. Ai fini del presente Contratto Specifico, le prestazioni descritte, oltre all'esecuzione a regola d'arte, sono da ritenersi comprensive di tutti gli oneri di custodia e manutenzione, ove occorrenti, per il periodo indicato di durata del contratto medesimo. Tali oneri sono da considerarsi a completa cura e spesa dell'Appaltatore, ricompresi nel corrispettivo d'appalto.
9. L'opera oggetto dell'appalto dovrà essere realizzata nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione; l'appaltatore dovrà garantire l'adeguamento delle soluzioni tecniche dallo stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali.
10. A tal fine è obbligo dell'appaltatore eliminare, anche in corso d'opera, i difetti o le manchevolezze

che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.

11. La D.L. avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro intervento necessario affinché l'appaltatore esegua nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, delle norme tecniche nonché delle previsioni di legge. In tal caso, l'Appaltatore eseguirà gli interventi entro il termine indicato dal Soggetto Attuatore.
12. L'Appaltatore svolgerà le attività oggetto del presente Contratto Specifico presso il Comune di [completare].
13. Nei termini indicati nelle Condizioni Generali, l'Appaltatore dovrà predisporre e consegnare al D.L. il Piano Operativo della Sicurezza, nonché dovrà altresì redigere e consegnare al Direttore dei Lavori il Programma Esecutivo dei Lavori di cui all'articolo 13 delle Condizioni Generali, che formeranno parte del presente Contratto Specifico.

Articolo 4 - (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore)

1. L'Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del contratto.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 5 - (Obblighi dell'Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e previdenza)

1. L'Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni, emesse dalla D.L. e dal Soggetto Attuatore, di ordine interno, attinenti alla sicurezza, alla disciplina e alla conduzione dei lavori.
2. L'Appaltatore dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per l'esecuzione del presente appalto sarà regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso Appaltatore nel rispetto della vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge.
3. L'Appaltatore assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal presente contratto e si impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro cui è soggetto.
4. L'Appaltatore è obbligato ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nell'esecuzione delle opere e prestazioni costituenti oggetto del presente Contratto Specifico, l'integrale

trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e territoriali di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

5. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui non abbia aderito alle associazioni che hanno stipulato i citati Contratti Collettivi oppure abbia receduto da esse. In caso di inadempienza contributiva nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali, compreso la Cassa Edile, accertata tramite il DURC, si procederà come specificato e regolato dall'articolo 30, comma 5 del Codice di Contratti. Nel caso di inadempienze retributive si procederà secondo quanto specificato dall'articolo 30, comma 6, del Codice dei Contratti e dalle Condizioni Generali.
6. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nelle Condizioni Generali.
7. L'Appaltatore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla particolarità del lavoro. L'Appaltatore assume inoltre l'obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel pieno ed assoluto rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e delle specifiche norme aziendali.
8. L'Appaltatore assume l'obbligo della costante sorveglianza del corso dell'esecuzione, in modo anche da assicurare che il lavoro dei propri dipendenti e collaboratori si svolga in condizioni di assoluta sicurezza, restando esclusa ogni ingerenza del Soggetto Attuatore, la quale resta comunque e pertanto manlevata da ogni responsabilità e dovrà essere in ogni caso tenuta indenne dall'Appaltatore. Tutte le spese derivanti all'Appaltatore per l'osservanza degli obblighi indicati, nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo all'Appaltatore per la organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e amministrativi, per svolgere i lavori oggetto del presente contratto, si intenderanno compresi nel corrispettivo d'appalto.
9. La/Il D.L./Soggetto Attuatore si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo.
10. L'Appaltatore si obbliga altresì ad adempiere a tutte le obbligazioni complementari e connesse previste per l'esecuzione a regola d'arte degli interventi proposti, sostenendone per intero i relativi costi.

[Eventuale, in caso di presenza di Protocolli di Legalità sottoscritti dai Soggetti Beneficiari e/o Soggetti Attuatori o per essi, comunque, vincolanti]

Articolo 5 – bis - (Obblighi specifici previsti dal Protocollo di Legalità)

1. L'Appaltatore è tenuto, nell'esecuzione del presente Contratto Specifico, al rispetto degli obblighi derivanti dal Protocollo di Legalità sottoscritto in data [completare] tra il Soggetto Attuatore e la Prefettura - U.T.G. di [completare].
2. L'Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, da subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente parte della cd. "filiera delle imprese", senza riserva alcuna, il Protocollo di Legalità, che, con la sottoscrizione del presente Contratto Specifico e del Protocollo di Legalità di cui al precedente

comma1,vieneespressamente,integralmenteedincondizionatamenteaccettatodall'Appaltatore, e le clausole tutte contenute nel Protocollo di Legalità medesimo.

3. *[eventuale, nel caso in cui il Protocollo di Legalità preveda che alcuni/e obblighi/clausole debbano essere espressamente riportati/e nel contratto]*

L'Appaltatore in particolare si impegna al rispetto delle clausole indicate nel prosieguo del presente articolo. [completare]

Articolo 6 - (Responsabilità)

1. L'Appaltatore si obbliga a risarcire il Soggetto Attuatore per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all'Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori.
2. È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere il Soggetto Attuatore sollevato e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare a persone o cose dalla esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati, o che comunque si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto, da azioni legali o da richieste risarcitorie avanzate nei confronti del Soggetto Attuatore o da terzi danneggiati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri.
3. L'Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore medesimo.
4. L'Appaltatore, inoltre, si assume la responsabilità per danni causati al Soggetto Attuatore o a terzi imputabili a difetti esecutivi o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti.
5. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore,e/o dei suoi sub fornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall'esecuzione del presente contratto.
6. La gestione di eventuali rifiuti, prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie all'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle leggi, delle normative vigenti, e sarà a totale carico dell'Appaltatore. L'inosservanza agli anzidetti obblighi comporterà la risoluzione del contratto ex articolo 1456 del Codice Civile.
7. In conformità all'articolo 57 delle Condizioni Generali, nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico, l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione al Soggetto Attuatore e adottare tutte le cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti.
8. L'Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le anzidette obbligazioni all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con sub contraenti, sub fornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all'Intervento PINQuA oggetto dell'appalto.

Articolo 7 – Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR

1. Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali, si precisa in questa sede quanto di seguito esposto.

Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH)

L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto Specifico, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 del presente Contratto Specifico e, in ogni caso, così come compiutamente definite nelle Condizioni Generali, cui si rinvia.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall'articolo 10 delle predette.

Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la documentazione di cui all'articolo 47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio

antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, comma 2, del citato D.L. n.77/2021.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del presente Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto Specifico, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 13 del Sub-Disciplinare 3, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% (quindici per cento) e al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione)

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Soggetto Attuatore conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi PINQuA per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi PINQuA con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dal Soggetto Attuatore e disciplinato e recepito nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a corredo.

È riconosciuta al Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall'articolo 11 Delle predette.

Articolo 8 - (Obblighi generali del Soggetto Attuatore)

1. Il Soggetto Attuatore si impegna a fornire tempestivamente all'Appaltatore tutta la documentazione a propria disposizione inerente all'oggetto del presente Contratto Specifico.

Articolo 9 - (Termini e durata del contratto)

1. Il Contratto Specifico sarà efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cesserà di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione dei lavori oggetto d'appalto, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi dell'Accordo Quadro e del presente Contratto Specifico.
2. L'esecuzione dei lavori avrà inizio coi modi e nei termini indicati all'articolo 15 delle Condizioni Generali.
3. I lavori oggetto dell'appalto dovranno essere ultimati in [completare] (*completare*) giorni naturali e consecutivi con decorrenza dalla data del verbale di consegna dei lavori.
4. La sospensione dei lavori, ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei Contratti, può essere disposta in ottemperanza e con le modalità previste dagli articoli 18 e 19 delle Condizioni Generali.
5. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi di cui all'articolo 17 delle Condizioni Generali.
6. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Specifico, il soggetto Attuatore si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere o interrompere l'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei contratti, con comunicazione scritta.
7. Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell'appalto, tali da rendere impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, il Soggetto Attuatore si impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all'Appaltatore al fine di verificare la salvaguardia degli impegni assunti con il presente Contratto Specifico.

Articolo 10 - (Responsabili per le attività contrattuali – Elezione di domicilio)

1. I referenti responsabili per le attività contrattuali inerenti al presente Contratto Specifico nominati dall'Appaltatore sono: [completare].
2. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività di D.L., compito dei detti referenti sarà quello di coordinare le attività correlate ai lavori oggetto dell'appalto, di pianificare e di verificare gli interventi da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le parti.
3. L'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto Specifico, dichiara di eleggere domicilio come segue: [completare].
4. Al domicilio su indicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l'esecuzione del presente Contratto Specifico e degli interventi che ne costituiscono oggetto.

Articolo 11 - (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)

1. Il corrispettivo contrattuale è determinato [completare][a "*corpo*" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. dddd)/a "*misura*" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. eeeee)/in parte a "*corpo*" e in parte a "*misura*", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. dddd) ed eeeee)]
2. Il corrispettivo per la puntuale ed esatta esecuzione dei lavori oggetto d'appalto, oneri fiscali esclusi,

è pari ad € [completare] (completare/00), oltre IVA, oltre € [completare] (completare/00) per oneri per l'attuazione della sicurezza, per un importo complessivo di € [completare] (completare/00) oltre IVA.

3. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore per l'esecuzione dell'appalto è determinato in base ai prezzi unitari definiti nella documentazione tecnica allegata al presente Contratto Specifico, previa applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della procedura di affidamento dell'Accordo Quadro da parte dell'Appaltatore contraente il Contratto Specifico.
4. Il corrispettivo comprende ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa e necessaria a realizzare a regola d'arte le opere oggetto di intervento.
5. Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste di seguito nel presente Contratto Specifico, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione della norma di cui all'articolo 29, comma 1, lett. a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25, non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'articolo 1664, comma 1, del Codice Civile.

È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione dall'articolo 29, comma 1, lett. a), del D.L. n. 4/2022 e secondo quanto di seguito disciplinato. [completare]

Si applica quanto disposto dall'articolo 30 delle Condizioni Generali.

In attuazione dell'articolo 29, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 4/2022, per la valutazione delle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, si rinvia integralmente alla procedura di compensazione prevista dall'articolo 29, comma 2, del D.L. n. 4/2022. La predetta compensazione dei prezzi di cui al periodo che precede deve essere richiesta dall'Appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei relativi decreti ministeriali previsti dal citato articolo 29 del D.L. n. 4/2022.

6. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti, sarà corrisposta nei termini indicati dall'articolo 24 delle Condizioni Generali una somma, a titolo di anticipazione, pari al [completare] % ([completare] per cento) dell'importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste nel medesimo articolo delle Condizioni Generali.
7. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore sarà pagato secondo le modalità, i termini e le condizioni disciplinati dagli articoli da 22 a 31 delle Condizioni Generali e nel rispetto delle seguenti scadenze:
 - il [completare] % ([completare] per cento) del corrispettivo entro [completare] giorni dall'adozione del primo stato di avanzamento dei lavori, previo benestare all'emissione della fattura da parte del Soggetto Attuatore;
 - il [completare] % ([completare] per cento) del corrispettivo entro [completare] giorni dall'adozione del secondo stato di avanzamento dei lavori, previo benestare all'emissione della fattura da parte del Soggetto Attuatore;
 - il [completare] % ([completare] per cento) del corrispettivo a seguito di [completare] giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
8. Rimangono altresì a carico dell'Appaltatore le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall'esecuzione del presente Contratto Specifico.

9. In conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali, tutti i pagamenti avverranno entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica.
10. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito indicato, intestato all'Appaltatore ed dedicato, in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136: Numero c/c: [completare], Banca: [completare] Gruppo [completare], Agenzia: [completare], ABI: [completare], CAB: [completare], CIN: [completare], IBAN: [completare].
11. Ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 136/2010, l'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono:
- Cognome e nome: [completare]
 - Data e luogo di nascita: [completare]
 - Indirizzo di residenza: [completare]
 - Nazionalità: [completare]
 - Codice fiscale: [completare]
- [aggiungere altre persone, ove necessario]
12. L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente Contratto Specifico, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010.
13. L'Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010, comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della stessa legge.
14. Il Soggetto Attuatore avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto Specifico ex articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010.
15. I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di quanto Prescritto nell'Accordo Quadro e come specificato dall'articolo 28 delle Condizioni Generali.

Articolo 12 - (Divieto di modifiche dell'Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore)

1. Si applicano le relative disposizioni dell'articolo 35 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 13 - (Obblighi dell'Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e previdenza)

1. L'Appaltatore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi.

2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Si applicano le relative disposizioni dell'articolo 36 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 14 - (Garanzie ed Assicurazione)

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico, nessuna esclusa, l'Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva, conforme allo schema di polizza di cui al D.M. n. 31/2018, costituita mediante [cauzione/fideiussione] [completare] n. [completare] in data [completare] rilasciata dalla società/dall'istituto [completare] agenzia/filiale di [completare], per un importo pari a € [completare], con durata fino a [completare].
2. La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sarà progressivamente ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sarà svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le previsioni delle Condizioni Generali. In caso di escussione di tale fideiussione, l'Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di [completare] ([completare]) giorni lavorativi decorrente dall'avvenuto pagamento da parte del garante.

Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute all'articolo 33 delle Condizioni Generali.

3. L'Appaltatore ha altresì prodotto la seguente polizza assicurativa **[oppure, in alternativa: appendice, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del relativo premio]** contraddistinta al n. [completare], sottoscritta in data [completare] rilasciata dalla società/dall'istituto [completare] agenzia/filiale di [completare], per un importo pari a € [completare], in conformità all'articolo 10 del Disciplinare Unico di gara e all'articolo 34 delle Condizioni Generali.
4. Si precisa che l'Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo della suddetta polizza fino alla scadenza del presente Contratto Specifico.

Articolo 15 - (Controlli e vigilanza sull'esecuzione del contratto)

1. In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, il Soggetto Attuatore si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto Specifico, nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni Generali.
2. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte del Soggetto Attuatore.
3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti o vizi o aspetti di non conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dal Soggetto Attuatore, pena in difetto l'applicazione delle penali.
4. I controlli e le verifiche effettuati dal Soggetto Attuatore, pur con esito positivo, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto Specifico.

5. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire al Soggetto Attuatore tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto Specifico.
6. Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP o dalla D.L. a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi indicati.

Articolo 16 - Collaudi

1. Si applicano le relative disposizioni degli articoli 53 e 54 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 17- (Subappalto)

1. L'Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di non ricorrere al subappalto.

[ALTERNATIVA]

1. L'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni:
[completare].
2. Dette prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione del Soggetto Attuatore e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dal Disciplinare Unico, dalle Condizioni Generali e dalle Condizioni particolari.
3. **[eventuale]** Sono indicate nelle Condizioni Particolari le lavorazioni da eseguire esclusivamente a cura dell'Appaltatore.
4. Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. *"Do No Significant Harm"* (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:
 - i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel presente atto e, altresì, nelle Condizioni Generali e nel Sub-Disciplinare 3. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 7, paragrafo 7.b) del presente Contratto Specifico; nonché
 - le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al Decreto 11 gennaio 2017, recante *«Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili»*, emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora rinominato *«Ministero della Transizione Ecologica»*).
5. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell'esecuzione del Contratto

Specifico, ai fini del rispetto degli obblighi, altresì derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR.

6. L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato articolo 105 del Codice dei Contratti, alle seguenti condizioni:
- l'Appaltatore deve depositare originale o copia autentica del contratto di subappalto presso il Soggetto Attuatore almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
 - l'Appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'articolo 105, comma 18 del Codice dei Contratti, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile con l'impresa appaltatrice, se del caso;
 - contestualmente al deposito del contratto, l'Appaltatore deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei Contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
 - l'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell'eventuale Piano di sicurezza.
7. È fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
8. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'Appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il Soggetto Attuatore sentito il D.L. e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione di quanto sopra. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
9. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Soggetto Attuatore in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'articolo 105, comma 13, lett. a) e c), del Codice dei Contratti.
10. L'Appaltatore in ogni caso solleva il Soggetto Attuatore da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o a suoi ausiliari.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

11. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Soggetto Attuatore revocherà l'autorizzazione.
12. L'Appaltatore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una autorizzazione integrativa.
13. L'Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.
14. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
15. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Soggetto Attuatore può risolvere il Contratto Specifico, salvo il diritto al risarcimento del danno.
16. Ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore si obbliga a comunicare al Soggetto Attuatore il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.
17. Per tutti i subcontratti che non costituiscono subappalto ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore è obbligato, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare al Soggetto Attuatore:

- nome del subcontraente;
- importo del subcontratto;
- oggetto della prestazione affidata;

e dovrà trasmettere alla D.L.:

- copia del contratto di sub affidamento o atto equivalente;
- di dichiarazione del subcontraente attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, unitamente per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;
- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- dichiarazione del subcontraente, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'articolo 3 della L. n. 136/2010.

18. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'articolo 105 del Codice dei Contratti.

[SE DICHIARATI]

19. L'Appaltatore ha facoltà di avvalersi, per l'esecuzione dell'appalto, dei seguenti contratti continuativi di cooperazione sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della gara, che sono stati prodotti prima della sottoscrizione del presente contratto di appalto: **[indicare estremi del**

contratto: parti, data stipula, oggetto, importi, durata, etc.]

Articolo 18 - (Penali)

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'Appaltatore assunti in forza del presente Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale pari all'[completare] ‰ (completare permille) dell'importo netto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, alle condizioni e con le modalità stabilite e descritte agli articoli 13 dell'Accordo Quadro e 20 delle Condizioni Generali e qui da intendersi integralmente trascritti.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a. nell'avvio dell'esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dalla D.L.;
 - b. nell'avvio dell'esecuzione del Contratto Specifico per cause imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
 - c. nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie;
 - d. nella ripresa dell'esecuzione del Contratto Specifico successiva ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla D.L. o dal RUP;
 - e. nel rispetto dei termini imposti dal RUP o dalla D.L. per il ripristino dell'esecuzione del Contratto Specifico relativo alle eventuali attività di indagini a supporto della progettazione.
3. Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi previsti al precedente articolo 7, rispettivamente, paragrafi 7.a), 7.b), 7.c) e 7.d) del presente Contratto Specifico.
4. Il Soggetto Attuatore ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate, così come previsto dall'articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell'importo netto contrattuale, previa semplice comunicazione scritta.
5. Per ogni altra ipotesi di in adempimento o ritardato adempimento dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dall'art 15 delle Condizioni Generali.
6. Ai sensi dell'articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, qualora l'ultimazione delle prestazioni avvenga in anticipo rispetto al termine indicato nel Contratto Specifico, a seguito dell'approvazione da parte del Soggetto Attuatore del certificato di verifica di conformità, potrà essere riconosciuto all'Appaltatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti al precedente comma 1 per il calcolo della penale, mediante impiego delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni assunte.

Articolo 19 - (Esecuzione in danno)

1. È facoltà del Soggetto Attuatore, nel caso in cui l'Appaltatore, un subappaltatore o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.
2. In caso di risoluzione del contratto sia ai sensi dell'articolo. 1662 del Codice Civile che ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, il Soggetto Attuatore si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente Contratto Specifico.
3. Ai sensi dell'articolo 103, comma 2, del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore può avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori.
4. Nei suddetti casi, il Soggetto Attuatore avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l'Appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L'eventuale esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

Articolo 20 - (Risoluzione e recesso)

1. Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Specifico e di recesso sono disciplinate dall'articolo 49 delle Condizioni Generali.
2. In aggiunta alle ipotesi di cui al comma precedente, l'Appaltatore può risolvere il presente Contratto Specifico al ricorrere delle seguenti circostanze:
 - Il rifiuto espresso di eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili a condotte dell'Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura imprenditoriale;
 - al mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 11, comma 13, del presente Contratto Specifico;
 - all'applicazione delle penalità come indicato all'articolo 18 del presente Contratto Specifico e nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 3 a cui si rinvia.
3. In caso di risoluzione del contratto, il Soggetto Attuatore provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per il Soggetto Attuatore di agire per il ristoro dell'eventuale danno subito nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
4. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
5. Al verificarsi della risoluzione il Soggetto Attuatore altresì tratterà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi.
6. Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni

agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3, 3bis e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori obblighi previsti dai paragrafi 7.c) e 7.d) di cui al precedente articolo 7, oltre all'applicazione delle penali, così come stabilito al precedente articolo 18 del presente Contratto Specifico, nell'Accordo Quadro e nelle Condizioni Generali cui si rinvia, può costituire causa di risoluzione del presente Contratto Specifico ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

7. Il Contratto Specifico sarà risolto al ricorrere dei casi contemplati dall'articolo 15, comma 6, dell'Accordo Quadro.
8. Si dà atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate dall'articolo medesimo, l'Appaltatore darà tempestiva comunicazione ad Invitalia affinché la stessa possa assumere le determinazioni di competenza sull'Accordo Quadro, anche ai sensi dell'articolo 15 dell'Accordo Quadro.

Articolo 21 - (Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti)

1. Si applica quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo Quadro e dall'articolo 32 delle Condizioni Generali.

Articolo 22 - (Modifiche assetti proprietari)

2. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto Attuatore ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

Articolo 23 - (Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 e si impegna a comunicare al Soggetto Attuatore gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.
2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Soggetto Attuatore e dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Il presente Contratto Specifico verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

Articolo 24 - (Proprietà)

1. L'Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all'esecuzione del contratto e non farne uso se non per l'esecuzione dell'appalto. L'Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subcontraenti e subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.
2. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal Soggetto Attuatore all'Appaltatore, e

anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva del Soggetto Attuatore e devono essere restituiti allo stesso Soggetto Attuatore al completamento dei lavori.

3. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal Soggetto Attuatore all'Appaltatore, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva del Soggetto Attuatore e devono essere restituiti allo stesso Soggetto Attuatore al termine dell'appalto.
4. All'Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dal Soggetto Attuatore e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All'Appaltatore è fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di esso se non previa autorizzazione scritta dal Soggetto Attuatore.

Articolo 25 - (Spese, imposte e tasse)

1. L'Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto, come previsto all'articolo 58 delle Condizioni Generali.

Articolo 26 - (Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Specifico.
2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto Specifico sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
3. Il Soggetto Attuatore, relativamente alle attività di cui al presente Contratto Specifico, è Titolare del trattamento. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell'eventuale primo contatto.
4. *[Se l'Appaltatore non viene nominato Responsabile del trattamento dei dati inserire la seguente formulazione generica:]* Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, gli stessi saranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 679/2016.

IN ALTERNATIVA

[Se l'Appaltatore assume il ruolo di Responsabile del trattamento si potrà recepire la nomina nel presente Contratto Specifico oppure con atto separato] [completare se del caso]

Articolo 27 - (Controversie e foro competente)

1. Si può ricorrere all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 206 del Codice dei Contratti quando insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica per quanto compatibile la disciplina dell'articolo 205 del Codice dei Contratti.
2. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante atto di transazione, informata a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.
3. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto Specifico è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro competente ai sensi dell'articolo 25 c.p.c..
4. È esclusa la competenza arbitrale.
5. Si applica quanto disposto dagli articoli 45 e 46 delle Condizioni Generali.

Articolo 28 - (Disposizioni generali e norme di rinvio)

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Specifico deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.
2. Il presente Contratto Specifico, composto da n. [completare] pagine, sarà registrato solo in caso d'uso.
3. Il presente Contratto Specifico è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Data e luogo [completare]

L'Appaltatore

[completare]

Il Soggetto Attuatore

[completare]

L'Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341 comma 2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate, che si confermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto:

- Art. 4 – (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore)
- Art. 9 – (Termini e durata del contratto)
- Art. 11 – (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)
- Art. 12 – (Divieto di modifiche dell'Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore)
- Art. 18 – (Penali)
- Art. 19 – (Esecuzione in danno)
- Art. 20 – (Risoluzione e recesso)
- Art. 21 – (Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti)
- Art. 24 – (Obblighi di riservatezza Proprietà)
- Art. 27 – (Controversie e foro competente)

L'Appaltatore

[completare]

Comune di Verona
Deliberazione della Giunta Comunale

N. Progr. 103

Seduta del giorno 23 marzo 2020

SBOARINA FEDERICO	Presente
ZANOTTO LUCA	Presente
BERTACCO STEFANO	Presente
BRIANI FRANCESCA	Presente
NERI EDI MARIA	Presente
PADOVANI MARCO	Presente
POLATO DANIELE	Assente
RANDO FILIPPO	Presente
SEGALA ILARIA	Presente
TOFFALI FRANCESCA	Presente
ZAVARISE NICOLO'	Presente

PRESIEDE
FEDERICO SBOARINA

RELATORE
SBOARINA FEDERICO

ASSISTE
GIUSEPPE BARATTA

Oggetto: CONTRATTI: ADESIONE AL NUOVO PROTOCOLLO DI LEGALITÀ TRA REGIONE DEL VENETO, UTG DEL VENETO, ANCI E UPI, AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI D'INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, SOTTOSCRITTO IN DATA 17 SETTEMBRE 2019.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in data 17 settembre 2019 il Presidente della Giunta Regionale del Veneto ha sottoscritto con gli Uffici Territoriali del Governo del Veneto, con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani e l'Unione Province Italiane, il rinnovo del Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il cui schema è stato approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 951 del 2 luglio 2019;
- tale Protocollo di Legalità, aggiornato nel riproporre i contenuti del precedente accordo sia con riferimento al potenziamento degli strumenti di contrasto alla criminalità organizzata sia con riguardo alle misure di prevenzione del fenomeno della corruzione, contiene altresì diversi elementi di novità, tra cui: l'aggiornamento delle modalità di acquisizione della certificazione antimafia a seguito della entrata a regime della Banca Dati Nazionale Unica per la documentazione antimafia; l'ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione alle Aziende ULSS del Veneto e agli Enti amministrativi regionali, l'impegno delle parti a promuovere incontri formativi sulla prevenzione di fenomeni riciclaggio e sugli altri contenuti del Protocollo;
- la legge del 6 novembre 2012, n.190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", nel prendere atto dell'efficacia ed utilità di questi strumenti anche per la lotta alla corruzione e all'illegalità negli appalti, statuisce in proposito che "le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara";
- il Comune di Verona, in qualità di Stazione appaltante aveva aderito al precedente Protocollo di legalità, approvando il Patto di Integrità dell'ente con Deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 1 giugno 2017, per potenziare il sistema dei controlli antimafia ed abbassare le soglie delle verifiche, al fine di contrastare i tentativi di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata nel delicato settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, assicurando la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa negli affidamenti;

Ritenuto che:

- l'esperienza a livello comunale ha dimostrato che il Protocollo di legalità assume una valenza significativa nella prevenzione antimafia in quanto anticipa la soglia delle verifiche, rafforza la rete di monitoraggio e consente di estendere le cautele antimafia a forniture e servizi altrimenti esclusi;
- corrisponda al preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza il rinnovo all'adesione al Protocollo di Legalità, in quanto utile strumento di contrasto dei tentativi di infiltrazione criminale nel settore degli appalti pubblici;
- la prassi consolidata di ricorrere agli accordi di legalità risulta ulteriormente valorizzata dall'evoluzione normativa statale e regionale;

Considerato, inoltre, che:

- aderendo al Protocollo le stazioni appaltanti si impegnano ad adottare e ad inserire negli atti di gara e nei contratti e/o nei capitolati speciali d'appalto, compatibilmente con la disciplina generale prevista dalla legge e con le disposizioni comunitarie in vigore per l'Italia, clausole e condizioni idonee ad incrementare la sicurezza negli appalti e la trasparenza delle relative procedure;

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020-2022 (PTPCT) del Comune di Verona, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 26 del 28 gennaio 2020, prevede di contrastare il rischio di “pericolo di infiltrazioni mafiose” con l’azione correttiva di introduzione di protocolli di legalità e patti di integrità per porre vincoli ulteriori rispetto a quelli previsti dalla Legge Antimafia;

Visti:

- Legge n. 241/1990;
- D. Lgs. n. 267/2000;
- D.P.R. n. 150/2010;
- Legge n. 136/2010;
- D. Lgs. n. 159/2011 e s. m. i.;
- Legge n. 190/2012;
- D. Lgs. n. 50/2016;
- Legge n. 161/2017;
- PTPCT 2020/2022 del Comune di Verona;

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e precisamente:

- che in data 03/03/2020 il Dirigente dell'Unità Organizzativa Gare Appalti, il Dirigente della Direzione Contratti Anticorruzione Controllo Affidamenti Trasparenza, il Dirigente Amministrativo dell'Area Lavori Pubblici, il Segretario Generale RPCT, proponenti il presente provvedimento, hanno espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto".

II DIRIGENTE DELL'UNITA'
ORGANIZZATIVA GARE APPALTI

f.to avv. Chiara Bortolomasi

II DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
CONTRATTI ANTICORRUZIONE
CONTROLLO AFFIDAMENTI TRASPARENZA

f.to avv. Alessandro Pignatelli

II DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
DELL'AREA LAVORI PUBBLICI

f.to dott. Giuseppe Baratta

IL SEGRETARIO GENERALE - RPCT

f.to avv. Cristina Pratizzoli

- che in data 09/03/2020 il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si dichiara la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto”.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott.ssa Maria Sacchettini

Tutto ciò premesso;

Su proposta su proposta del Sindaco e dell'Assessore Neri;

A voti unanimi;

D E L I B E R A

1. di aderire al nuovo *"Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"* sottoscritto in data 17 settembre 2019 tra Regione Veneto, Uffici Territoriali del Governo del Veneto, ANCI e UPI;
2. di incaricare l'Unità Organizzativa Gare Appalti di adeguare il vigente Patto di Integrità dell'ente, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 1/6/2017;
3. di dare atto che tale Patto di Integrità dovrà essere obbligatoriamente sottoscritto da parte dell'aggiudicatario delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e che, conseguentemente, si dovranno adeguare tutti i documenti di gara ed i contratti stipulati dal Comune di Verona;
4. di dichiarare, a voti unanimi, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
5. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in "Amministrazione Trasparente".

I Dirigenti Responsabili dell'Unità Organizzativa Gare Appalti e della Direzione Contratti – Anticorruzione - Controllo Affidamenti – Trasparenza, proponenti il provvedimento, provvederanno all'esecuzione.

La Segreteria Generale è invitata a collaborare con gli uffici proponenti per l'esecuzione del presente provvedimento.

IL SINDACO

Firmato digitalmente da:
FEDERICO SBOARINA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente da:
GIUSEPPE BARATTA



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

***PROTOCOLLO DI LEGALITA'
AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI
TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA
CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEL
SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE***

Venezia,

RIPRODUZIONE DI ORIGINALE INFORMATICO

Documento firmato digitalmente da MICHELE FASOLI - Protocollo N° 0458169 del 13/12/2023 09:23:24 , num. registro 5765



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

PREMESSO

che l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo agli accordi tra amministrazioni pubbliche, stabilisce che le stesse possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

che il 21 novembre 2000 il Ministero dell'Interno e l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici hanno sottoscritto un protocollo d'intesa finalizzato, tra l'altro, a conseguire, tramite le Prefetture, la promozione e la tutela della legalità e trasparenza nel settore degli appalti attraverso appositi "Protocolli di Legalità" tra Prefetture e Amministrazioni Pubbliche e/o soggetti privati interessati;

che, con Decreto del 14 marzo 2003, il Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della Giustizia ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha disciplinato le procedure di monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti industriali connessi alla realizzazione delle "grandi opere" per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa;

che l'art. 2 della Legge 15 luglio 2009, n. 94, ha esteso l'ambito di applicazione di tale azione di monitoraggio a tutte le opere pubbliche attraverso un ampliamento dei poteri del Prefetto di accesso ai cantieri, avvalendosi dei Gruppi Interforze di cui al citato Decreto del 14 marzo 2003;

che, con Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150, è stato adottato il Regolamento che disciplina il rilascio delle informazioni antimafia a seguito di accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici ;

che, al fine di introdurre ulteriori stringenti controlli volti a scongiurare eventuali traffici illeciti da parte di soggetti collusi con la mafia, è stata approvata la Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" che prevede, tra l'altro, all'art. 3, la tracciabilità dei flussi finanziari connessi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di beni;



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

che l'art. 2, comma 1, lettera c), della Legge n. 136/2010 ha istituito la Banca Dati Nazionale Unica, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente l'azione di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa, senza distinzione alcuna in relazione alla tipologia di detta attività e ai rapporti con la pubblica amministrazione, che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, riguardano ogni "ipotesi" in cui l'attività economica sia sottoposta ad attività provvedimentale, che essa sia di tipo concessorio o autorizzatorio o, addirittura, soggetta a SCIA.

che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2011, sono state dettate norme per la promozione dell'istituzione, in ambito regionale, della stazione unica appaltante, attraverso la sensibilizzazione delle Amministrazioni aggiudicatrici;

che, con Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159, è stato adottato il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136";

che l'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48, relativo ai Protocolli di intesa e accordi da sottoscrivere con gli organi statali ed enti pubblici, stabilisce che, al fine di garantire efficaci ed efficienti forme di monitoraggio del mercato dei pubblici appalti e di prevenzione dei fenomeni criminali, la Regione promuove la stipulazione e la periodica revisione di protocolli di intesa con gli organismi istituzionali preposti al contrasto del crimine organizzato e mafioso, operanti nel territorio del Veneto;

che con Decreto Interministeriale del 21 marzo 2017, adottato dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Giustizia e il Ministro dell'Infrastrutture e Trasporti, sono state individuate le procedure di monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa con l'istituzione presso il Ministero dell'Interno di un apposito Comitato di Coordinamento;



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

VISTI

la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

il Protocollo d’Intesa, siglato il 15 luglio 2014, tra il Ministero dell’Interno e l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per la trasparenza e legalità negli appalti pubblici;

le “Seconde linee guida”, sottoscritte dal Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dal Ministro dell’Interno il 27 gennaio 2015, per l’applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia, previste dall’art. 32, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 144;

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 201/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture”;

il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38, recante “Attuazione della decisione quadro n. 2003/568/ GAI del Consiglio dell’UE, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato” che ha novellato l’art. 2635 c.c. in materia di corruzione nel settore privato;

la Legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”;



*Prefettura della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, con riferimento all’art. 25 (sanzioni in materia di subappalti illeciti), che prevede un inasprimento del trattamento sanzionatorio per le condotte degli appaltatori che facciano ricorso, illecitamente, a meccanismi di subappalto;

RITENUTO

che l’esperienza anche a livello territoriale ha dimostrato che i protocolli di legalità assumono una valenza significativa nella capacità di anticipare la soglia delle verifiche e, di conseguenza, della prevenzione antimafia, in quanto rafforzano la rete di monitoraggio e consentono di estendere i controlli a forniture e prestazioni di servizi altrimenti escluse dalle cautele antimafia;

che, anche alla luce della direttiva adottata in materia in data 23 giugno 2010 dal Ministro dell’Interno, risulta opportuno aggiornare ed estendere tali patti, valorizzando il livello regionale per uniformare i contenuti rispetto alle diverse stazioni appaltanti e cogliere gli ulteriori vantaggi che possono derivare dalla realizzazione di un’unica rete di monitoraggio ultraprovinciale;

che è interesse anche delle stazioni appaltanti, dei contraenti generali e dei concessionari di opere pubbliche assicurare il rispetto della legalità e difendere la realizzazione dell’opera da tentativi di infiltrazione mafiosa, attraverso una più intensa, costante collaborazione che abbia come obiettivo il contrasto dei tentativi di infiltrazione criminale, in un quadro di sicurezza pubblica garantita e partecipata;

che le province venete sono interessate dalla realizzazione di importanti opere pubbliche che determinano, per volume d’investimento, complessità e durata dei lavori, un rilevante impatto sui territori di competenza;



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

che sono fatte salve le disposizioni dell'art. 194, comma 3, letta. d) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 relative all'affidamento degli interventi al Contraente Generale;

che in data 7 gennaio 2016 è diventata pienamente operativa la Banca Dati Nazionale Unica per la documentazione antimafia (B.D.N.A.), come stabilito dall'art. 99, comma 2 bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice Antimafia) secondo le modalità previste dal DPCM 30 ottobre 2014, n. 193;

che il precedente Protocollo d'intesa, sottoscritto il 9 gennaio 2012, tra le Prefetture del Veneto, l'Unione Province del Veneto, l'ANCI Veneto e la Regione del Veneto, rinnovato il 7 settembre 2015, con durata di tre anni dalla data della stipula, è scaduto di validità, per cui si rende necessario procedere alla sottoscrizione del presente Accordo di legalità, riproponendo i contenuti del precedente Protocollo, con i necessari aggiornamenti ed integrazioni;

che le parti intendono riproporre la sottoscrizione del citato Protocollo d'intesa per le finalità suesposte;

che in data 15 luglio 2014 il Ministro dell'Interno ed il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa volto ad avviare una reciproca collaborazione per lo sviluppo di una coordinata azione di prevenzione dei fenomeni di corruzione e, più in generale, di indebita interferenza nella gestione della cosa pubblica;

che il settore dei contratti pubblici continua ad essere tuttora una delle aree più esposte ai tentativi di infiltrazione delle mafie, ma anche alle interferenze e pressioni dei comitati d'affari e della criminalità comune;

che, in linea con quanto disposto dalla Legge n. 190/2012, risulta fondamentale che alla repressione sul piano puramente penale si affianchi una capillare azione di prevenzione in via amministrativa che possa far leva non solo sul rafforzamento degli strumenti normativi, ma anche su quelli di carattere pattizio;



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

che appare, pertanto, strategico ampliare l'ambito di operatività dei Protocolli di legalità stipulati tra Prefetture e Stazioni appaltanti anche oltre il tradizionale campo delle infiltrazioni mafiose, per farne un mezzo di prevenzione di portata più generale, capace di interporre efficaci barriere contro le interferenze illecite nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici;

che è interesse della parti promuovere ed avviare iniziative collaborative volte a potenziare la cornice di legalità nel segmento dei contratti pubblici, attraverso l'introduzione, accanto alle tradizionali clausole antimafia, di pattuizioni tese a rafforzare gli impegni alla trasparenza e alla legalità, pure in ambiti non strettamente riconducibili ai rischi di aggressione da parte del crimine organizzato;

che, in linea con la disciplina pattizia già vigente circa l'obbligo di denuncia dei tentativi di estorsione, appare opportuno introdurre nel presente Protocollo di legalità apposite clausole volte a riconoscere alla Stazione appaltante la potestà di azionare la clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta l'impresa non dia comunicazione del tentativo di concussione subito, risultante da una misura cautelare o dal disposto rinvio a giudizio nei confronti dell'amministratore pubblico responsabile dell'aggiudicazione;

che, per le finalità di cui sopra, appare indispensabile introdurre, altresì, nel presente Accordo, la possibilità per la Stazione appaltante di attivare lo strumento risolutorio in tutti i casi in cui, da evidenze giudiziarie consolidate in una misura cautelare o in un provvedimento di rinvio a giudizio, si palesino accordi corruttivi tra il soggetto aggiudicatario e l'impresa aggiudicataria;

che l'attivazione di tali strumenti risolutivi dovrà essere coordinata con i poteri attribuiti all'ANAC dal Decreto Legge n. 90/2014;

RITENUTO

che la rete di monitoraggio costituita al fine di prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nella realizzazione delle opere pubbliche è



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

necessariamente una rete aperta alla successiva inclusione di altri soggetti in grado di contribuire alle esigenze prospettate;

che risulta indispensabile adottare con immediatezza le misure, anche organizzative, per la scrupolosa ed uniforme attuazione degli indirizzi di cui al citato Protocollo d'intesa del 15 luglio 2014, nello sforzo comune di prevenzione dei fenomeni di corruzione e realizzazione della trasparenza amministrativa, attraverso anche le attività di monitoraggio costante dei cantieri e delle imprese coinvolte nella esecuzione delle opere tramite i Gruppi Interforze di cui al Decreto Interministeriale 21.03.2017, concernente "Individuazione delle procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa e istituzione, presso il Ministero dell'Interno, di un apposito Comitato di Coordinamento".

TUTTO CIO' PREMESSO

le Prefetture della Regione del Veneto;

la Regione del Veneto, anche in rappresentanza delle AULSS del Veneto e degli Enti Amministrativi Regionali di cui alla L.R. 18 dicembre 1993, n. 53 come modificata dalla L.R. 14 novembre 2018, n. 42;

l'ANCI Veneto, in rappresentanza dei Comuni veneti;

l'UPI Veneto, in rappresentanza delle Province venete;

convengono di sottoscrivere il presente Protocollo d'intesa, riproponendo, con i necessari aggiornamenti ed integrazioni, i contenuti del Protocollo d'intesa, sottoscritto il 7 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per una durata di tre anni.

ART. 1

Oggetto

Il presente Protocollo di legalità ha ad oggetto un potenziamento dei controlli antimafia, al fine di prevenire le infiltrazioni criminali ed assicurare il preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nell'ambito dei pubblici appalti.



*Prefettura della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

ART. 2

Clausole e condizioni atti di gara

Le stazioni appaltanti si impegnano ad adottare e ad inserire negli atti di gara e nei contratti e/o nei capitolati speciali d'appalto, compatibilmente con la disciplina generale prevista dalla legge e con le disposizioni comunitarie in vigore per l'Italia, clausole e condizioni idonee ad incrementare la sicurezza degli appalti e la trasparenza delle relative procedure, soprattutto per quanto concerne la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, curandone l'applicazione.

Si impegnano, altresì, a concordare l'inserimento negli atti di gara e/o nei contratti di eventuali ulteriori clausole e condizioni che potranno in prosieguo essere suggerite dalle Prefetture.

Ai fini suindicati le stazioni appaltanti acquisiscono dalle imprese esecutrici degli appalti oggetto del presente "Protocollo di Legalità" i dati anagrafici della ditta, il codice fiscale, la matricola INPS, il codice cliente e la Posizione Assicurativa Territoriale INAIL, la documentazione che attesti la regolarità contributiva dell'azienda attraverso il D.U.R.C., nonché, nella fase dell'esecuzione, la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto-subappalto.

La documentazione in questione sarà tempestivamente inviata a cura della Stazione appaltante alla Prefettura, per le opportune verifiche anche da parte del "Gruppo Interforze" costituito presso le Prefetture, con il compito di svolgere attività di monitoraggio, prevenzione e repressione di violazioni alle disposizioni che regolano i contratti di appalto per lavori, servizi e forniture ed i rapporti di lavoro instaurati con le maestranze in materia di regolarità contributiva ed assicurativa, infortunistica e/o di malattie professionali.

Le stazioni appaltanti si impegnano sin d'ora a prevedere negli atti di gara e/o nei contratti:



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

- l'obbligo dell'appaltatore, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ai fini del rilascio della certificazione antimafia tramite la Banca Dati Nazionale e - per il successivo inoltro alla Prefettura - l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti "sensibili" di cui all'Allegato 1, lettera A) - che forma parte integrante del presente Protocollo - nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
- clausole risolutive espresse, da inserire anche nei subappalti, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, rese dalle Prefetture ai sensi del presente Protocollo.
- la previsione di un'apposita clausola in forza della quale, nel caso che le "informazioni antimafia" di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall'applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che le Prefetture faranno all'uopo pervenire;
- ulteriori clausole con le quali le stazioni pubbliche appaltanti si riservano di valutare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell'art. 1 septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella Legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni - ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, ai soli fini delle valutazioni circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico;
- l'invito alle ditte concorrenti di indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero d'iscrizione all'INPS (matricola), all'INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale), alle Casse Edili o ad altro Ente paritetico, se diverso



*Prefettura della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

per categoria, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei motivi di mancata iscrizione, anche per le imprese subappaltatrici;

- l'obbligo per l'impresa aggiudicataria di nominare un referente di cantiere, con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere (Allegato 1, lettera C), al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- un espresso riferimento a tutti gli obblighi derivanti dal presente accordo con l'impresa aggiudicataria.

Nel bando di gara verrà, inoltre, introdotta la clausola secondo la quale l'impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera; nel bando di gara sarà, altresì, specificato che gli strumenti contrattuali dovranno recepire tale obbligo, che non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

Nel bando verrà, altresì, introdotta una clausola che preveda il divieto alle imprese aggiudicatarie di subappaltare o subaffidare a favore di aziende già partecipanti alla medesima gara.

Si impegnano, altresì, a valutare la previsione che i bandi di gara ed i contratti contengano la clausola che preveda che la mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

ART. 3

Prevenzione interforze illecite ed oneri a carico della Stazione appaltante

- In occasione di ciascuna delle gare indette per la realizzazione dell'appalto di cui al presente Protocollo, la Stazione appaltante si impegna:



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

- a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni:

- a) clausola n. 1: "Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p."

- b) clausola n. 2: "La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p."

- Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge citato in premessa



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

ART. 4

Modalità di trasmissione alle Prefetture delle informazioni relative alle ditte aggiudicatrici degli appalti ed alle attività imprenditoriali ritenute "sensibili"

Per consentire una più ampia e puntuale attività di monitoraggio preventivo ai fini antimafia, così come previsto dall'art. 1 del presente Protocollo, le stazioni appaltanti si impegnano ad una rigorosa e puntuale osservanza di quanto previsto dall'art. 95, comma 3, del D.Lgs. 159/2011, che configura in capo alle stesse l'obbligo di informare tempestivamente il Prefetto competente per territorio della pubblicazione del bando di gara, nel caso di opere pubbliche di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa comunitaria.

Per agevolare, in particolare, il monitoraggio preventivo delle cave maggiormente prossime alle aree di cantiere, la Regione del Veneto si impegna affinché sia fornito, a scadenze periodiche, alle Prefetture territorialmente competenti un quadro informativo esauriente sui soggetti concessionari, al fine di accertare l'effettiva titolarità delle attività di estrazione mineraria.

Le stazioni appaltanti comunicheranno tempestivamente alla Prefettura competente, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A), ex art. 99 comma 2-bis, Dlgs 159/2011, secondo le modalità previste dal DPCM n.193 del 30.10.2014, ai fini delle verifiche di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i dati di cui all'Allegato 1, lettera B), per ciascuna impresa esecutrice degli appalti, subappalti, noli, forniture o altri tipi di servizio, come di seguito indicato:

- appalti di lavori di importo uguale o superiore a € 5.548.000,00;
- appalti di servizi e forniture di importo uguale o superiore a € 221.000,00;
- sub-contratti, anche sotto la soglia prevista all'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, afferenti le cd. attività "sensibili" - elencati nell'Allegato 1, lettera A) del presente Protocollo - (e tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale) di qualunque importo.



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

Per detti sub-contratti l'autorizzazione di cui all'art. 105 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. può essere rilasciata previa esibizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie, tenuto conto, in ogni caso, che l'autocertificazione può essere presentata solo in sostituzione della comunicazione antimafia al ricorrere dei presupposti previsti.

- Gli appalti di lavoro e servizi di importo inferiore a quelli indicati precedentemente, ove siano intervenuti patti e accordi per estendere le verifiche antimafia a settori ritenuti a rischio di infiltrazione mafiosa.

A tal fine, le parti si impegnano a verificare annualmente i settori ritenuti maggiormente a rischio e conseguentemente avviare iniziative pattizie di prevenzione antimafia più stringenti, con soglie di importo inferiore a quelli suindicati, in presenza di opere pubbliche di rilevante impatto che possano presentare maggiore rischio di esposizione a tentativi di infiltrazione.

Le parti, altresì, possono concordare di effettuare verifiche antimafia anche in fase antecedente all'aggiudicazione, nonché prevedere di estendere le verifiche e l'acquisizione delle informazioni antimafia anche alle tipologie di prestazioni di servizi e forniture non inquadrabili tra quelle ritenute "sensibili" - elencate nell' Allegato 1, lettera A) del presente Protocollo.

L'informazione antimafia va richiesta dai soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del citato D.Lgs. n. 159/2011, alla Prefettura secondo le modalità e le procedure previste dagli artt. 90 e 91 del predetto D.Lgs.

Sono sottoposti alla verifica antimafia i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011.

In particolare, le certificazioni antimafia dovranno essere richieste, attraverso la B.D.N.A., alla Prefettura della provincia nella quale hanno residenza o sede le persone fisiche o le società o i consorzi, le imprese appaltatrici, le associazioni, etc. dandone, altresì, notizia alla Prefettura della provincia ove si svolge l'opera o il servizio o la fornitura.

Nel caso di opere che interessano il territorio di più province (es. strade), al fine di consentire l'espletamento dei poteri di accesso nei cantieri, la stazione appaltante invierà alle Prefetture interessate un programma dei lavori, aggiornato trimestralmente, che consenta di avere cognizione dei territori interessati dai lavori, della tipologia degli stessi e dei tempi di realizzazione.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 52 e 52 bis, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri



*Prefettura della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

18 aprile 2013 “Modalità per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. dall’art. 1, comma 52, della Legge 6 novembre 2012, n. 190”, così come modificato dal successivo DPCM del 24 novembre 2016, “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 1 comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, l’iscrizione delle imprese negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (“white list”) presso la Prefettura della provincia in cui l’impresa ha sede, per le attività indicate nel comma 53 della Legge citata, soddisfa i requisiti per l’informazione antimafia anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per cui essa è stata disposta.

ART. 5

Risoluzione del contratto

Qualora, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, la Prefettura ne darà comunicazione alla stazione appaltante, la quale applicherà o farà applicare la clausola risolutiva espressa del vincolo contrattuale prevista nel bando e nei contratti a valle inerenti la realizzazione dell’opera o la fornitura dei beni e/o servizi, e la relativa penale.

Qualora l’informazione non venga rilasciata nei termini di cui ai commi 2 e 3, dell’articolo 92 del D. Lgs. n. 159/2011, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell’informazione antimafia. Nei casi in cui successivamente alla stipula del contratto e del subcontratto o all’autorizzazione del subappalto, vengano rilasciate informazioni interdittive, si applicano le disposizioni previste dal citato articolo 92, commi 3, 4 e 5.

Trovano, in ogni caso, applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016.



*Prefettura della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

ART. 6

Tracciabilità dei flussi finanziari

Nell'ottica della prevenzione di infiltrazioni criminali negli appalti, subappalti, forniture e servizi, nonché nella concessione di finanziamenti pubblici, anche europei, da perseguire anche attraverso lo strumento della "tracciabilità dei flussi finanziari", nelle transazioni finanziarie connesse, in particolare, ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di beni, le stazioni appaltanti si impegnano a rispettare gli adempimenti previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie", come modificato dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in Legge 17 dicembre 2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza".

Nell'ambito di detti adempimenti le suddette stazioni appaltanti devono verificare che nei contratti sottoscritti dagli appaltatori con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese sia stata inserita, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno di essi assume detto obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

Per le medesime finalità e per prevenire, altresì, eventuali fenomeni di riciclaggio, nonché altri gravi reati, i soggetti aderenti al presente Protocollo si impegnano ad effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati di cui all'art. 3 comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. 231/2007, cioè banche e Poste Italiane S.p.A.

Le stazioni appaltanti richiameranno il medesimo obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti delle imprese contraenti con previsione, in caso di violazione, della risoluzione immediata del vincolo contrattuale o della revoca dell'autorizzazione al subappalto/subcontratto.

I soggetti che aderiscono al presente Protocollo si impegnano a far sì che i committenti, i contraenti ed i subcontraenti, ognuno per quanto di propria spettanza, custodiscano in maniera ordinata e diligente la documentazione (ad es. estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di esecuzione di lavori e di prestazioni di servizi e di forniture, in modo da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli.



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

Le parti si impegnano altresì a promuovere incontri formativi sulla prevenzione di fenomeni di riciclaggio e sugli altri contenuti del presente Protocollo a sostegno delle realtà amministrative operanti sul territorio regionale.

ART. 7

Efficacia del Protocollo di legalità

Il Protocollo che le parti sottoscrivono, ciascuna per quanto di competenza, in relazione agli impegni espressamente indicati, avrà effetto immediato e avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data odierna.

Le parti si impegnano ad avviare, tre mesi prima della scadenza del Protocollo, un confronto per il rinnovo dello stesso.

Venezia,

Letto, approvato e sottoscritto



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

IL PREFETTO DI VENEZIA

IL PREFETTO DI VERONA

IL PREFETTO DI PADOVA

IL PREFETTO DI VICENZA

IL PREFETTO DI TREVISO

IL PREFETTO DI ROVIGO

IL PREFETTO DI BELLUNO

IL PRESIDENTE DELLA
REGIONE DEL VENETO

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE
DELLE PROVINCE
DEL VENETO

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE
REGIONALE COMUNI DEL VENETO

ALLEGATO 1

A) ELENCO DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI RITENUTE "SENSIBILI"

- trasporto di materiali a discarica;
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti;
- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- fornitura con posa in opera e noli a caldo;
- servizio di autotrasporto;
- guardiania di cantiere;
- fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggio di personale;
- fornitura e trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

B) RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA ATTRAVERSO LA BANCA DATI E TRASMISSIONE DI ULTERIORE DOCUMENTAZIONE

Per il rilascio delle certificazioni antimafia ai sensi del presente protocollo sarà indispensabile che le Stazioni Appaltanti dopo le procedure di autenticazione previste inseriscano nella B.D.N.A. i dati di cui al comma 1 del DPCM n.193 del 30.10.2014, preventivamente acquisiti dalle imprese, fra cui le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. attestanti i dati previsti dall'art. 85 del Dlgs 159/2011 e ss. mm., nonché il numero del codice fiscale e della partita IVA dell'impresa stessa, l'indicazione della tipologia di documentazione antimafia richiesta e, ove previsto dalle disposizioni di legge o altri provvedimenti attuativi, la Prefettura-UTG designata. Per ogni singola impresa comunque impiegata nella realizzazione dell'opera pubblica – anche per gli affidamenti o sub affidamenti – dovranno essere forniti per le opportune verifiche del Gruppo Interforze i seguenti dati:

Per tutte le Ditte o Società:

- codice fiscale;

- matricola INPS;
- codice cliente e posizione assicurativa territoriale INAIL;
- documentazione che attesti la regolarità contributiva dell'azienda, attraverso il D.U.R.C.;
- in fase di esecuzione, documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'I.V.A. dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto-subappalto.

Affidamenti - sub affidamenti:

- eventuale ATI o consorzio di appartenenza;
- eventuale quota di partecipazione all'ATI;
- ruolo di impresa appaltatrice o subappaltatrice;
- impresa da cui ha ottenuto l'affidamento (lavoro, fornitura o servizio);
- oggetto;
- data della richiesta;
- data dell'aggiudicazione;
- importo.

C) DATI CONTENUTI NEL "RAPPORTO DI CANTIERE"

1. Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.
2. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.